

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

270° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 1998

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	7
2 ^a - Giustizia	»	14
5 ^a - Bilancio	»	30
6 ^a - Finanze e tesoro	»	35
7 ^a - Istruzione	»	38
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	44
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	48
11 ^a - Lavoro	»	58
12 ^a - Igiene e sanità	»	73
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	76

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 4 ^a (Difesa)	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	117
-------------------------------	-------------	-----

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	121
Terrorismo in Italia	»	126
Riforma amministrativa	»	128

Sottocommissioni permanenti

6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	<i>Pag.</i>	136
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare - Pareri ..	»	137
11 ^a - Lavoro - Pareri	»	138
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri .	»	139

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	140
--------------------	-------------	-----

COMMISSIONI 1ª e 4ª RIUNITE**1ª (Affari costituzionali)****4ª (Difesa)**

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 1998

3ª Seduta

Presidenza del Presidente
GUALTIERI

Intervengono il ministro dell'interno Napolitano ed i sottosegretari di Stato per la difesa Brutti e per la Funzione pubblica e gli affari regionali Zoppi.

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE REFERENTE

(2793-ter) Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997, dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni riunite 5ª e 6ª

(50) BERTONI e DE LUCA Michele. – *Norme in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri*

(282) CUSIMANO ed altri. – *Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato*

(358) LORETO. – *Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri*

(1181) FIRRARELLO e RONCONI. – *Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché per gli appuntati, i carabinieri ed i finanzieri*

(1386) PALOMBO. – *Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri*

(2958) BERTONI. – *Norme sull'avanzamento degli ufficiali dei Carabinieri e sulle attribuzioni dei vertici dell'Arma*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 febbraio scorso.

Il presidente GUALTIERI preannuncia, per la successiva settimana, l'eventualità di una seduta notturna da dedicare alla discussione generale dei disegni di legge.

Il senatore SPERONI chiede di poter illustrare un proprio emendamento, come è stato già consentito ai rappresentati del Governo.

Il presidente GUALTIERI fa tuttavia presente che l'illustrazione degli emendamenti interviene in una fase successiva dell'esame.

Il ministro NAPOLITANO rileva che il disegno di legge n. 2793-bis non è frutto di un'iniziativa del Governo, bensì parlamentare ed a questo testo il Governo stesso ha inteso presentare proposte integrative.

Ha quindi la parola il relatore per la 1^a Commissione ANDREOLLI, il quale dichiara di assumere a base delle proprie considerazioni anche i testi integrativi presentati dal Governo.

I senatori DOLAZZA e SPERONI obiettano che, secondo una corretta procedura, occorre invece che il relatore riferisca sui disegni di legge iscritti all'ordine del giorno.

Il presidente della 1^a Commissione VILLONE osserva però che l'esame versa ancora in una fase preliminare, di definizione delle proposte sulle quali svolgere il successivo dibattito.

Il presidente GUALTIERI autorizza quindi il relatore Andreolli a proseguire nella propria esposizione.

Il relatore ANDREOLLI sostiene che la delega legislativa per il riordino dell'Arma dei Carabinieri si rende necessaria in quanto l'assetto dell'Arma stessa risale al 1934; occorre altresì procedere all'adeguamento alla legge n. 25 del 1997. Chiarisce quindi la dipendenza dell'Arma dallo Stato maggiore della difesa e fa presente che, ancora all'emendamento 1.1, si ipotizza il riordino delle norme sul reclutamento, sullo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali appartenenti all'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. A partire dal 1995 sono state adottate numerose norme legislative delegate concernenti le Forze di polizia, ad esclusione però del personale dirigenziale e soprattutto dei Carabinieri e della Guardia di finanza.

Il senatore PALOMBO, interrompendo l'oratore, protesta perchè non è stato consentito al senatore Speroni di illustrare un proprio emendamento. Sull'argomento intervengono in senso adesivo anche i senatori MANCA e PINGGERA.

Il sottosegretario BRUTTI ricorda che le Commissioni riunite hanno chiesto al Governo di presentare in via preliminare proposte integra-

tive al testo derivante dallo stralcio del disegno di legge collegato. Ciò non esclude tuttavia che il senatore Speroni possa fornire elementi di valutazione ai due relatori.

Il presidente GUALTIERI non ha difficoltà ad aderire a questo suggerimento, per quanto l'emendamento del senatore Speroni non sia stato ancora pubblicato.

Il senatore AGOSTINI propone di sospendere l'esame, rinviandolo ad altra seduta in un clima più sereno.

Il senatore UCCHIELLI sostiene che occorre innanzitutto procedere alle esposizioni dei relatori, mentre l'illustrazione degli emendamenti avrà luogo in un momento successivo.

Il relatore per la 1^a commissione ANDREOLLI nota che le Commissioni riunite hanno all'unanimità acconsentito a rinviare lo svolgimento delle relazioni introduttive dopo la presentazione delle proposte integrative da parte del Governo.

Il senatore DE SANTIS ritiene che anche la presentazione degli emendamenti del Governo doveva intervenire in una fase successiva. La procedura seguita ha indubbiamente condizionato i lavori delle Commissioni riunite.

Il senatore SPERONI insiste nella propria richiesta di scrupolosa osservanza delle procedure regolamentari, a beneficio anche dei senatori assenti.

Il presidente GUALTIERI, atteso l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,30.

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2793-TER**

Art. 1.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art....

1. In previsione di una struttura federale dello Stato, a decorrere dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, la Polizia di Stato dipenderà per l'impiego e per l'utilizzazione dalle Regioni.

2. Il Presidente della Regione ha anche il diritto di proporre, con richiesta motivata al Governo centrale, la rimozione o il trasferimento fuori della regione, dei funzionari di polizia.

3. Le regioni possono organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi ed interessi».

1.0.6

SPERONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 1998

220ª Seduta*Presidenza del Presidente*
VILLONE

Intervengono il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bettinelli e per l'industria, il commercio e l'artigianato Carpi.

La seduta inizia alle ore 14,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01ª, 0079ª)

Il PRESIDENTE reputa necessario convocare una seduta per domani, giovedì 19 febbraio, alle ore 8,30, al fine di concludere l'esame del disegno di legge comunitaria in tempo utile per consentire la proposizione degli emendamenti per la discussione in Assemblea entro il termine già fissato per le ore 19 dello stesso giorno. Avverte inoltre che nella seduta già convocata per domani alle ore 15 si procederà anche all'esame dei presupposti costituzionali del disegno di legge n. 3066 recante conversione in legge del decreto-legge n. 23 del 1998, sulla sperimentazione clinica in campo oncologico. Comunica infine che è stato assegnato alla Commissione, per il parere al Governo, lo schema di regolamento, previsto dalla legge n. 59 del 1997, per la semplificazione dei procedimenti amministrativi concernenti le cosiddette certificazioni antimafia.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(3015) Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri

(Esame e rinvio)

Il presidente VILLONE, relatore alla Commissione sul disegno di legge, introduce l'esame: egli condivide la finalità dell'iniziativa e sotto-

linea l'importanza dell'argomento, che merita a suo avviso una valutazione approfondita, da svolgere anche mediante apposite procedure informative. Il testo si compone di una parte che prevede l'istituzione di un organo di garanzia, la commissione di cui all'articolo 1, di una anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati dall'articolo 9, lettere c), d), e), f) e g), funzionari pubblici o titolari di cariche pubbliche diversi da quanti abbiano un ufficio elettivo o di governo, contemplati invece nelle lettere a) e b) dello stesso articolo 9, prevedendo inoltre l'istituzione di un bollettino ufficiale dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione: si tratta, in tutti i casi indicati, di strutture nazionali, circostanza sulla quale si riserva di svolgere successivamente uno specifico commento. Quanto alla Commissione di garanzia, il relatore ne descrive la composizione, l'organizzazione e i compiti, riassumendo il contenuto degli articoli 1, 2 e 3; dopo aver illustrato gli articoli 4, 5 e 6, passa all'esame del Capo II, laddove sono individuati i soggetti sottoposti agli obblighi di dichiarazione della propria situazione patrimoniale (articolo 9); sono quindi previsti appositi obblighi di dichiarazione per i membri del Parlamento e del Governo (articolo 10). L'articolo 11 contempla la possibilità che i soggetti di cui all'articolo 10, membri del Parlamento o del Governo, omettano di presentare le dichiarazioni loro imposte ovvero presentino dichiarazioni incomplete: ne derivano disposizioni dal contenuto particolarmente critico e oggetto di una impegnata discussione nell'altro ramo del Parlamento, che prevedono una causa di ineleggibilità sopravvenuta, sostanzialmente una ipotesi di decadenza dalla carica elettiva, quando le dichiarazioni dei membri del Parlamento siano «palesemente infedeli». Se il caso riguarda un membro del Governo che non sia anche componente di una Camera elettiva vi è un obbligo di comunicazione alle Assemblee da parte dei Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, mentre il comma 3 dell'articolo 12 rimette al Consiglio dei ministri le deliberazioni conseguenti alle violazioni commesse da sottosegretari di Stato non parlamentari. Il caso di ineleggibilità sopravvenuta previsto dall'articolo 12, comma 1, configura a suo avviso un'ipotesi di decadenza automatica, pur essendo prevista una deliberazione della Camera di appartenenza.

L'articolo 15 si riferisce all'omessa dichiarazione patrimoniale da parte di soggetti con incarichi di responsabilità pubblica, diversi da quelli appena considerati: la conseguenza delle violazioni è mediata da un intervento in sede disciplinare, o in sede parlamentare, o in sede di organi di autogoverno per i magistrati e per i componenti elettivi degli stessi organi, perchè sia dichiarata la decadenza dalla carica ricoperta o risolto il rapporto di pubblico impiego. L'articolo 16 prevede una verifica annuale, da parte della Commissione di garanzia, delle dichiarazioni rese dai soggetti da ultimo considerati, prevedendo la decadenza dalla carica o la risoluzione del rapporto di pubblico impiego per le dichiarazioni infedeli rivolte ad occultare variazioni sostanziali e rilevanti della situazione patrimoniale.

Il Capo III del disegno di legge prevede in particolare la pubblicazione di un Bollettino ufficiale dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione, da produrre e diffondere – a regime – con l'impiego di

mezzi informatici e da pubblicare intanto quale serie speciale della *Gazzetta Ufficiale*. Il comma 3 dell'articolo 18 considera causa di nullità degli atti la mancata pubblicazione nel Bollettino degli avvisi e dei bandi di gara per concessioni di lavori pubblici, appalti e forniture, alienazioni, acquisiti ed altre operazioni di mercato eseguite da soggetti pubblici.

L'articolo 20 qualifica le disposizioni del testo normativo quali norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi fondamentali della legislazione dello Stato, mentre l'articolo 22 ne prevede l'estensione da parte di regioni, province e comuni a tutti i titolari di cariche elettive e di governo nei rispettivi enti, coinvolgendo pertanto una platea di destinatari valutabile nell'ordine delle 200.000 unità. L'articolo 23 dispone circa la copertura finanziaria della normativa, che tuttavia appare insufficiente rispetto all'onere reale prevedibile, tanto da suscitare un interrogativo circa la necessità di una relazione tecnica.

Il relatore si dichiara complessivamente perplesso per l'impianto del testo normativo e osserva che un proposito di contrasto alla corruzione realizzato attraverso organi e strutture di livello nazionale può risultare velleitario: sottolinea, al riguardo, che il fenomeno della corruzione si è radicalmente modificato, diminuendo sostanzialmente nella sfera politica e rimanendo fortemente radicato nella sfera amministrativa, pur avendo acquisito anche in quest'ambito una configurazione diversa rispetto al passato. Egli dubita della effettiva utilità di alcuni strumenti, come ad esempio l'anagrafe patrimoniale, rilevando che i proventi della corruzione non sono normalmente inclusi nelle dichiarazioni autocertificatorie. Reputa viceversa efficace un sistema di controlli dislocati direttamente presso gli enti di amministrazione, anche perchè una raccolta centralizzata di dati molto numerosi ed eterogenei non assicura necessariamente un risultato di maggiore trasparenza, ma può alimentare l'oscurità dei fenomeni. In particolare, appare discutibile l'obbligo di depositare le dichiarazioni dei redditi presso la Commissione di garanzia, che non sarebbe comunque in grado di svolgere i conseguenti accertamenti.

Riconoscendo una intenzione legislativa molto apprezzabile nel testo in esame, egli ritiene preferibile spostarne l'asse di intervento, costituito dal sistema dei controlli, verso l'utente finale dell'attività amministrativa. Osserva, pertanto, che gli obblighi di pubblicazione nel Bollettino di cui all'articolo 18 comporterebbero la raccolta di milioni di atti per ogni anno, essendovi compresa tutta l'attività contrattuale della pubblica amministrazione. Sarebbe più efficace, al contrario, rendere visibile presso i singoli enti di amministrazione il meccanismo delle aggiudicazioni e delle stipulazioni negoziali, in modo che questo sia sottoposto al controllo di chiunque vi abbia interesse. Un sistema di controlli generalizzato e centralizzato, infatti, esige un apparato di dimensioni enormi e non assicura comunque un risultato efficace: occorre pertanto una valutazione rigorosa e ponderata sulla stessa copertura amministrativa del disegno di legge in esame. Il relatore svolge quindi ulteriori, specifiche riflessioni su alcune parti del testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Osservato che alla Commissione di garanzia è conferito il compito di acquisire direttamente i dati senza che ne siano specificate le modalità, si sofferma sul requisito della mancata osservanza del dovere di imparzialità assunto a base di tale compito, la cui qualificazione normativa e di fatto appare incerta: la conseguenza inevitabile è quella di dover controllare interi procedimenti amministrativi, considerando il rapporto tra premesse e risultati e riproducendo i meccanismi di ponderazione degli interessi e di decisione. D'altra parte, l'attivazione dei controlli interni, prevista dal comma 2 dell'articolo 3 quale esito della sussistenza di non meglio precisati «ragionevoli dubbi» sul rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, può determinare l'effetto indesiderato di bloccare gli stessi controlli interni fino a che questi non siano attivati per impulso della stessa Commissione di garanzia. Risultano genericamente individuati, inoltre, i «provvedimenti correttivi conseguenti», che potrebbero postulare anche un obbligo di annullamento d'ufficio degli atti. Appare incerta anche la definizione dei rapporti tra la Commissione di garanzia, l'amministrazione finanziaria e la Guardia di finanza, delineata dal comma 6 dello stesso articolo 3: in particolare non si intende se la Commissione possa o meno svolgere in proprio accertamenti sulla consistenza e l'accrescimento patrimoniale. In ogni caso, le verifiche delle situazioni patrimoniali sono fondate su una sorta di autocertificazione, che non comporta di per sé una attendibilità sufficiente. Vi sono evidenti difficoltà di ordine normativo, anche costituzionale, per l'ipotesi di decadenza da cariche elettive prevista dall'articolo 12: essa infatti viene fondata sul presupposto della dichiarazione palesemente infedele, la cui qualificazione non è precisata né distinta da quella della dichiarazione semplicemente infedele; al riguardo, non è individuata neanche la competenza a valutare la sussistenza di tale presupposto. Quanto all'articolo 15, risulta complicato e discutibile il sistema di applicazione delle sanzioni di decadenza o di risoluzione del rapporto, che invece potrebbero essere comminate quale conseguenza automatica delle violazioni di legge, una volta accertate. L'articolo 16, comma 2, già illustrato, induce a riflettere sulla determinazione in concreto delle «variazioni sostanziali e rilevanti della situazione patrimoniale» e sulla conseguente dimostrazione.

Il relatore conclude sostenendo che la Commissione dovrebbe impegnarsi in un tentativo di revisione normativa del testo trasmesso dalla Camera dei deputati, diretto a ridurre l'area della competenze centralizzate, anche sulla base dell'esperienza negativa costituita dall'istituto previsto dall'articolo 27 della legge n. 241 del 1990. Alcune funzioni centrali potrebbero essere condensate in compiti di indirizzo, coordinamento e promozione di attività di controllo, ma le vere e proprie funzioni di controllo dovrebbero invece essere dislocate presso i centri di amministrazione attiva, con formule normative nette ed univoche, semplificando un sistema pletorico e difficilmente gestibile che potrebbe dar luogo a risultati diversi e talvolta opposti a quelli perseguiti. Conferma, infine, l'opportunità di svolgere una serie di audizioni, coinvolgendovi soggetti che intrattengono rapporti continuativi e rilevanti con le amministrazioni pubbliche.

Si apre la discussione generale.

Il senatore PASSIGLI dichiara di comprendere le evidenti ragioni di improponibilità politica per una eventuale decisione negativa o anche solo per una mancata considerazione del testo pervenuto dalla Camera dei deputati: tuttavia considera opportuna, prima di programmare le audizioni prospettate dal relatore, una ricognizione dell'orientamento dei commissari sulle valutazioni critiche esposte dallo stesso relatore e da lui pienamente condivise.

Il senatore ANDREOLLI concorda con il relatore e condivide le sue perplessità interrogandosi sull'opportunità o meno di dare seguito all'iniziativa legislativa in esame, che rivela una evidente sproporzione tra finalità e mezzi.

Il presidente VILLONE precisa che la sua opinione va interpretata nel senso di rivedere profondamente il testo trasmesso dalla Camera dei deputati ma anche nel senso di produrre in ogni caso un risultato normativo, perchè l'iniziativa è da condividere nelle finalità e deve essere pertanto portata a compimento.

Il senatore ANDREOLLI auspica una valutazione immediata da parte dei rappresentanti del Governo.

Il presidente VILLONE precisa che si tratta di iniziative parlamentari, che hanno dato luogo a un lavoro molto impegnato da parte della Camera dei deputati, anche con il contributo del Governo.

Il senatore PARDINI condivide le valutazioni critiche del relatore e degli altri senatori che sono finora intervenuti: nella determinazione di affrontare comunque il tema assunto ad oggetto del disegno di legge, occorre individuare un approccio diverso da quello che ne costituisce il fondamento; egli infatti fa proprio il giudizio negativo sulla concentrazione in un organo e in strumenti operativi di livello nazionale del sistema dei controlli sulle pubbliche amministrazioni, che nondimeno esigono una riconsiderazione complessiva.

Il senatore BESOSTRI osserva che i controlli generalizzati e indiscriminati non producono alcun risultato mentre i controlli efficaci sono basati su una selezione preventiva dei casi e non postulano improprie duplicazioni. Il testo in esame presenta invece proprio tale inconveniente, prevedendo ad esempio l'acquisizione e la verifica delle dichiarazioni dei redditi per i soggetti da controllare, che già sono previste dalla legislazione tributaria e affidate all'amministrazione finanziaria: tale duplicazione contrasta anche con una delle prescrizioni più importanti, avente valore di principio, della legge n. 241 del 1990, che impedisce alle amministrazioni di richiedere ai cittadini dichiarazioni già in possesso della stessa amministrazione pubblica. Inoltre vi è da censurare una certa tendenza alla schedatura generalizzata dei cittadini, già sperimentata in altri

settori dell'ordinamento, come quelli relativi all'ospitalità alberghiera o alle misure di contrasto al terrorismo politico: essa non ha mai prodotto alcun risultato utile, aggravando le incombenze a carico dei cittadini e degli operatori economici. Nel ritenere che un nucleo limitato delle disposizioni contenute nel disegno di legge possa essere mantenuto e perfezionato, egli considera necessario elaborare un diverso contesto normativo, che consideri ad esempio anche la funzione giurisdizionale amministrativa e le modalità di indagine a campione sulle situazioni patrimoniali. Quanto al sistema dei controlli amministrativi, esso deve avere un carattere diffuso e va integrato da un processo amministrativo efficace e tempestivo, in modo che l'impulso ai controlli sia affidato agli stessi cittadini. Paventa, infine, che il tentativo di centralizzare e generalizzare il controllo sui fenomeni di corruzione possa produrre un risultato complessivamente deludente e foriero di ulteriori rischi di corruzione.

Il presidente VILLONE avverte che si sono iscritti a parlare anche i senatori Pastore e Speroni ma invita questi ultimi a intervenire in una seduta successiva, considerato l'imminente l'inizio della seduta delle Commissioni riunite affari costituzionali e difesa; sull'argomento in esame ha chiesto di intervenire anche il Ministro Bassanini, al quale dà intanto la parola.

Il ministro BASSANINI afferma che il Governo giudica ottima e lodevole l'intenzione normativa sottesa al testo in esame, rammentando che lo stesso Governo aveva incaricato una commissione di studio, composta da personalità indipendenti e presieduta dal Professor Minervini, di valutare gli strumenti di contrasto ai fenomeni di corruzione: essa ha prodotto un pregevole rapporto – che egli ha già rimesso all'attenzione del Parlamento e si riserva comunque di inviare alla Commissione – fondato sulla convinzione che i fenomeni di corruzione devono essere affrontati con una gamma di strumenti diversificati, diretti a valorizzare l'efficacia, l'efficienza e i controlli interni delle pubbliche amministrazioni. Lo stesso rapporto contiene suggerimenti per innovazioni legislative limitate ma utili e contiene soprattutto indicazioni molto significative per possibili atti di indirizzo verso le amministrazioni pubbliche, rivolte a rafforzare i controlli interni, costituire appositi uffici per le attività contrattuali delle amministrazioni pubbliche, rinvigorire i corpi tecnici: tali indicazioni meritano una riflessione attenta, che si estenda anche all'attuazione e al funzionamento di importanti riforme legislative adottate in tempi recenti, come le leggi n. 142 e n. 241 del 1990 e il decreto legislativo n. 29 del 1993. Queste riforme sono state impostate sulla base di esigenze di trasparenza e intendevano promuovere l'attivazione delle responsabilità degli amministratori e dei dirigenti pubblici, anche mediante un controllo di qualità sulle attività amministrative e una sistematica verifica dei risultati. È possibile, a suo avviso, svolgere un utile lavoro di revisione del testo trasmesso dalla Camera dei deputati, che tenga conto dei risultati della Commissione Minervini e di ulteriori acquisizioni informative. Ricorda, quindi, che il testo in esame deriva da molteplici iniziative parlamentari, seguite da una impegnata elaborazione

presso l'altro ramo del Parlamento, cui il Governo ha partecipato attivamente nella persona del sottosegretario Bettinelli proponendo correzioni significative, non sempre accolte, e contribuendo a modificare radicalmente l'originaria impostazione, che probabilmente avrebbe dato luogo a critiche ancora più severe di quelle formulate dal relatore. Si tratta tuttavia di una materia di difficile trattazione, nella quale alla forte richiesta di interventi incisivi proveniente dall'opinione pubblica si accompagna una esigenza reale di rafforzamento del sistema dei controlli, evitando comunque invenzioni normative che possono dar luogo a soluzioni costose e inefficaci, tali anche da poter deprimere la fiducia nella capacità di reazione ai fenomeni degenerativi da parte delle stesse pubbliche amministrazioni. Il Governo conferma la propria piena disponibilità a collaborare con il Parlamento per l'elaborazione di una normativa idonea e appropriata, condividendo l'opinione del relatore circa l'opportunità di produrre comunque un risultato, anche in esito a un profondo lavoro di revisione, che assicuri la preparazione di misure convincenti ed efficaci.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI, GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO

Il presidente VILLONE avverte che la Commissione, ferma restando la seduta pomeridiana, tornerà a riunirsi, in seduta antimeridiana, domani, giovedì 19 febbraio alle ore 8,30.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI, GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO

Il presidente VILLONE avverte che l'ordine del giorno della seduta pomeridiana di domani, giovedì 19 febbraio, sarà integrato con l'esame in sede consultiva dei presupposti costituzionali del disegno di legge n. 3066.

La seduta termina alle ore 15,50.

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 1998

231ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO*indi del Vice Presidente*
CIRAMI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C02ª, 0072ª)

Su proposta del presidente ZECCHINO la Commissione conviene di riaprire i termini per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 143 in tema di modifica dell'articolo 241 del codice penale e di fissarne la scadenza a lunedì 23 febbraio 1998, alle ore 12.

IN SEDE REFERENTE

(320) DE LUCA Michele. – *Modifica dell'articolo 567 del codice di procedura civile, in tema di istanza di vendita dell'immobile pignorato*

(401) PREIONI. – *Modifiche al capo IV del titolo II del libro III del codice di procedura civile sull'espropriazione forzata immobiliare*

(840) DIANA Lino e COVIELLO. – *Interpretazione autentica degli articoli 574 e 576 del codice di procedura civile, in materia di vendita dell'immobile pignorato*

(1800) Norme in tema di espropriazione forzata immobiliare e di atti affidabili ai notai

(Esame del disegno di legge n. 1800. Proposta di assorbimento in questo dei disegni di legge nn. 320, 401 e 840)

Il PRESIDENTE Zecchino ricorda che nella seduta del 29 maggio 1997, la Commissione aveva licenziato per l'Assemblea un testo per il disegno di legge n. 1800, proponendo l'assorbimento in quest'ultimo degli altri disegni di legge in titolo. Successivamente riassegnati alla Com-

missione stessa in sede deliberante, il 10 settembre 1997, ed avviarne l'esame il 25 dello stesso mese, il prescritto numero di senatori gli aveva sottoposto, in forma scritta, la richiesta di discussione e votazione in Assemblea ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento. Poichè in esito alla richiesta medesima, l'esame dei provvedimenti deve proseguire nella sede referente, il Presidente propone – e la Commissione conviene – di dare per acquisite le fasi procedurali svoltesi durante il precedente esame in sede referente e di confermare il mandato al relatore Centaro, già conferito nella seduta del 29 maggio 1997, a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul disegno di legge n. 1800 nel testo risultante dalle modifiche apportate nel corso del precedente esame in sede referente e nei termini della relazione scritta già predisposta per l'Assemblea, nonchè a proporre l'assorbimento nel disegno di legge n. 1800 dei disegni di legge nn. 320, 401 e 840.

IN SEDE REFERENTE

(2570) Deputati BONITO ed altri. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori, approvato dalla Camera dei deputati

(206) SALVATO. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori

– e della petizione n. 167 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Si procede nell'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 8, 9 e 10 del disegno di legge n. 2570 assunto come testo base nella seduta del 22 luglio scorso.

Stante l'assenza dei proponenti vengono dichiarati decaduti gli emendamenti 9.13 e 914.

Il relatore FOLLIERI trasforma l'emendamento 9.15 nel subemendamento 8.1/11 che, posto ai voti, è approvato. Il relatore Follieri trasforma quindi l'emendamento 9.17 nel subemendamento 8.1/12 che, posto ai voti, è approvato.

Recependo un suggerimento del RELATORE, il senatore GASPERINI trasforma l'emendamento 9.19 nel subemendamento 8.1/13 che, posto ai voti, è respinto.

Il senatore GRECO, come suggerito dal RELATORE, trasforma l'emendamento 9.21 nel subemendamento 8.1/14 e ne raccomanda l'approvazione da parte della Commissione, sottolineando come il decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni, abbia finito con l'introdurre una miriade di ipotesi criminose, di cui molte di non rilevante gravità, rispetto alle quali un intervento di razionalizzazione e di semplificazione appare quanto mai opportuno.

Il senatore RUSSO sottolinea la delicatezza di un intervento di depenalizzazione nella materia della sicurezza sul lavoro e ritiene che tale problematica possa essere affrontata solo a seguito di un adeguato ed ulteriore approfondimento. Propone pertanto che l'esame del subemendamento 8.1/14, nonché delle altre proposte emendative ad esso connesse, venga rinviato ad un momento successivo.

Concorda il relatore FOLLIERI e conviene la Commissione.

Recependo un suggerimento del RELATORE, il senatore GRECO trasforma l'emendamento 9.24, nel subemendamento 8.1/17.

Analogamente il senatore MELONI trasforma il suo emendamento 9.100, nel subemendamento 8.1/100, identico al precedente.

Il senatore RUSSO si dichiara contrario alla depenalizzazione delle ipotesi di cui all'articolo 2 del decreto legge n. 463 del 1983, convertito dalla legge n. 638 del 1983, e successive modificazioni, in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali. Si tratta infatti di comportamenti di rilevante gravità rispetto ai quali appare senz'altro opportuno il mantenimento delle sanzioni penali. Diversamente, l'oratore si dichiara favorevole alla depenalizzazione della fattispecie di cui all'articolo 688 del codice penale, in tema di ubriachezza, mentre, per quel che concerne la ipotesi di cui agli articoli 15, 23 e 24 del Regio Decreto n. 404 del 1898, osserva che l'intervento su tali disposizioni suscita perplessità, in quanto le violazioni delle stesse sono punite attraverso un rinvio agli articoli 366 e 650 del codice penale. Apparirebbe quindi opportuno, a quest'ultimo riguardo, un approccio di carattere più sistematico.

Il senatore MELONI raccomanda, al contrario, l'abrogazione delle disposizioni di cui al citato regio decreto n. 404, in quanto, pur trattandosi di norme che dovrebbero considerarsi implicitamente abrogate, avviene che, nella prassi, in qualche occasione esse vengano ritenute ancora vigenti. Un intervento del legislatore che faccia chiarezza sul punto sarebbe pertanto auspicabile. Sollecita, pertanto, l'approvazione del subemendamento 8.1/100.

Il presidente CIRAMI ritiene anch'egli condivisibile la depenalizzazione delle ipotesi previste dal regio decreto n.404 del 1898.

Modificando il parere precedentemente espresso, il relatore FOLLIERI esprime parere favorevole sulla parte del subemendamento 8.1/17 relativa all'articolo 688 del codice penale e parere contrario sulla restante parte del subemendamento. Propone inoltre che si proceda alla votazione per parti separate dello stesso subemendamento nel senso di porre in votazione prima la prima parte fino alle parole «14 luglio 1898, n.404;» poi la parte corrispondente alle parole «dall'articolo 688 del codice penale;» ed infine la restante parte del subemendamento.

Viene quindi posta ai voti ed approvata la prima parte del subemendamento 8.1/17.

Viene poi posta ai voti ed approvata la seconda parte del subemendamento 8.1/17.

Viene, infine, posta ai voti e respinta la restante parte del subemendamento 8.1/17, concernente la proposta depenalizzazione della fattispecie di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.463 del 1983, convertito dalla legge n.638 del 1983, in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali.

È, pertanto, dichiarato assorbito il subemendamento 8.1/100.

Su indicazione del RELATORE il senatore CARUSO trasforma l'emendamento 9.25 nel subemendamento 8.1/18 e lo modifica, eliminando il riferimento agli articoli 2633 e 2634 del codice civile, già depenalizzati dal decreto-legge n. 516 del 1992.

Sul subemendamento prendono successivamente la parola i senatori CENTARO e il senatore GASPERINI.

Il presidente CIRAMI rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 9,30.

232ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
CIRAMI

Intervengono il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala e il sottosegretario di Stato per le finanze Marongiu.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2979) Delega al Governo per la nuova disciplina dei reati in materia di imposta sui redditi e sul valore aggiunto

(Esame e rinvio)

Riferisce il relatore FOLLIERI il quale si richiama alla relazione scritta che accompagna il disegno di legge n. 2979 e ne auspica la con-

giunzione con i disegni di legge nn. 2570 e 206, in materia di depenalizzazione dei reati minori. Qualora la Commissione convenisse su tale ipotesi, il relatore si riserva di presentare il preannunciato emendamento al disegno di legge n. 2570 che farebbe confluire in esso il contenuto del disegno di legge n. 2979. La Commissione provvederebbe quindi a fissare un congruo termine per la presentazione di subemendamenti al predetto emendamento.

Sull'ipotesi prospettata dal relatore si apre il dibattito.

Interviene il senatore RUSSO che osserva come, a suo avviso, la soluzione di presentare un emendamento del relatore che trasferisca nel disegno di legge n. 2570 il contenuto del disegno di legge n. 2979 potrebbe essere praticata anche senza procedere alla congiunzione del citato disegno di legge n. 2979 con i disegni di legge in materia di depenalizzazione dei reati minori.

Il senatore GRECO riterrebbe preferibile evitare la congiunzione, procedere allo stralcio dell'articolo 6, o, eventualmente, delle sole lettere b) e c) del comma 1 dello stesso articolo, dal disegno di legge n. 2570 ed esaminare quindi separatamente la problematica di una risistemazione dei reati tributari che, per la sua ampiezza e complessità, non può confluire nell'ambito dell'esame dei disegni di legge in tema di depenalizzazione. D'altra parte, anche da un punto di vista sistematico, inserire il disegno di legge in titolo nel disegno di legge n. 2570 porterebbe a varare un testo normativo che risulterebbe – a suo avviso – disorganico ed eterogeneo.

Il presidente CIRAMI sottolinea che la strada prospettata dal relatore è quella che consente la maggiore economia procedurale.

Il senatore CENTARO rileva che il contenuto del disegno di legge in titolo, in particolare per quanto riguarda le lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 1, è talmente ampio da rendere di fatto impossibile e comunque del tutto inopportuno far confluire, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge in materia di depenalizzazione, un progetto di complessiva rivisitazione del sistema delle sanzioni penali in materia di imposte sul reddito e sul valore aggiunto.

Il senatore Antonino CARUSO condivide i rilievi svolti dal senatore Centaro e ritiene inopportuna la congiunzione del disegno di legge n. 2979 con i disegni di legge nn. 2570 e 206 in quanto si determinerebbe un ulteriore ampliamento delle finalità dei disegni di legge in materia di depenalizzazione dei reati minori, che verrebbero ad investire anche la problematica dell'evasione fiscale e della sua repressione sul piano penale.

Il sottosegretario di Stato AYALA, richiamandosi ai contenuti della relazione scritta che accompagna il disegno di legge n. 2979, evidenzia come esso sia volto a ridisegnare il sistema delle sanzioni penali in materia tributaria circoscrivendo questo tipo di repressione ai soli fatti direttamente correlati alla lesione degli interessi del fisco e individuando un ristretto numero di tipologie criminose, caratterizzate da rilevante offensività, di natura esclusivamente delittuosa e connotate dalla finalità di evasione o di conseguimento di indebiti rimborsi di imposta, con abbandono del modello punitivo contravvenzionale suscettibile di abbracciare inosservanze di scarso rilievo ascrivibili a mera trascuratezza. Si tratta quindi di un disegno di legge avente scopi senz'altro omogenei a quelli dei disegni di legge nn. 2570 e 206 per cui il Governo riterrebbe senz'altro opportuno procedere alla congiunzione nel senso proposto dal relatore.

Il sottosegretario di Stato MARONGIU rileva come il disegno di legge n. 2979 miri a consentire il superamento dell'attuale normativa penalistica in materia tributaria che, alla luce dell'esperienza pratica, si è dimostrata insufficiente. La finalità ultima del disegno di legge in titolo è quella di eliminare tutte le attuali ipotesi contravvenzionali e di circoscrivere la repressione penale a fattispecie delittuose connotate da rilevante gravità, sia per le modalità della condotta sia per la loro portata lesiva nei confronti dell'interesse del fisco. In tal modo, il complessivo sistema delle sanzioni in materia tributaria dovrebbe articolarsi su un doppio binario che vedrebbe, da un lato, le sanzioni di tipo amministrativo che dovrebbero trovare applicazione nei confronti degli illeciti di minore rilievo e, dall'altro, le sanzioni penali delle quali dovrebbe farsi uso solamente nei confronti degli illeciti di maggiore importanza.

Il presidente CIRAMI manifesta perplessità, nel merito, per quanto riguarda la formulazione della lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge in titolo, osservando come essa configuri una vera e propria delega in bianco.

Dopo una precisazione del senatore FASSONE, prendono la parola il sottosegretario AYALA e il sottosegretario MARONGIU i quali ribadiscono la posizione favorevole del Governo alla congiunzione del disegno di legge n. 2979 con i disegni di legge nn. 2570 e 206.

Il presidente CIRAMI avverte che si passerà alla votazione della proposta di congiunzione nei termini enunciati.

Il senatore RUSSO annuncia voto contrario alla proposta di congiunzione.

Il senatore CARUSO, a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale, annuncia il voto contrario alla proposta di congiunzione

Il senatore PERA annuncia il voto contrario del Gruppo Forza Italia, ritenendo impropria la soluzione procedurale della congiunzione, sia

in considerazione dei contenuti del disegno di legge n. 2979 sia in considerazione del fatto che il Governo avrebbe potuto senz'altro raggiungere lo stesso obiettivo in modo diverso, attraverso la presentazione di un apposito emendamento al disegno di legge n. 2570.

Il senatore BERTONI, uniformandosi alle indicazioni che provengono dal Governo, annuncia il voto favorevole sulla proposta di congiunzione.

Annunciano poi il voto contrario i senatori CIRAMI e GASPERINI.

Posta ai voti, la proposta di congiungere l'esame del disegno di legge n. 2979 con l'esame dei disegni di legge nn. 2570 e 206 viene infine respinta.

Il presidente CIRAMI rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

(2570) Deputati BONITO ed altri. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori, approvato dalla Camera dei deputati

(206) SALVATO. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori

– e della petizione n. 167 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto sospeso nella seduta anti-meridiana odierna.

Si procede nell'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 8, 9 e 10 del disegno di legge n. 2570, a partire dal subemendamento 8.1/18 derivante dalla trasformazione dell'emendamento 9.25.

Il senatore RUSSO annuncia il voto contrario sul subemendamento 8.1/18, ritenendo inopportuna la depenalizzazione di fattispecie incriminatrici che corrispondono invece a effettive esigenze di tutela proprie della materia societaria. Osserva altresì che si tratterebbe di un intervento privo di coordinamento con i contenuti del testo unico in materia di intermediazione finanziaria di prossima emanazione.

Il senatore GASPERINI non concorda con le considerazioni svolte dal senatore Russo e, evidenziando che la previsione di cui all'articolo 2623, comma 1, n. 3 del codice civile riguarda materia oggetto di una direttiva comunitaria, sottolinea la necessità di tener conto delle indicazioni contenute nella normativa dell'unione europea.

Più in generale, egli considera non condivisibile una visione panpenalistica e, con riferimento alle fattispecie richiamate nel su-

bemendamento in votazione, ritiene inopportuno mantenere in questi casi la previsione della sanzione penale.

Posto ai voti, il subemendamento 8.1/18 è respinto.

Il senatore Antonino CARUSO ritira l'emendamento 10.1.

Il relatore FOLLIERI presenta ed illustra i subemendamenti 8.1/20 e 8.1/21, rilevando come essi siano volti a introdurre nell'emendamento 8.1 ipotesi la cui depenalizzazione era già prevista nel testo dell'articolo 9 del disegno di legge n. 2570.

Il senatore RUSSO annuncia il voto contrario sul subemendamento 8.1/20, osservando l'inopportunità di depenalizzare le ipotesi da esso considerata fra le quali rientra, tra l'altro, la vendita di stampati di cui è stato ordinato il sequestro.

Sul subemendamento 8.1/20 annunciano il voto favorevole i senatori MELONI, GRECO, PERA e il presidente CIRAMI.

Posti separatamente ai voti, sono approvati i subemendamenti 8.1/20 e 8.1/21.

Si riprende quindi l'esame dell'emendamento 8.1/14 che era stato rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

Il senatore GRECO e il senatore CENTARO trasformano gli emendamenti 9.22 e 9.23, rispettivamente, nei subemendamenti 8.1/15 e 8.1/16.

Il senatore RUSSO annuncia il voto contrario sul subemendamento 8.1/14, sottolineando come sia mancato un adeguato approfondimento dei profili problematici ad esso sottesi

Il senatore GASPERINI osserva che il subemendamento in votazione incide su ipotesi contravvenzionali che, nei casi più gravi, sono punite solo con l'arresto da tre a sei mesi e con un'ammenda che può arrivare fino a 8 milioni di lire. Si tratta in conclusione di fattispecie di gravità limitata.

Posto ai voti, il subemendamento 8.1/14 è approvato.

Risultano conseguentemente assorbiti il subemendamento 8.1/15 e, limitatamente alle parole «52 comma 2, 54», il subemendamento 8.1/16.

Posto ai voti per la parte non assorbita, è approvato il subemendamento 8.1/16.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 8.1 nel testo emendato.

Risultano conseguentemente preclusi o assorbiti i restanti emendamenti agli articoli 8 e 9, nonché l'emendamento 11.1, limitatamente alle parole «, dall'articolo 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e» gli emendamenti 18.38 e 18.44.

Posto ai voti è quindi approvato l'emendamento 8.0.2.

Il presidente CIRAMI rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2570**Art. 9.**

Al comma 3 sopprimere la lettera i).

9.13

PASTORE, CENTARO

Al comma 3 sopprimere la lettera l).

9.14

PASTORE, CENTARO

Al comma 3 sopprimere la lettera r).

9.15

IL RELATORE

Al comma 3, alla lettera f) sostituire le parole: «articolo 44» con le altre: «articolo 44, primo comma,».

9.16

PASTORE CENTARO

Al comma 3, sostituire la lettera v) con la seguente:

«v) Articoli 23 e 29 della legge 19 gennaio 1955, n. 25».

9.17

IL RELATORE

Al comma 3, alla lettera f) sostituire le parole: «articoli 54 e 55» con le altre: «articolo 54, primo comma, e articolo 55, primo comma».

9.18

PASTORE, CENTARO

Al comma 3, dopo la lettera mm) inserire la seguente:

«mm-bis). articoli 1 e 2 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43».

9.19

GASPERINI, SPERONI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«mm-bis) articolo 89 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 limitatamente all'articolo 4 comma 2; 4 comma 5 lettere o, p, 4 comma 6, 4 comma 7, 4 comma 8, 4 comma 11; nonchè agli articoli 10, 11, 21, 52 comma 2, 54, 63 comma 4, 78 comma 5;

«mm-ter) articoli 2 e 6 legge 23 ottobre 1960, n. 1369».

9.21

GRECO, CENTARO

Al comma 3, dopo la lettera mm) inserire la seguente:

«mm-bis) articolo 89 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 limitatamente agli articoli 4 comma 2; 4 comma 5 lettere o, p; 4 comma 6; 4 comma 7; 4 comma 8; 4 comma 11; 10; 11; 21; 52 comma 2; 54; 63 comma 4; 78 comma 5».

9.22

GRECO

Al comma 3, dopo la lettera mm) inserire la seguente:

«mm-bis) articolo 89, comma 2, del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, così come modificato dal decreto legislativo n. 242 del 1996, limitatamente alle contravvenzioni relative all'inosservanza degli articoli 52, comma 2, 54, 55 commi 1, 3 e 4; 56, commi 1 e 2; 57 e 58».

9.23

CENTARO

Al comma 3, dopo la lettera mm) inserire le seguenti:

«mm-bis) articoli 15, 23 e 24 del regio decreto 14 luglio 1898 n. 404;

mm-ter) articolo 688 del codice penale;

mm-quater) articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638».

9.24

GRECO, CENTARO

Al comma 3, dopo la lettera mm) inserire le seguenti:

«mm-bis) articoli 15, 23 e 24 del regio decreto 14 luglio 1898 n. 404;

mm-ter) articolo 688 del codice penale;

mm-quater) articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638».

9.100

MELONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Non costituiscono reato e sono trasformati in violazioni amministrative con sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di lire un milione e cinquecentomila ad un massimo di lire cento milioni i reati previsti dalle seguenti norme:

articolo 2623, comma 1, n. 3 del codice civile;

articolo 2631, comma 1 del codice civile;

articolo 2632, comma 2 del codice civile;

articolo 2633 del codice civile;

articolo 2634 del codice civile.

La reiterazione delle condotte, anche non specifica, comporta la decadenza dall'ufficio ovvero il divieto di ricoprirla».

9.25

CARUSO Antonino, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI,
VALENTINO

All'emendamento 8.1, al comma 1, n. 3), sopprimere le parole: «dall'articolo 44 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058».

8.1/11

IL RELATORE

All'emendamento 8.1, al comma 1, n. 3), sostituire le parole: «dagli articoli 23, 29 e 30 della legge 19 gennaio 1955, n. 25» con le altre: «dagli articoli 23 e 29 della legge 19 gennaio 1955, n. 25».

8.1/12

IL RELATORE

All'emendamento 8.1, al comma 1, n. 3, aggiungere in fine le parole: «dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43».

8.1/13

GASPERINI, SPERONI

All'emendamento 8.1, al comma 1, n. 3), aggiungere in fine le parole: «dall'articolo 89 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 limitatamente all'articolo 4 comma 2; 4 comma 5 lettera p, 4 comma 6, 4 comma 7, 4 comma 11; nonchè agli articoli 10, 21, 52 comma 2, 54, 63 comma 4, 78 comma 5 dagli articoli 2 e 6 legge 23 ottobre 1960, n. 1369».

8.1/14

GRECO, CENTARO

All'emendamento 8.1, al comma 1, n. 3), aggiungere in fine le parole: «dall'articolo 89 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 limitatamente agli articoli 4 comma 2; 4 comma 5 lettera p; 4 comma 6; 4 comma 7; 4 comma 11; 10; 21; 52 comma 2; 54; 63 comma 4; 78 comma 5».

8.1./15

GRECO

All'emendamento 8.1, al comma 1, n. 3), aggiungere in fine le parole: «dall'articolo 89, comma 2, del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, così come modificato dal decreto legislativo n. 242 del 1996, limitatamente alle contravvenzioni relative all'inosservanza degli articoli 52, comma 2, 54, 55 commi 1, 3 e 4; 56, commi 1 e 2; 57 e 58».

8.1/16

CENTARO

All'emendamento 8.1, al comma 1, n. 3), aggiungere in fine le parole: «dagli articoli 15, 23 e 24 del regio decreto 14 luglio 1898 n. 404; dall'articolo 688 del codice penale; dall'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638».

8.1/17

GRECO, CENTARO

All'emendamento 8.1, al comma 1, n. 3), aggiungere in fine le parole: «dagli articoli 15, 23 e 24 del regio decreto 14 luglio 1898 n. 404; dall'articolo 688 del codice penale; dall'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638».

8.1/100

MELONI

All'emendamento 8.1, al comma 1, dopo il n. 4), aggiungere il seguente:

«4-bis. Trasformare in illeciti amministrativi i reati di cui agli articoli 2623, comma 1, n. 3, 2631, comma 1 e 2632, comma 2 del codice civile, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di lire un milione e cinquecentomila ad un massimo di lire cento milioni e prevedendo altresì che la reiterazione delle condotte, anche non specifica, comporti la decadenza dall'ufficio ovvero il divieto di ricoprirlo».

8.1/18 CARUSO Antonino, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI, VALENTINO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

«È abrogato l'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645».

8.0.2 CARUSO Antonino, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI, VALENTINO

All'emendamento 8.1, al comma 1, n. 2), dopo la cifra «350» inserire le altre «352, 465, 466».

8.1/20 IL RELATORE

All'emendamento 8.1, al comma 1, n. 2), dopo la cifra «675» inserire le altre «676, 677».

8.1/21 IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. – (*Trasformazione di reati in illeciti amministrativi*). –
1. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie di cui al presente articolo è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni di cui agli articoli 666, 686 e 705 del codice penale, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a lire cinquantamila e non superiori a lire cinque milioni graduate in relazione alla gravità degli illeciti nonchè sanzioni amministrative accessorie;

2) trasformare in illeciti amministrativi i reati di cui agli articoli 350, 498, 527 secondo comma, 654, 663, 663-bis, 664, 675 e 692 primo

comma del codice penale, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a lire centomila e non superiori a lire due milioni graduate in relazione alla gravità degli illeciti;

3) trasformare in illeciti amministrativi, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a lire duecentomila e non superiori a lire cinque milioni, oltre ad eventuali sanzioni accessorie idonee a prevenirli, i reati previsti: dall'articolo 2 della legge 2 agosto 1897 n. 378; dall'articolo 142 del regio decreto 8 maggio 1904 n. 368; dall'articolo 1 della legge 30 giugno 1912 n. 740; dagli articoli 54 e 55 del testo unico approvato con regio decreto 11 luglio 1913 n. 959; dall'articolo 13 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917 n. 148; dall'articolo 4 della legge 19 aprile 1925 n. 475; dagli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 9 luglio 1926 n. 1331 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927 n. 1132; dall'articolo 11 del regio decreto-legge 14 novembre 1926 n. 1923 convertito dalla legge 7 luglio 1927 n. 1495; dall'articolo 20 del testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934 n. 383; dall'articolo 24 della legge 26 aprile 1934 n. 653; dall'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265; dagli articoli 115 e 116 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935 n. 1827 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936 n. 1155; dall'articolo 116 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938 n. 1933 convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 1939 n. 973; dall'articolo 76 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939 n. 1016; dall'articolo 3 della legge 22 giugno 1939 n. 1239; dall'articolo 32 della legge 10 giugno 1940 n. 653; dall'articolo 44 della legge 7 ottobre 1947 n. 1058; dall'articolo 6 della legge 27 maggio 1949 n. 260; dall'articolo 23 della legge 4 aprile 1952 n. 218; dall'articolo 9 della legge 17 maggio 1952 n. 619; dagli articoli 23, 29 e 30 della legge 19 gennaio 1955 n. 25; dall'articolo 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955 n. 797; dall'articolo 14 della legge 14 febbraio 1958 n. 138; dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958 n. 326; dall'articolo 4 della legge 29 novembre 1961 n. 1325; dall'articolo 15 della legge 21 aprile 1962 n. 161; dall'articolo 26 della legge 9 gennaio 1963 n. 9; dagli articoli 54 e 55 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967 n. 223; dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968 n. 488; dall'articolo 14 della legge 29 ottobre 1971 n. 889; dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 640; dall'articolo 11 della legge 2 febbraio 1973 n. 7; dall'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987 n. 67;

4) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958 n. 75 prevedendo la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 9, 10 e 12.

Art. 10.

Sopprimere l'articolo.

10.1 CARUSO Antonino, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI,
VALENTINO

Art. 11.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. – 1. Non costituiscono reato e sono soggette a sanzione amministrativa le violazioni previste dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, dall'articolo 221 del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, dalla legge n. 64 del 1974, dal primo comma dell'articolo 20, lettera a) legge 28 febbraio 1985, n. 47. È conseguentemente modificato l'articolo 1-sexies del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

2. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa della sospensione dell'ordine professionale e dall'albo dei costruttori le violazioni previste dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086.

3. Il rilascio della concessione edilizia in sanatoria estingue il reato contravvenzionale di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, previa acquisizione dei pareri favorevoli previsti nei casi di specie.

4. Il ripristino dello stato dei luoghi estingue il reato.

11.1 GRECO, CENTARO

Art. 18.

Al comma 1, dopo la parola: «711», aggiungere l'altra: «718, 720, 723, 724, 725».

18.38 GRECO, CENTARO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«È abrogato l'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645».

18.44 PASTORE, CENTARO

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 1998

111ª Seduta

Presidenza del Presidente

COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Sales.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Riparto del contributo dello Stato a favore degli Organismi di cui alla tabella A, allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di cui al capitolo 4487 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997

(Parere al Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: favorevole)

(R139 b00, C05ª, 0006º)

Riferisce alla Commissione il presidente COVIELLO, osservando che si tratta della proposta del Ministro del tesoro relativa al riparto degli stanziamenti di cui al capitolo 4487 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1998 che, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 40, della legge collegata alla finanziaria per il 1996, deve essere sottoposta alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione di un parere obbligatorio.

Il Presidente ricorda che, originariamente, facevano capo a tale capitolo le contribuzioni a favore dell'Istituto per la contabilità nazionale, della Fondazione studi sul bilancio statale e del Fondo edifici di culto. Tale ultimo organismo è stato però escluso dall'applicazione della norma citata in sede di approvazione della legge collegata alla finanziaria per il 1997 (articolo 2, comma 178). Restano da ripartire, pertanto, gli stanziamenti – peraltro di modesta entità – relativi agli altri due organismi.

Dopo aver segnalato che l'erogazione è stata ridotta del 20 per cento per effetto dell'articolo 1, comma 44, della stessa legge collegata alla

finanziaria per il 1996, il Presidente conclude sottolineando che, per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare.

Il senatore VEGAS esprime perplessità sulla conferma dello stanziamento a favore degli organismi previsti nel decreto, dato che sono nel frattempo intervenute novità nella attribuzione dei compiti di studio in materia contabile.

Su proposta del presidente COVIELLO, la Commissione esprime infine parere favorevole sul decreto in titolo.

MATERIE DI COMPETENZA

Attuazione delle disposizioni in materia di formazione dei residui passivi

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento e approvazione di relazione)

(R050 001, C05ª, 0001ª)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente COVIELLO illustra le modifiche apportate al testo della proposta di relazione presentata nel corso della precedente seduta.

Il senatore AZZOLLINI dichiara l'astensione del proprio Gruppo sul documento proposto dal Presidente, esprimendo apprezzamento per l'impegno esercitato nel sollecitare il coinvolgimento del Parlamento in merito alle importanti decisioni concernenti l'accertamento dei residui passivi, nonché per l'attenzione dimostrata anche ai contributi offerti nel corso della discussione dai rappresentanti dell'opposizione. Conferma, tuttavia, le proprie riserve sulla discrezionalità esercitata dal Governo in una materia strettamente connessa alle decisioni assunte dal Parlamento in sede di approvazione del bilancio.

La Commissione approva infine lo schema di relazione proposto dal Presidente.

Il senatore FERRANTE chiede che la relazione testè approvata sia tempestivamente inviata anche al Presidente del Consiglio.

Il presidente COVIELLO, assicurata la piena informazione del Governo sui lavori della Commissione, precisa che, ai sensi dell'articolo 50 comma 1, del Regolamento la relazione della Commissione viene trasmessa all'Assemblea e non costituisce atto impegnativo per il Governo.

IN SEDE REFERENTE

(2886) COVIELLO ed altri: Norme per l'attività e il riordino degli enti di promozione imprenditoriale, per la progettazione e realizzazione delle infrastrutture nelle aree depresse e per l'istituzione del fondo per il loro finanziamento

(2975) VEGAS ed altri: Nuove norme in tema di occupazione e sviluppo nelle aree depresse, di crisi e di declino industriale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 gennaio scorso.

Il presidente COVIELLO ricorda che sulla materia oggetto dei disegni di legge in titolo il Governo aveva predisposto uno schema di decreto legislativo in attuazione della delega prevista dalla legge n. 59 del 1996. A suo avviso, l'intenzione di intervenire in tale forma sui temi concernenti l'attività e il riordino degli enti di promozione imprenditoriale a favore delle aree depresse non era condivisibile, tenendo conto del fatto che la Commissione bilancio del Senato aveva già iniziato l'esame di alcuni disegni di legge di analogo contenuto e che altre iniziative legislative sono state presentate o sono in corso di presentazione da parte di diversi gruppi parlamentari. Di tale situazione e del disagio che ne sarebbe derivato in sede parlamentare, egli stesso si è fatto interprete presso il Governo, rappresentando anche le difficoltà relative ai limiti che l'attuazione della delega avrebbe comportato nella definizione del provvedimento.

Esprime quindi soddisfazione per la decisione assunta dal Governo di non procedere all'approvazione dello schema di decreto legislativo e di affrontare la complessa e delicata materia in sede parlamentare. Naturalmente, ciò determina un impegno rilevante per la Commissione, che dovrà assolvere al proprio compito – come in altre occasioni ha dimostrato di saper fare – in modo approfondito e, al tempo stesso, tempestivo.

Il sottosegretario SALES conferma gli impegni assunti dal Governo in occasione del dibattito sulla fiducia che ha avuto luogo nel novembre dello scorso anno, precisando che non tutte le politiche per il Mezzogiorno si esauriscono e trovano attuazione nella istituzione di uno o più organismi di promozione imprenditoriale. Con riferimento alla scelta dello strumento legislativo con cui attuare tali impegni, il Governo ha preso in considerazione sia l'esigenza di provvedere con urgenza sia quella di realizzare attorno alle proprie proposte il necessario consenso. È stato deciso, in fine, di privilegiare la ricerca del consenso che potrà adeguatamente avere luogo attraverso l'approfondimento che sarà compiuto nelle varie sedi parlamentari.

Ritiene che la nuova strumentazione per l'intervento nel Mezzogiorno dovrà essere caratterizzata da autentiche novità e da snellezza operativa: gli organismi attualmente esistenti appaiono troppo numerosi ed è essenziale determinare forme di sinergia tra di essi, allo scopo di evitare ogni spreco di risorse. Precisa che, in esito alla riflessione parla-

mentare, il Governo si riserva eventualmente di riprendere in considerazione l'ipotesi di un decreto legislativo al fine di giungere ad una soluzione normativa in tempi rapidi.

Il presidente COVIELLO, ribadito il proprio apprezzamento per la posizione assunta dal Governo, auspica la presentazione di un disegno di legge dello stesso Governo o comunque la definizione di una precisa linea sulla materia oggetto dei disegni di legge di iniziativa parlamentare. Ciò appare essenziale per la realizzazione di un proficuo rapporto di collaborazione tra Governo e Parlamento da cui possa scaturire una efficace regolazione dell'intervento nelle aree depresse.

Il senatore AZZOLLINI esprime il proprio netto dissenso su talune dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio concernenti il ruolo del Parlamento in tale vicenda. A suo avviso non è corretto, sul piano dei rapporti istituzionali, stabilire una sorta di termine temporale allo scadere del quale, in mancanza di una deliberazione parlamentare, il Governo darebbe luogo ad un proprio autonomo intervento normativo.

Considera necessario invece l'approfondimento che si sta svolgendo presso la Commissione su una materia così delicata e su cui occorre riflettere anche sulla base delle esperienze estremamente significative del passato: troppe volte gli interventi a favore del Mezzogiorno sono stati assunti in modo affrettato con conseguenze estremamente negative. Dovrebbe essere quindi interesse del Governo partecipare in modo costruttivo alla discussione che è in corso di svolgimento presso la Commissione. Si ha invece l'impressione che la preoccupazione principale dell'Esecutivo sia quella di risolvere, attraverso fatti compiuti, problemi e conflittualità che esistono al proprio interno e all'interno della maggioranza.

Assicura che l'opposizione darà il suo contributo per un lavoro proficuo e che non sottovaluterà l'esigenza di giungere ad una conclusione positiva in tempi rapidi.

Il senatore AMORENA sottolinea lo stato di estrema confusione nel quale si è fino ad oggi svolto il dibattito politico attorno ai nuovi strumenti di intervento nel Mezzogiorno. All'interno del Governo sono emerse posizioni molto divaricate e prive di motivazioni seriamente argomentate. In particolare, sarebbe opportuno che i fautori del cosiddetto intervento «dal basso», tra i quali lo stesso sottosegretario Sales, si ponessero il problema della scarsa adeguatezza dei soggetti chiamati a promuovere lo sviluppo nel Mezzogiorno, come è dimostrato dalla recente vicenda concernente la emissione di titoli da parte del comune di Napoli.

Il senatore FERRANTE concorda con le osservazioni formulate dal Presidente, anche se non ritiene essenziale la presentazione di un disegno di legge del Governo in materia.

Ricorda quindi che in sede di unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio sono state già compiute scelte abbastanza precise sugli as-

setti istituzionali che concernono l'intervento nelle aree depresse, particolarmente in ordine alle funzioni del CIPE, della cabina di regia e alla istituzione di uno specifico dipartimento. Sugli ulteriori interventi di carattere normativo è invece necessario un ulteriore approfondimento che deve aver luogo sulla base di un confronto tra Governo e Parlamento volto ad evitare ogni possibile conflittualità. Non esclude, infine, la presentazione di un disegno di legge da parte del proprio Gruppo.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente COVIELLO avverte che la Commissione sarà convocata domani Giovedì 19 febbraio 1998 alle ore 14 per il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2886 e 2975.

La seduta termina alle ore 16,35.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 1998

119^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ANGIUS

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Pennacchi.

La seduta inizia alle ore 15,20.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina del presidente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (n. 59)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14: favorevole)

(L014 078, C06^a, 0009^o)

Riferisce alla Commissione il senatore MONTAGNA, il quale, nell'illustrare la proposta di nomina del dottor Michele Tedeschi a Presidente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ripercorre il *curriculum* del candidato, motivando le ragioni della proposta di esprimere parere favorevole. Tuttavia ritiene opportuno che il Sottosegretario informi la Commissione circa gli orientamenti del Governo sul futuro gestionale e organizzativo dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in vista di un suo rilancio.

Interviene in discussione generale il senatore VENTUCCI, il quale rileva che le candidature a ricoprire incarichi ai vertici degli enti pubblici non sembrano molto innovative rispetto al passato, pur nei mutati scenari politici. Tuttavia condivide l'esigenza di rilanciare l'Istituto Poligrafico, dando il giusto risalto alle grandi potenzialità professionali presenti in tale ente. Con questo spirito, preannuncia il voto favorevole dei senatori di Forza Italia sulla proposta di nomina in esame.

Non essendoci altre richieste di intervento in discussione generale, il Presidente ANGIUS dà la parola al Sottosegretario Pennacchi.

Il Sottosegretario PENNACCHI dichiara che la proposta di nomina del dottor Michele Tedeschi va inquadrata in un piano di rilancio dell'Istituto Poligrafico dello Stato, attuato attraverso una profonda riorganizzazione delle attività industriali e una incisiva ristrutturazione societaria e finanziaria dell'ente.

Infatti l'analisi della struttura industriale, finanziaria, patrimoniale e societaria del gruppo Poligrafico, prosegue il Sottosegretario, ha consentito di individuare l'esistenza di livelli di efficienza molto insoddisfacenti, del progressivo deterioramento dei margini operativi e dello squilibrio tra struttura finanziaria e patrimoniale.

Il completamento del rinnovo del *management* e degli incarichi di vertice è finalizzato, inoltre, alla realizzazione di un piano di ristrutturazione aziendale che consenta all'Istituto di operare con prezzi allineati a quelli praticati da aziende che operano su mercati analoghi. In generale il Governo ritiene che l'attuale struttura e organizzazione dell'Istituto non consenta di invertire un andamento dei conti certamente negativi. Va inoltre evidenziato che alla crescita del gruppo operata negli anni Ottanta non ha corrisposto un corrispondente aumento della redditività. L'azione di rilancio dell'Istituto sarà perseguita attraverso il riassetto delle attività industriali, e la trasformazione in società per azioni. Per quanto riguarda, invece, i profili più strettamente gestionali appare essenziale definire un più adeguato meccanismo di formazione dei prezzi e gli strumenti per una corretta pianificazione e analisi dei costi.

Interviene nuovamente il senatore VENTUCCI, il quale preannuncia un netto dissenso rispetto a progetti di ristrutturazione che non tengano in giusto conto il significativo rilievo in termini occupazionali dell'intera struttura del gruppo Poligrafico dello Stato.

In sede di dichiarazione di voto, il senatore ROSSI, dopo aver ricordato che il Governo non ha ancora risposto alle numerose interrogazioni presentate dalla Lega Nord per la Padania indipendente sulla disastrosa gestione del Poligrafico dello Stato, rileva che l'esposizione del Sottosegretario fornisce un quadro talmente negativo della gestione dell'Istituto da far dubitare che la semplice sostituzione del Presidente possa costituire uno strumento per rilanciare l'ente. Chiede quindi quali sono i poteri affidati al nuovo Presidente e se il Governo intenda operare per ricercare le responsabilità dell'attuale crisi. Per tutti questi motivi preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di nomina.

Interviene quindi il senatore BIASCO, il quale ricorda di aver già in passato sollecitato il Governo a rispondere in Parlamento sul futuro dello stabilimento del Poligrafico in provincia di Foggia e sugli obiettivi che tale ente intendeva perseguire nello stesso territorio. Prendendo atto della consapevolezza del Governo che la gestione del Poligrafico ha assunto fin qui un carattere fallimentare, ritiene necessario proporre alla guida di tale ente una personalità che possieda una maturata esperienza nel settore produttivo proprio dell'Istituto. Al di là della valutazione del *curriculum* della personalità proposta, non ritiene che tali caratteristiche

siano proprie della candidatura avanzata dal Governo. Preannuncia quindi il proprio voto contrario.

Il senatore ALBERTINI dichiara il voto favorevole di Rifondazione comunista sulla proposta di nomina, ma chiede assicurazioni al Governo che la ristrutturazione e il rilancio dell'Istituto siano attuati non mettendo in discussione il carattere pubblico dell'Ente stesso.

Interviene quindi il senatore MANTICA, il quale dopo aver preannunciato il voto di astensione dei senatori di Alleanza nazionale sulla proposta di nomina, chiede al Sottosegretario di chiarire se la progressiva razionalizzazione del gruppo implichi anche la dismissione di attività non ritenute strategiche. Chiede infine al Sottosegretario di fornire informazioni circa gli emolumenti percepiti dal Presidente del Poligrafico.

A giudizio del senatore BONAVITA l'obiettivo di rilancio dell'Istituto Poligrafico dello Stato appare pienamente condivisibile, così come appare adeguato a tale obiettivo la proposta di nomina avanzata dal Governo. Preannuncia quindi il voto favorevole dei senatori della Sinistra democratica sulla proposta di nomina.

Il sottosegretario PENNACCHI, ad integrazione di quanto già dichiarato, fa presente che i poteri del Presidente del Poligrafico e Zecca dello Stato, secondo la disciplina vigente, appaiono al momento adeguati a guidare il processo di razionalizzazione e ristrutturazione. Dichiara inoltre che gli emolumenti del Presidente sono stabiliti in base alla disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967 n. 806 e che il Governo è orientato a rivalutare la cifra fissata nel 1991. Conclude sottolineando la piena disponibilità del Governo a valutare i suggerimenti e le proposte avanzate in sede parlamentare per il rilancio dell'Istituto.

Il Presidente ANGIUS, dopo aver ringraziato il Sottosegretario per gli elementi informativi forniti, dichiara aperta la votazione.

Viene messa ai voti, per scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole che è approvata, risultando 11 voti favorevoli, 2 astenuti e 2 voti contrari.

Partecipano alla votazione i senatori ALBERTINI, ANGIUS, BIASCO, BONAVITA, BOSELLO, D'ALÌ, DONISE, MANTICA, MONTAGNA, PASQUINI, ROSSI, SARTORI, STANISCIA, THALER AUSSERHOFER e VENTUCCI.

La seduta termina alle ore 15,55.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 1998

168^a Seduta

Presidenza del Presidente
OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Masini.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2605) DE LUCA Athos ed altri: Trasformazione dell'Istituto di fisica in via Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore LORENZI avverte di aver predisposto, sulla base del dibattito svoltosi, un nuovo testo del disegno di legge, che intende risolvere alcuni problemi emersi e assicurare una maggiore copertura finanziaria, fermo restando che il futuro Museo dovrà auspicabilmente acquisire autonomi introiti in conformità alle norme recentemente introdotte per i musei statali.

La Commissione delibera quindi, senza discussione, di adottare il testo del relatore a testo base, quindi, su proposta del PRESIDENTE, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a tale testo a lunedì 23 febbraio, alle ore 12.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, è ripresa alle ore 15,45.

AFFARE ASSEGNATO

Schema di decreto legislativo concernente «Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi d'istituto delle istituzioni scolastiche autonome»

(Esame ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)
(R050 002, C07^a, 0002^a)

Il relatore BISCARDI ricorda in primo luogo che la legge 15 marzo 1997, n. 59 (cosiddetta «Bassanini 1»), all'articolo 21, comma 16, ha delegato il Governo a emanare un decreto legislativo per il conferimento della qualifica dirigenziale ai capi degli istituti scolastici, contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte degli istituti stessi. Dopo aver illustrato brevemente i criteri direttivi per l'esercizio della delega – fra i quali sottolinea in particolare l'attribuzione della dirigenza ai capi di istituto attualmente in servizio, che siano assegnati ad una scuola autonoma e frequentino un apposito corso di formazione – fa presente che sullo schema di decreto legislativo la legge n. 59 non prevede l'espressione del parere parlamentare. Tuttavia, accogliendo i rilievi formulati da diversi Gruppi durante l'esame in seconda lettura presso la Commissione del disegno di legge Bassanini, il Ministro Berlinguer si impegnò comunque a trasmettere alle Camere lo schema di decreto prima della sua emanazione. Il documento così pervenuto è ora assegnato alla Commissione ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento.

Il relatore passa quindi ad illustrare il contenuto dello schema (costruito con la tecnica della novella al decreto legislativo n. 29 del 1993 sul pubblico impiego, al quale aggiunge tre nuovi articoli), osservando in primo luogo che esso non indica quali, fra le vigenti norme del testo unico della scuola, debbano intendersi abrogate.

Il nuovo articolo 25-*bis* del decreto n. 29 prevede l'istituzione di un ruolo regionale (e non più nazionale) per i dirigenti scolastici, con una scelta da giudicare positivamente, specie nella prospettiva della ristrutturazione del Ministero.

Il relatore menziona poi l'istituzione dei nuclei di valutazione regionali ivi prevista e segnala l'opportunità di rendere esplicito che ai dirigenti scolastici si applicano le norme sulla responsabilità previste in via generale dal decreto legislativo n. 29 per la dirigenza statale.

L'articolo 25-*ter* ribadisce al comma 1 la connessione fra la assunzione della qualifica di dirigente e la preposizione alle scuole dotate di autonomia, già affermata dalla legge di delega. La questione solleva perplessità, perchè non si comprende cosa accadrebbe, ad esempio, se un preside fosse trasferito da un istituto dotato di autonomia ad un altro privo di tale qualifica e viceversa. Altri dubbi riguardano i possibili effetti del giudizio conclusivo di corsi di formazione sulla graduatoria del personale.

Quanto ai corsi di formazione previsti per il conferimento della qualifica di dirigente ai capi di istituto in servizio, andrebbe chiarito se la frequenza ad essi è distribuita nel tempo o aperta contestualmente a tutti coloro che ne abbiano i requisiti, soluzione a suo dire più equa ed

opportuna. Dal momento poi che lo schema non reca alcuna indicazione circa la durata e i contenuti del corso di formazione, facendo rinvio ad un decreto ministeriale, il relatore auspica una maggiore precisione della disciplina, paventando, alla luce delle esperienze passate, i risultati di una eccessiva discrezionalità conferita all'amministrazione scolastica. È infine opportunamente equiparata alla dirigenza scolastica la direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, materie queste sulle quali, come è noto, il Parlamento ha avviato un processo di riforma.

Il relatore segnala poi la necessità di un intervento di *drafting* legislativo per i due primi commi dell'articolo 25-ter, recanti la disciplina transitoria relativa ai capi di istituto in servizio, che potrebbe essere preferibile collocare in un articolo a sè.

Passando all'articolo 28-bis, dedicato alla disciplina a regime per il reclutamento dei dirigenti scolastici, il relatore fa presente che il corso concorso ivi previsto si articola in quattro fasi, la prima delle quali è una selezione per titoli. Al riguardo, egli auspica che venga fissato un requisito di titoli per l'ammissione molto alto, onde realizzare una forte selezione iniziale dei candidati, in mancanza della quale il successivo svolgimento del concorso incontrerebbe forti difficoltà. Giudica poi molto opportuna l'introduzione, dopo la selezione per titoli e il concorso di ammissione, di un periodo di formazione; occorrerebbe però risolvere il problema di quel personale collocato in aspettativa per ragione di carattere istituzionale, che potrebbe trovarsi nella impossibilità di frequentare tali attività di formazione. In conclusione, osserva che il decreto legislativo dovrà essere puntualmente cogente, poichè la sussistenza di spazi di assoluta discrezionalità amministrativa potrebbe condurre ad esiti confliggenti con gli obiettivi perseguiti dal legislatore. Avverte infine che si riserva di sottoporre alla Commissione uno schema di risoluzione, alla luce dell'andamento del dibattito.

Il senatore BRIENZA chiede se l'articolo 25-ter, comma 2, comporti una possibile selezione dei presidi ammessi ai corsi di formazione, alcuni dei quali potrebbero così non ottenere la dirigenza.

Dopo che il relatore BISCARDI ha risposto di ritenere possibile tale interpretazione, si apre il dibattito.

Il senatore BRIGNONE giudica affrettato affrontare il nodo della dirigenza per i capi di istituto, mentre ancora non sono stati definiti i requisiti dimensionali ed i criteri per il conferimento della autonomia agli istituti, che ne costituiscono in certo modo il presupposto. La giusta esigenza di un incremento stipendiale ai presidi maggiormente impegnati poteva essere risolta per altre vie diverse dal conferimento della dirigenza, che porta con sè varie altre conseguenze. Soprattutto, il testo in esame lascia irrisolto il quesito di fondo se la dirigenza sia una qualifica assegnata alla singola persona, ovvero sia legata alla titolarità di un istituto autonomo: nel secondo caso – si chiede – se una scuola, perdendo

alunni, scendesse al di sotto dei requisiti per l'autonomia, il suo preside perderebbe forse la qualifica di dirigente? Va poi segnalato che sta già montando un sordo conflitto fra presidi e fra direttori didattici, in vista del raggiungimento degli agognati – ma ancora sconosciuti – parametri dell'autonomia. Per le suesposte ragioni, esprime vive perplessità sul testo in esame.

Per il senatore RESCAGLIO il problema da risolvere non è solo quello della retribuzione per i presidi, ma anche quello – ben più vasto – di una valorizzazione del loro ruolo. Dopo aver ricordato che occorre offrire una risposta soddisfacente ai presidi incaricati, i quali la attendono da anni svolgendo nel contempo un lavoro sovente di grande qualità, si sofferma sulla formazione professionale che dovrebbe venire assicurata ai presidi, rilevando come fino ad oggi essa sia stata quasi esclusivamente concentrata sui profili della gestione amministrativa. Occorre invece integrarla con un forte aggiornamento culturale, in vista della definizione di una nuova figura di preside quale animatore del progetto culturale specifico dell'istituto cui è preposto. In relazione a ciò, segnala l'esigenza di conferire adeguato rilievo, nella valutazione dei titoli, agli studi e alle pubblicazioni prodotte dai presidi, che sovente hanno offerto spunti illuminanti per la comprensione della odierna realtà scolastica.

Il senatore OCCHIPINTI condivide le osservazioni del relatore e del senatore Brignone, con particolare rilievo alle cruciali questioni dei riflessi dei corsi di formazione sulla graduatoria finale e del legame fra conferimento della qualifica dirigenziale e autonomia dell'istituto. Dichiarando poi di ritenere decisamente inadeguata la soluzione prospettata per i presidi incaricati nel comma 3 dell'articolo 28-bis, che sostanzialmente li pone sullo stesso piano del personale docente in servizio da sette anni. A suo avviso, dal momento che la gran parte dei presidi incaricati presta da molti anni un servizio prezioso, si potrebbe aumentare senza problemi da tre a cinque anni il requisito di ammissione ed esentarli nel contempo dal concorso, consentendo cioè loro l'accesso diretto al periodo di formazione.

Il PRESIDENTE avverte che, a causa dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, occorre porre termine alla seduta e rinviare il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,30.

TESTO PREDISPOSTO DAL RELATORE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 2605

Art. 1.

1. Nel centenario della Società italiana di fisica, la palazzina di proprietà del demanio, sita a Roma, in Via Panisperna, 89, attualmente utilizzata dagli uffici del Ministero dell'interno, viene dedicata alla memoria di Enrico Fermi ed al suo gruppo di scienziati e ricercatori che qui ottennero risultati rivoluzionari per la storia della ricerca scientifica e destinata a Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche «Enrico Fermi», quale istituto autonomo del Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. Con la creazione del Museo storico della fisica sono ripristinati gli ambienti originali dell'aula magna, della biblioteca, dei laboratori e del Museo.

3. L'ordinamento del Museo è disciplinato con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali. Il direttore del Museo è nominato con decreto del Ministro fra i professori ordinari dell'università di Roma «La Sapienza», emanato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

4. Per l'istituzione del Museo è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per il 1998, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

5. Per il funzionamento del Museo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per il 1998 e lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1999, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4 dell'articolo 1, pari a lire 3 miliardi per il 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5 dell'articolo 1, pari a lire 500 milioni per il 1998 e lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni del bilancio.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 1998

161ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

Interviene il ministro dei lavori pubblici Costa.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti per l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori (n. 206)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, C08ª, 0020ª)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Nel prosieguo della discussione generale, interviene il senatore ERROI, il quale esprime forti perplessità sulla norma del provvedimento che introduce la liberalizzazione sino alla soglia dei 300 milioni. Tale disposizione rischia di accelerare il fenomeno del lavoro nero. Si sofferma quindi sul problema dell'attrezzatura tecnica e della competenza dei comitati, rilevando come occorra eliminare i rischi di possibili disomogeneità nella valutazione dei requisiti delle imprese tra le varie regioni. Fa poi presente la necessità di riconsiderare la classificazione delle opere di depurazione e potabilizzazione, data l'altissima specializzazione che esse richiedono, e di costituire una categoria generale di opere a difesa dell'ambiente. Infine, auspica che il Governo, nel procedere all'emanazione del regolamento, tenga conto della evoluzione in atto sulla materia in sede europea.

Il senatore LAURO ritiene che il provvedimento debba essere rivisto alla luce della imprescindibile esigenza di porre le aziende del nostro paese in condizione di poter competere con quelle europee. Sotto tale profilo, infatti, il documento in esame appare carente, soprattutto

perchè non dispone nulla in materia di *project financing* e *general contractors*. Più in particolare, esprime preoccupazione per l'esplosione del fenomeno del lavoro nero nel Mezzogiorno, per ovviare al quale occorre introdurre misure di defiscalizzazione a favore delle imprese. Avverte quindi che il suo Gruppo si riserva di sottoporre alla Commissione uno schema di parere diverso da quello ipotizzato dal relatore nella sua esposizione introduttiva.

Il senatore BESSO CORDERO, pur apprezzando l'operato del Ministro, ritiene che una materia tanto delicata, sulla quale questa Commissione è chiamata ad esprimere un semplice parere non vincolante, richieda un esame più approfondito e pertanto invita il Ministro a tenere conto delle indicazioni che la Commissione fornirà.

Nel merito, dichiara di condividere pienamente l'intervento del senatore Erroi, apprezzando in particolare la critica da lui svolta alla decisione di liberalizzare il sistema sino alla soglia dei 300 milioni. Si sofferma quindi sui rischi di tale operazione e successivamente esprime perplessità anche sul sistema di revisione delle imprese, che può generare una sclerosi del comparto, in attesa che la nuova normativa vada a regime. Infine, raccomanda particolare attenzione al problema della parità di trattamento tra le imprese nelle varie regioni.

Il senatore VEDOVATO esprime in termini generali un giudizio favorevole sul provvedimento in esame, pur rilevando che rimane aperto il problema di garantire una maggiore coerenza tra le varie norme che disciplinano la materia ed in particolare con la legge n. 109 del 1994, di recente rivisitata da questo ramo del Parlamento con l'approvazione del disegno di legge n. 2288. Paventa quindi rischi di rinvio dell'entrata in vigore di un nuovo sistema di qualificazione, anche se comprende la necessità di rendere comunque operativo il sistema a breve termine: si tratta perciò di trovare un equilibrio tra queste due esigenze. Auspica una più puntuale calibratura nella riduzione delle categorie di importo, nonchè una più rapida soluzione al problema della informatizzazione del casellario. Non condivide invece le perplessità manifestate dai senatori Erroi e Besso Cordero sulla liberalizzazione sino ai 300 milioni, che invece ha il pregio di rendere più snello il sistema. Piuttosto, occorrerebbe intervenire sulle fasce, riducendo i differenziali tra le stesse.

Dopo aver osservato che occorre ormai una disciplina specifica in materia di *general contractors*, ritiene che si potrebbe introdurre il criterio della valutazione del giro di affari complessivo, più puntuale rispetto a quello del fatturato. Per quanto attiene i patteggiamenti, appare necessario invece chiarire la decorrenza della normativa e fare maggiore attenzione alla coerenza con le leggi vigenti. A tale riguardo, chiede maggiore attenzione al coordinamento tra le norme contenute nello schema di regolamento in esame e quelle relative al decentramento delle funzioni statali, contenute nella legge Bassanini.

Il senatore BORNACIN si associa alle preoccupazioni espresse dai senatori Erroi e Besso Cordero sulla questione del tetto dei 300 milioni,

che, soprattutto in provincia, dove l'importo medio dei lavori è inferiore ai 200 milioni, assumerebbe proporzioni preoccupanti. Paventa anche i rischi di ritardi nel potenziamento delle strutture e quindi nella qualificazione delle imprese e concorda con il senatore Erroi anche sulla questione delle attrezzature tecniche.

Il senatore DI PIETRO fa presente preliminarmente che l'Albo nazionale costruttori, così come concepito sinora, ha rappresentato un «carrozzone» inutile e distorsivo del mercato. Questa dovrebbe essere l'occasione per introdurre una profonda riforma dell'Albo; se non si vuole riformare radicalmente l'Albo, è meglio non provvedere affatto. Tra l'altro, la legge Merloni prevede l'abolizione dell'Albo a partire dal 1999: sotto tale profilo, non si comprende che senso abbia l'introduzione di questo regolamento, se non quello di procedere alla nomina dei componenti dei comitati, per poi tornare indietro tra un anno (a meno che non si voglia già da ora prendere atto che la norma della Merloni che abolisce l'Albo resterà inadempita).

Ma a parte la legge Merloni, non si può davvero prescindere dalla direttiva comunitaria che sarà presto approvata con efficacia vincolante nei paesi membri, la quale prevede il sistema di qualificazione europea da introdurre entro l'anno 2000. Anche sotto tale profilo, l'approvazione di questo regolamento sembra quindi inutile. Tra l'altro, esso è suscettibile di ricorsi giurisdizionali, dal momento che eccede i limiti della legge Bassanini.

Nel merito, esprime perplessità sul mantenimento di questo «carrozzone» in un'epoca in cui si vogliono introdurre criteri di snellezza, efficacia e trasparenza nell'operato della pubblica amministrazione. Sotto tale profilo, dovrebbe essere profondamente rivisitata la funzione del comitato, che non deve ripetere il controllo delle pratiche già effettuato dalle strutture tecniche del Ministero, bensì limitarsi all'esame delle pratiche sulle quali vi sia divergenza di vedute e quindi sostanzialmente occuparsi solo delle anomalie. Inoltre la composizione dei comitati deve essere più snella, in particolare depurandola dalla inutile presenza di avvocati dello Stato e consiglieri di Stato.

Sul patteggiamento, atteso che è ormai pacifico in dottrina e giurisprudenza che tale istituto consiste nel concordare la pena per evitare il processo senza che ciò equivalga ad ammissione di responsabilità, occorre fare attenzione al pericolo che la disposizione contenuta nel regolamento possa determinare l'eccessiva proliferazione di tale fenomeno, creando oltretutto disparità di trattamento tra imprenditori e funzionari. Tra l'altro, non convince neppure la questione della decorrenza. È bene che prevalga sia nella normativa che nelle convinzioni dell'opinione pubblica l'importanza della distinzione tra l'impresa e l'imprenditore in quanto tale. Un'impresa – che è fatta anche di lavoratori – non può essere valutata negativamente in ragione della figura dell'imprenditore.

Dopo aver ritenuto che il casellario debba avere una funzione meramente costitutiva ed essere aperto solo ai soggetti interessati, si sofferma anch'egli sul problema della liberalizzazione sino ai 300 milioni esprimendo forti perplessità. A suo avviso, sarebbe preferibile ridurre ta-

le soglie a 150 milioni e restringere nel contempo le fasce superiori, in quanto la loro eccessiva ampiezza può determinare disparità di trattamento.

Conclude comunque invitando il Ministro a meglio valutare la necessità di introdurre oggi questo tipo di regolamento.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C08ª, 0025ª)

Il PRESIDENTE avverte che il disegno di legge n. 3053, all'ordine del giorno delle sedute della Commissione di questa settimana, già assegnato in sede referente, è stato dalla Presidenza del Senato nuovamente deferito in sede deliberante. L'ordine del giorno per la seduta di domani, pertanto, deve intendersi modificato in tal senso.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 1998

143ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,10.

*IN SEDE REFERENTE***(278) CUSIMANO ed altri. – Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari****(1633) FUSILLO e BEDIN. – Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e servizi di sviluppo in agricoltura****(2274) Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari****(2630) LA LOGGIA ed altri. – Riforma dell'ordinamento dei consorzi agrari**

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto: proposta di assorbimento nel disegno di legge n. 2274 dei disegni di legge nn. 278, 1633 e 2630)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'11 febbraio scorso, in allegato alla quale – ricorda il PRESIDENTE – sono pubblicati gli emendamenti (tutti già illustrati) al disegno di legge n. 2274, adottato dalla Commissione quale testo base. Egli dà quindi conto della presentazione di due nuovi emendamenti (7.16-*bis* e 9.4), sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole a condizione che vengano approvati entrambi, contenendo il secondo la copertura finanziaria del primo.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Senza discussione, con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.1, 1.4, 1.2, 1.5 e 1.6, sui quali – ricorda il PRESIDENTE – il Relatore e il Sottosegretario hanno espresso parere contrario; accoglie invece l'articolo 1.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Sull'emendamento 2.1, soppressivo dell'intero articolo, interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore ANTOLINI, a giudizio del quale i consorzi agrari debbono operare nell'interesse dei soci e non della nazione e non possono pertanto essere volti all'adempimento di scopi sociali.

L'emendamento 2.1, sul quale – ricorda il PRESIDENTE – il Relatore e il Sottosegretario hanno espresso parere contrario, è quindi posto ai voti e respinto.

Il senatore PREDA ritira l'emendamento 2.4.

Senza discussione, con separate votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 2.2 e 2.3, sui quali – ricorda il PRESIDENTE – il Relatore e il Sottosegretario hanno espresso parere contrario; accoglie invece l'articolo 2.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Senza discussione, con separate votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 3.3, sul quale – ricorda il PRESIDENTE – il Relatore e il Sottosegretario hanno espresso parere contrario; accoglie l'emendamento 3.10 (sul quale – ricorda il PRESIDENTE – il Sottosegretario ha espresso parere favorevole), con conseguente assorbimento degli emendamenti 3.7, 3.1, 3.12 e 3.16; respinge gli emendamenti 3.14 (identico al 3.17, che – in assenza del proponente è fatto proprio dal senatore RECCIA al fine di evitarne la decadenza) e 3.4, sui quali – ricorda il PRESIDENTE – il Relatore e il Sottosegretario hanno espresso parere contrario; accoglie gli emendamenti 3.8 e 3.9 (identico al 3.11 e al 3.13-bis), sui quali – ricorda il PRESIDENTE – il Relatore e il Sottosegretario hanno espresso parere favorevole, con conseguente preclusione degli emendamenti 3.2, 3.15, 3.6 e 3.5 ed assorbimento del 3.4-bis. La Commissione accoglie infine l'articolo 3 nel suo complesso, come modificato.

Posto ai voti, risulta invece respinto l'emendamento 3.0.1, aggiuntivo di un articolo dopo l'articolo 3, sul quale – ricorda il PRESIDENTE – il Relatore e il Sottosegretario hanno espresso parere contrario.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Sull'emendamento 4.4 (nuovo testo) il relatore FUSILLO esprime parere favorevole, suggerendo peraltro di modificare, al comma 2, l'ordine dei Ministeri coinvolti nella assunzione dei provvedimenti di vigilanza, ponendo al primo posto il Ministero per le politiche agricole.

Il senatore PREDA, proponente dell'emendamento, accoglie tale suggerimento e riformula conseguentemente l'emendamento. Ribadisce

peraltro che l'iniziativa dei provvedimenti spetta comunque al Ministero del lavoro, che deve trasmettere i relativi atti al Ministero per le politiche agricole.

Sull'emendamento 4.4 (nuovo testo), come riformulato, il sottosegretario BORRONI si rimette alla Commissione.

Per dichiarazione di voto contraria interviene quindi il senatore RECCIA, il quale dichiara di preferire il testo dell'articolo 4 del disegno di legge n. 2274. L'emendamento stravolge infatti l'impianto complessivo del provvedimento per quanto attiene ai profili della vigilanza, con riferimento ai quali gli addetti ai lavori avevano espressamente richiesto di non essere sottoposti al Ministero del lavoro. Esprime quindi stupore per la decisione del Rappresentante del Governo di rimettersi alla Commissione su un emendamento fortemente penalizzante e del tutto incoerente rispetto al provvedimento nel suo complesso.

Il senatore BETTAMIO, premesso che a suo giudizio la vigilanza sui consorzi dovrebbe essere affidata alle regioni, chiede chiarimenti in ordine alla modifica proposta dal Relatore, posto che – come ha ricordato lo stesso senatore Preda – l'iniziativa spetta comunque al Ministero del lavoro.

Il senatore PREDA, preannunciando il proprio voto favorevole, chiarisce i presupposti della iniziativa spettante al Ministero del lavoro sui provvedimenti di vigilanza; ricorda peraltro che, se i consorzi intendono diventare imprese a tutti gli effetti, non possono eludere le forme normali di vigilanza sulle società cooperative.

L'emendamento 4.4 (nuovo testo) è infine posto ai voti ed accolto, come riformulato, con conseguente preclusione degli emendamenti 4.5, 4.2 e 4.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Sull'emendamento 5.19 (nuovo testo), il sottosegretario BORRONI esprime parere favorevole.

Tale emendamento, posto ai voti, risulta accolto.

Senza discussione, con separate votazioni, la Commissione respinge invece gli emendamenti 5.24 (identico al 5.27, fatto proprio – in assenza del presentatore – dal senatore RECCIA al fine di evitarne la decadenza), 5.3 (fatto proprio – in assenza del presentatore – dal senatore BETTAMIO al fine di evitarne la decadenza) e 5.11, sui quali – ricorda il PRESIDENTE – il Relatore e il Sottosegretario hanno espresso parere contrario.

Il senatore PREDA dichiara poi di ritirare gli emendamenti 5.12, 5.13 (nuovo testo), 5.14 e 5.15 (nuovo testo), tutti relativi alla questione

del personale, in considerazione del fatto che su alcuni di essi la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Resta tuttavia in attesa che, in vista dell'esame del provvedimento in Assemblea, il Governo fornisca chiarimenti sulle unità di personale da mettere in cassa integrazione, dal momento che la relazione tecnica al disegno di legge n. 2274 la prevede per 200 unità mentre essa sarebbe necessaria per circa 250-280 unità.

Il presidente SCIVOLETTO si dichiara d'accordo al ritiro dei suddetti emendamenti. Ritiene tuttavia indispensabile che il Governo utilizzi il tempo che inevitabilmente trascorrerà tra la conclusione dell'esame in sede referente del provvedimento e la sua trattazione in Assemblea per rinvenire adeguata copertura finanziaria al fine di assicurare il trattamento della cassa integrazione a tutte le unità di personale interessato.

Il sottosegretario BORRONI si assume l'impegno di verificare le condizioni di una copertura finanziaria complessiva.

Su richiesta del senatore CUSIMANO, il presidente SCIVOLETTO preannuncia, in caso contrario la ripresentazione degli emendamenti in questione, sui quali richiederà il consenso di tutti i rappresentanti dei Gruppi.

Il relatore FUSILLO, preso atto del ritiro degli emendamenti, ricorda di essersi rimesso alla Commissione condividendo nel merito le finalità degli emendamenti stessi.

Senza discussione, con separate votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 5.2 (fatto proprio – in assenza del presentatore – dal senatore BETTAMIO al fine di evitarne la decadenza), 5.9 e 5.25, sui quali – ricorda il PRESIDENTE – il Relatore e il Sottosegretario hanno espresso parere contrario.

Sull'emendamento 5.28, il PRESIDENTE ricorda che il Relatore ha espresso parere contrario, mentre il Sottosegretario si è rimesso alla Commissione.

Il relatore FUSILLO dichiara di non modificare il proprio orientamento.

L'emendamento 5.28 è infine messo ai voti e respinto, così come – con separate votazioni – gli emendamenti 5.4, 5.16 (fatto proprio, in assenza del proponente, dal senatore RECCIA al fine di evitarne la decadenza), 5.26 e 5.5, sui quali – ricorda il PRESIDENTE – il Relatore e il Sottosegretario hanno espresso parere contrario.

Sull'emendamento 5.20, il RELATORE avverte che intende riformularlo sostituendo le parole «due anni» con le seguenti «un anno».

Su tale riformulazione il sottosegretario BORRONI esprime parere favorevole.

Il senatore CUSIMANO, preannunciando voto contrario, richiama l'attenzione della Commissione su un emendamento a suo giudizio estremamente pericoloso e punitivo nei confronti del Mezzogiorno. Invitando il Relatore a ritirarlo, lamenta altresì la scarsa chiarezza giuridica della definizione di «consorzi *in bonis*».

Il relatore FUSILLO dichiara di non poter accedere all'invito al ritiro. Ritene infatti che l'emendamento 5.20 possa rappresentare uno stimolo per i consorzi del Meridione ad operare diversamente rispetto al passato. La riformulazione annunciata si indirizza tuttavia proprio nel senso indicato dal senatore Cusimano.

Posto infine ai voti, l'emendamento 5.20 risulta accolto, come riformulato.

Senza discussione, con separate votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 5.6, 5.17 (fatto proprio – in assenza del presentatore – dal senatore RECCIA al fine di evitarne la decadenza), 5.8, 5.7 e 5.18 (fatto proprio – in assenza del presentatore – dal senatore RECCIA al fine di evitarne la decadenza), sui quali – ricorda il PRESIDENTE – il Relatore e il Sottosegretario hanno espresso parere contrario.

Gli emendamenti 5.10 (nuovo testo) e 5.1 (fatto proprio – in assenza del presentatore – dal senatore BETTAMIO al fine di evitarne la decadenza) sono invece ritirati dai rispettivi proponenti.

La Commissione accoglie infine l'articolo 5 nel suo complesso, come modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il senatore CUSIMANO ritira gli emendamenti 6.3 e 6.13.

La Commissione accoglie poi, senza discussione, l'emendamento 6.14 (fatto proprio – in assenza del presentatore – dal senatore RECCIA al fine di evitarne la decadenza), sul quale – ricorda il PRESIDENTE – il Relatore e il Sottosegretario hanno espresso parere favorevole.

Il relatore FUSILLO dichiara di modificare il parere contrario precedentemente espresso sugli emendamenti 6.8 e 6.5, esprimendo invece su di essi un orientamento favorevole.

Tali emendamenti, sui quali – ricorda il PRESIDENTE – il Sottosegretario ha espresso parere favorevole, posti separatamente ai voti, risultano accolti.

Il RELATORE dichiara quindi di modificare l'emendamento 6.10, sostituendo le parole «due anni» con le altre «un anno», in coerenza con quanto già detto in relazione all'emendamento 5.20.

L'emendamento 6.10, sul quale – ricorda il PRESIDENTE – il Sottosegretario ha espresso parere favorevole, è quindi posto ai voti ed accolto, come riformulato.

Senza discussione, con separate votazioni, la Commissione respinge invece gli emendamenti 6.4 (identico al 6.15, fatto proprio – in assenza del presentatore – dal senatore RECCIA al fine di evitarne la decadenza) e 6.16 (fatto proprio – in assenza del presentatore – dal senatore RECCIA al fine di evitarne la decadenza), sui quali – ricorda il PRESIDENTE – il Relatore e il Sottosegretario hanno espresso parere contrario.

Sull'emendamento 6.11 il RELATORE dichiara di apportare una modifica analoga a quella già apportata agli emendamenti 5.20 e 6.10, sostituendo le parole «due anni» con le altre «un anno».

L'emendamento 6.11, sul quale – ricorda il PRESIDENTE – il Sottosegretario ha espresso parere favorevole, è quindi posto ai voti ed accolto come riformulato.

Senza discussione, con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 6.17, 6.2 e 6.6, sui quali - ricorda il PRESIDENTE – il Relatore e il Sottosegretario hanno espresso parere contrario.

L'emendamento 6.1 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Senza discussione, con separate votazioni, la Commissione accoglie quindi gli emendamenti 6.12 e 6.9, sui quali – ricorda il PRESIDENTE – il Relatore e il Sottosegretario hanno espresso parere favorevole, respinge il 6.7, sul quale – ricorda il PRESIDENTE – il Relatore e il Sottosegretario hanno espresso parere contrario, ed accoglie l'articolo 6 nel suo complesso, come modificato.

Prima di procedere alla votazione dell'emendamento 6.0.1, aggiuntivo di un articolo dopo l'articolo 6, il SOTTOSEGRETARIO chiede una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,05, riprende alle ore 16,10.

Il SOTTOSEGRETARIO si rimette alla Commissione sull'emendamento 6.0.1.

Su tale emendamento il senatore BETTAMIO si dichiara tendenzialmente favorevole, pur sollevando alcune perplessità sulla sua effetti-

va praticabilità. Ritiene infatti irrealistico che un consorzio in liquidazione coatta amministrativa possa presentare un programma di sistemazione della situazione debitoria pregressa da cui risultino disponibilità finanziarie residue.

Il senatore ANTOLINI dichiara il suo voto nettamente contrario.

A giudizio del senatore PREDA, l'emendamento 6.0.1 è invece giuridicamente praticabile. Egli nutre tuttavia dubbi sulla sua efficacia.

Su suggerimento dei senatori CÒ e PREDA, il RELATORE modifica infine l'emendamento 6.0.1 sostituendo le parole «I consorzi agrari» con le seguenti: «I commissari liquidatori dei consorzi agrari». Ricorda altresì che l'emendamento deve essere integrato, nella parte in cui si cita il comitato di sorveglianza, dal riferimento all'articolo 198 del regio decreto n. 267 del 1942.

L'emendamento 6.0.1 è infine posto ai voti e accolto come riformulato.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Senza discussione, la Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 7.7 e 7.20, sui quali – ricorda il PRESIDENTE – il Sottosegretario ha espresso parere contrario e il Relatore ha invitato ad una riformulazione che tuttavia non è stata presentata; accoglie l'emendamento 7.14, sul quale – ricorda il PRESIDENTE – il Sottosegretario ha espresso parere favorevole; respinge gli emendamenti 7.22 (identico al 7.26, fatto proprio – in assenza del presentatore – dal senatore RECCIA al fine di evitarne la decadenza), 7.23, 7.10, 7.12 (fatto proprio – in assenza del presentatore – dal senatore RECCIA al fine di evitarne la decadenza) e 7.4, sui quali – ricorda il PRESIDENTE – il Relatore e il Sottosegretario hanno espresso parere contrario; accoglie l'emendamento 7.15, sul quale – ricorda il PRESIDENTE – il Sottosegretario ha espresso parere contrario, con conseguente assorbimento degli emendamenti 7.1, 7.13 e 7.21; respinge gli emendamenti 7.24 (identico al 7.27, fatto proprio – in assenza del presentatore – dal senatore RECCIA al fine di evitarne la decadenza), 7.6 e 7.5, sui quali – ricorda il PRESIDENTE – il Relatore e il Sottosegretario hanno espresso parere contrario.

L'emendamento 7.3, sul quale – ricorda il PRESIDENTE – il Relatore e il Sottosegretario hanno espresso parere contrario, è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Sull'emendamento 7.16-bis, che sostituisce il 7.16 (nuovissimo testo), il sottosegretario BORRONI si rimette alla Commissione. Tale emendamento, posto ai voti, risulta accolto.

Senza discussione, con separate votazioni, la Commissione respinge invece gli emendamenti 7.18, 7.2, fatto proprio – in assenza del presen-

tatore – dal senatore BETTAMIO al fine di evitarne la decadenza (identico al 7.8 e al 7.25), 7.11, 7.19 e 7.9, sui quali – ricorda il PRESIDENTE – il Relatore e il Sottosegretario hanno espresso parere contrario.

La Commissione accoglie infine l'articolo 7 nel suo complesso, come modificato.

Risulta invece respinto l'emendamento 7.0.1, aggiuntivo di un articolo dopo l'articolo 7, sul quale – ricorda il PRESIDENTE – il Relatore e il Sottosegretario hanno espresso parere contrario.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Senza discussione, con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 8.3 (identico all'8.4), 8.1 e 8.2, sui quali – ricorda il PRESIDENTE – il Relatore e il Sottosegretario hanno espresso parere contrario. Accoglie invece l'articolo 8 del disegno di legge n. 2274.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il sottosegretario BORRONI dichiara di rimettersi alla Commissione sull'emendamento 9.4 (interamente sostitutivo dell'articolo) che, posto ai voti, risulta accolto, con conseguente preclusione degli emendamenti 9.1 e 9.2.

Si passa infine alla votazione dell'emendamento 9.0.1, aggiuntivo di un articolo dopo l'articolo 9, sul quale – ricorda il PRESIDENTE – il Relatore si è rimesso al Governo e il Sottosegretario si è riservato di approfondire i profili di copertura. La Commissione bilancio, prosegue il Presidente, ha peraltro condizionato il proprio nulla osta alla introduzione di una norma che stabilisca che l'Osservatorio si avvale delle strutture del personale del Ministero e degli enti strumentali vigilati e che la partecipazione all'Osservatorio non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

Il senatore PREDA accoglie l'indicazione della Commissione bilancio e integra conseguentemente il comma 3 dell'articolo aggiuntivo.

Il sottosegretario BORRONI esprime parere favorevole sull'emendamento 9.0.1 come integrato.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI dichiara di aggiungere la propria firma al suddetto emendamento.

Per dichiarazione di voto contrario interviene invece il senatore RECCIA, il quale giudica lo strumento dell'Osservatorio del tutto inadeguato rispetto agli obiettivi prefissati.

Posto infine ai voti, l'emendamento 9.0.1 risulta accolto come riformulato.

Per dichiarazione di voto contrario finale interviene il senatore BIANCO, a nome del Gruppo Lega Nord-per la Padania indipendente.

I senatori CUSIMANO e BETTAMIO preannunciano invece, rispettivamente a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale e di Forza Italia, la propria astensione.

La Commissione conferisce infine al relatore Fusillo il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 2274, con le modifiche apportate e con gli eventuali coordinamenti di forma che si rendessero necessari, proponendo nel contempo l'assorbimento in esso dei disegni di legge nn. 278, 1633 e 2630.

*CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI, GIOVEDÌ
19 FEBBRAIO*

Il presidente SCIVOLETTO avverte che, ferma restando la seduta pomeridiana, la Commissione è convocata domani, giovedì 19 febbraio alle ore 9 con il restante ordine del giorno già diramato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2274**Art. 7.**

Al comma 2, dopo le parole: «440 miliardi per il 1999» inserire le altre: «e a lire 200 miliardi per il 2000»; sostituire inoltre le parole: «e in lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 1999» con le altre: «in lire 60 miliardi per l'anno 1999 e in lire 75 miliardi a decorrere dall'anno 2000».

7.16-bis

IL RELATORE

Art. 9.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, comma 5, determinato in lire sei miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, nonché dell'articolo 7, stabilito nell'importo massimo di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e di lire 275 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

9.4

IL RELATORE

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 1998

196ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
DUVA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità BETTONI BRANDANI.

La seduta inizia alle ore 15,20.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

La sottosegretaria BETTONI BRANDANI risponde all'interrogazione 3-00845, precisando che il Ministero dispone degli elementi forniti dall'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale, in quanto le competenti autorità socio-sanitarie della regione Liguria non hanno fatto pervenire le proprie considerazioni sugli aspetti prettamente sanitari della vicenda segnalata.

Da tali elementi, risulta che il Sig. Francesco Landrucci ha lavorato, come impiegato, alle dipendenze della società S.G.S. s.p.a. di Milano, esercente nel porto di Savona l'attività di spedizione-campionamento e controllo di cereali e minerali vari, nel periodo fra il 1º maggio 1997 ed il 28 novembre 1994. Tra il novembre 1983 ed il marzo 1984 il Sig. Landucci, assieme ad altri due impiegati, venne adibito alla colorazione con sostanze chimiche, del grano destinato ai mercati zootecnici ed avicoli, eseguita mediante uno spruzzatore ad aria compressa per una media di 4-5 ore giornaliere, con la protezione di un'apposita maschera con filtro. Il 12 marzo 1984, la società «S.G.S. s.p.a.», a seguito dell'intossicazione da cui il Sig. Landucci era stato colpito il 5 marzo, presentava all'I.N.A.I.L. apposita denuncia di malattia professionale a causa di disturbi respiratori, in esito alla quale il lavoratore era costretto ad assentarsi dal posto di lavoro per un periodo complessivo dal 6 marzo 1984 al 6 gennaio 1985.

Per effetto di tale denuncia, la sede I.N.A.I.L. di Savona disponeva un'indagine ispettiva che accertava, nella fattispecie, una esposizione a

rischio di inalazione di esalazioni di coloranti chimici e polveri di cereali.

Al Sig. Landucci veniva corrisposta, pertanto, l'indennità dovuta per invalidità temporanea assoluta al lavoro fino a tutto il 2 ottobre 1984, con esclusione del periodo successivo, dal 3 ottobre 1984 al 6 gennaio 1985, che veniva segnalato all'I.N.P.S. come malattia comune.

Il caso veniva definito dalla sede I.N.A.I.L. di Savona privo di postumi permanenti, non risultando residua all'interessato un'invalidità pari all'11%, cioè tale da dare diritto a rendita. Contro tale provvedimento, il Sig. Landucci proponeva ricorso in via amministrativa al TAR - Liguria, chiedendo, tal sede, il riconoscimento di una inabilità pari al 24%. A seguito dell'esito negativo del proprio ricorso, il Sig. Landucci adiva il magistrato del lavoro.

Anche in questa occasione, tuttavia, la richiesta dell'assicurato veniva respinta, in quanto il pretore di Savona accoglieva la tesi dell'I.N.A.I.L., con sentenza n. 373/89 che non veniva impugnata dall'interessato.

In data 20 giugno 1996, il Patronato I.N.C.A. di Savona ha chiesto la riapertura della pratica concernente il Sig. Landucci, producendo nuovi elementi di valutazione.

Tuttavia, l'espletamento della visita collegiale medica tra il sanitario I.N.A.I.L. ed il medico dello stesso Patronato si concludeva con esito discorde, talchè la Sede I.N.A.I.L. confermava la chiusura della pratica con esito negativo. Nel frattempo, il Sig. Landucci aveva presentato anche regolare domanda di pensione di inabilità e/o assegno di invalidità.

Peraltro, all'atto della presentazione della domanda, il 17 gennaio 1986, il lavoratore non presentava postumi invalidanti tali da consentire il riconoscimento del diritto alla relativa pensione.

In data 11 marzo 1994, tramite il patronato I.N.C.A.-C.G.I.L., il Sig. Landucci ha presentato all'I.N.P.S. una nuova domanda di pensione, anch'essa respinta per mancanza dei requisiti contributivi necessari.

Il successivo 27 maggio il patronato I.N.C.A., in virtù della disciplina normativa che consente di esperire la procedura di precontenzioso, ha avanzato la richiesta di riesame collegiale tecnico della domanda presentata dall'interessato fin dal 17 gennaio 1986. In esito alle attività del precontenzioso, al Sig. Landucci è stato finalmente concesso l'assegno di invalidità a decorrere dal 1° luglio 1994.

Il senatore MANZI, nel dichiararsi insoddisfatto della risposta della rappresentante del Governo, ritiene intollerabile che il dovuto riconoscimento dei diritti di un lavoratore intervenga così tardivamente, nonostante l'accertamento della sussistenza di una situazione di infermità derivante da cause di lavoro, e in violazione di norme di legge e in presenza di palesi irregolarità, quali la mancanza, nella cartella clinica, di alcuni esami di rilevante valore ai fini della individuazione della patologia. È pertanto necessario che il Ministero competente valuti l'eventualità di adottare gli idonei provvedimenti affinché gli enti assicuratori in-

tervengano con maggiore tempestività e puntualità su situazioni come quella oggetto della sua interrogazione.

La sottosegretaria BETTONI BRANDANI risponde quindi all'interrogazione 3-01095, del senatore Manzi e di altri senatori, facendo presente che in base a quanto scaturito dagli accertamenti esperiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Pescara e dalle indagini svolte dal Comando Compagnia Carabinieri di Colleferro, è possibile ricostruire gli episodi verificatisi il 2 ed il 10 giugno 1997 all'interno dell'industria cementifera di proprietà dell'Italcementi s.p.a., sita nel comune di Colleferro (Roma). Il primo dei due infortuni sul lavoro ha coinvolto il Sig. Alberto Salvatori, operaio specializzato della impresa M.E.S.A. s.r.l., con sede in Colleferro, appaltatrice dei lavori di manutenzione degli impianti elettrici all'interno del cementificio.

Il lavoratore era intento ad effettuare attività di riparazione e di pulizia all'interno di una cabina I.M.E. 6.000 Volts e per pulirne le barre superiori si era seduto sul pianale di bachelite, appoggiando i piedi sulle barre conduttrici sottostanti, attraversate da una tensione elettrica di 6.000 Volts, quando veniva investito da una scarica di corrente. Avedno riportato gravi ustioni alla spalla destra ed agli arti inferiori, dopo l'immediato ricovero presso l'ospedale S: Eugenio di Roma, il sig. Salvatori subiva l'amputazione del piede sinistro e della gamba destra sino al ginocchio.

Sull'episodio sono state svolte accurate indagini dirette dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Velletri.

Il secondo incidente sul lavoro è occorso al Sig. Angelo Quattrococchi, dipendente della ditta A.C.C. s.r.l. Costruzioni Meccaniche di Pescara, che ha svolto lavori inerenti alla manutenzione del forno di cottura del cemento presso lo stabilimento Italcementi s.p.s.. Il Sig. Quattrococchi, operaio saldatore, era intento ad eseguire con la fiamma ossidrica il taglio longitudinale dell'involucro metallico esterno del forno di cottura del cemento, quando veniva travolto dal cedimento dell'involucro - purtroppo, evidentemente non assicurato in modo adeguato - che, a seguito di una roteazione improvvisa, schiacciava la schiena del lavoratore, determinandone l'istantaneo decesso.

Anche in questo caso, sul posto intervenivano militari appartenenti alla Compagnia Carabinieri di Colleferro unitamente a personale dell'Ufficio igiene Pubblica dell'A.S.L. RM/G di Tivoli, per gli accertamenti di rispettiva competenza.

Le indagini per accertare le cause e le eventuali responsabilità della tragedia sono state dirette dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Velletri.

Il senatore MANZI, nel dichiararsi parzialmente soddisfatto della risposta della rappresentante del Governo, rileva che da essa si desume che nelle aziende cementifere sussiste un modo di lavorare molto pericoloso e privo delle necessarie garanzie a salvaguardia della salute dei dipendenti. Ciò dimostra che quanto è stato fatto dalle pubbliche ammi-

nistrazioni competenti per ridurre il numero e l'incidenza degli infortuni sul lavoro non è ancora abbastanza e vi è l'esigenza di rafforzare le funzioni di controllo e vigilanza.

Il senatore BONATESTA dichiara di aggiungere la propria firma alle interrogazioni 3-01134 e 3-01143, entrambe del senatore Monteleone.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI risponde quindi all'interrogazione 3-01134, dei senatori Monteleone e Bonatesta, concernente la figura del medico competente.

Al riguardo, osserva come i timori espressi dagli interroganti siano in qualche misura comprensibili, in relazione ad un'ipotesi di modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo n.626 del 1994, modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ove viene definita la figura del medico competente, con l'indicazione dei requisiti di specializzazione.

Al momento, peraltro, tali timori risultano infondati: se è vero infatti che da parte del Ministero della sanità vi è stato anche un orientamento favorevole ad ampliare la gamma dei sanitari da ritenersi idonei sotto il profilo tecnico-professionale all'esercizio delle specifiche funzioni proprie del medico competente, descritte dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 626 del 1994, ciò era legato essenzialmente al presupposto che il numero di medici in possesso dei requisiti di specializzazione previsti dal già citato articolo 2 dello stesso decreto legislativo fosse insufficiente a far fronte al relativo fabbisogno in attuazione di tale normativa.

Si tratta, tuttavia, di approfondire in modo corretto ed obiettivo i dati numerici qui in discussione, poichè, ad esempio, gli Istituti Universitari di Medicina del lavoro sostengono che il numero di medici in possesso delle specializzazioni previste dall'articolo 2 del Decreto legislativo n. 626 si aggira sulle 7000 unità in tutto il territorio nazionale e che, come tale, risulta sufficiente a coprire le richieste per le funzioni di medico competente.

Al momento, quindi, il Ministero non ha predisposto in via ufficiale alcuna modifica nel senso paventato dall'interrogazione, e intende in questa sede assicurare che, in ogni caso, si atterrebbe al criterio indefettibile di salvaguardare l'esigenza che, per la figura del medico competente, siano comunque garantiti livelli di qualificazione professionale adeguati alla delicatezza delle funzioni attribuite.

Il senatore BONATESTA si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo.

Su richiesta della sottosegretaria BRETTONI BRANDANI, viene quindi rinviato ad altra seduta lo svolgimento dell'interrogazione 3-01143.

Il senatore BONATESTA esprime il proprio rammarico per il rinvio dello svolgimento della suddetta interrogazione ed auspica che essa possa essere svolta quanto prima.

La sottosegretaria BETTONI BRANDANI risponde quindi all'interrogazione 3-01196, presentata dal senatore Manzi e da altri senatori, concernente la situazione esistente sotto il profilo della sicurezza nei cantieri edili della provincia di Vicenza.

Al riguardo, fa presente che la sua risposta è stata predisposta sulla base degli elementi forniti dalle competenti autorità socio-sanitarie della regione Veneto e delle notizie trasmesse dal Ministero del lavoro.

Dai dati acquisiti in ordine ai fenomeni infortunistici verificatisi nel settore edile nel territorio della provincia di Vicenza, si evince come molte imprese svolgano la propria attività lavorativa in carenza delle condizioni di sicurezza dei lavoratori adibiti.

In effetti, fra i 300 cantieri edili che vengono annualmente ispezionati nella stessa provincia di Vicenza, circa il 65 per cento viene assoggettato a sanzioni e segnalato alla Procura della Repubblica, in quanto non rispondente alla normativa in materia vigente.

Per quanto riguarda gli infortuni, ne è stato riscontrato un elevato numero nella zona, poichè vi sono massicciamente concentrate le piccole imprese edili, notoriamente a rischio più elevato rispetto a quelle più grandi. Negli ultimi anni, peraltro, si è registrata una progressiva diminuzione degli infortuni.

Fin dal 1989, il settore dell'edilizia viene sottoposto ad attenti e mirati controlli.

Infatti, i Servizi di Prevenzione delle Aziende U.L.S.S. della provincia di Vicenza utilizzano un «registro delle ditte ispezionate», con cui è agevole verificare quanti cantieri appartenenti ad una determinata impresa edile siano stati ispezionati e quale tipo di infrazione sia stato accertato.

Inoltre, nel 1997 il Prefetto di Vicenza, a seguito di sollecitazioni delle associazioni rappresentanti gli imprenditori edili della zona, ha costituito una commissione di vigilanza sugli appalti edili, di cui fanno parte funzionari dell'Ispettorato del lavoro, dell'I.N.A.I.L. e dell'I.N.P.S., nonché appartenenti alla Guardia di Finanza ed al Servizio SPISAL dell'Azienda USL n. 6.

A partire dal 1998, viene inserito nella programmazione dell'attività di tutti i Servizi della Regione Veneto, nell'ambito ed in accordo con analoghe iniziative unitarie a livello nazionale, la realizzazione di uno specifico piano di monitoraggio e controllo concernente l'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in tutte le aziende che producono beni e servizi.

Tale piano, a valenza triennale, consentirà adeguati interventi anche nello specifico settore edile, al fine di prevenire l'incidenza degli infortuni.

Nella provincia di Vicenza, nel 1996 si sono registrati 19 incidenti mortali nel comparto industria, di cui 3 nel settore costruzioni -

si tratta di decessi avvenuti in seguito ad incidenti stradali – mentre nel 1997 essi sono stati, rispettivamente, 12 e 2.

Proprio a seguito dell'incidente mortale richiamato nell'interrogazione, la Prefettura di Vicenza disponeva gli opportuni accertamenti ispettivi, che rivelavano una complessa vicenda di commesse e subappalti.

Nel cantiere in cui è avvenuto l'incidente mortale vengono effettuati lavori di fondazione, elevazione, solai ed affini.

Tali lavori sono stati commissionati dall'impresa «Elettrobeton s.p.a.» di Padova all'impresa «Edil Rota s.p.a.» di Curno (BG) che, a sua volta, risulta averli affidati in regime di subappalto alla società «Costruzioni Generali s.r.l.» di Pavia. Quest'ultima ha subappaltato le medesime opere all'impresa «Imprenord s.r.l.» di Lessone (MI).

Gli episodi accertati sono stati segnalati all'Autorità Giudiziaria, mentre la Direzione Provinciale del lavoro di Vicenza ha chiesto l'intervento dell'I.N.A.I.L. per verificare le posizioni contributive delle società «Edil Rota» ed «Imprenord».

Il senatore MANZI, nel dichiararsi soddisfatto della risposta della sottosegretaria, esprime il proprio compiacimento per lo svolgimento di indagini efficaci, che hanno chiarito la insostenibilità della situazione, più volte denunciata dalle organizzazioni sindacali, nella provincia di Vicenza.

La sottosegretaria BETTONI BRANDANI risponde all'interrogazione 3-01198, presentata dal senatore Manzi e da altri senatori, concernente l'incidente verificatosi il 17 luglio 1997 lungo la linea ferroviaria Bologna-Piacenza. Gli accertamenti svolti dalla direzione provinciale del lavoro di Modena in collegamento con la polizia ferroviaria e con i tecnici del Servizio di Medicina del lavoro hanno reso possibile la ricostruzione dell'infortunio che ha coinvolto tre lavoratori, dipendenti della Cooperativa lavori ferroviari di Bologna. A tale ditta si era rivolta la società Imprese Costruzioni emiliana, appaltatrice da parte delle Ferrovie dello Stato delle opere di manutenzione della suddetta linea, per interventi tecnici indispensabili per lavori urgenti di sostituzione totale di traverse ferroviarie con contemporaneo risanamento della massicciata in una tratta situata nei pressi di Modena.

Al momento dell'incidente operavano sulla linea una macchina «rincalzatrice» ed una «profilatrice», entrambe con equipaggio di dipendenti della «Cooperativa lavori Ferroviari» e la scorta di un tecnico delle Ferrovie dello Stato.

A seguito della rottura di un martello livellatore e dell'indisponibilità di martelli di ricambio con la parte battente di analoghe dimensioni, per poter proseguire i lavori, considerata anche l'ora notturna, si rendeva necessario tagliare un pezzo della parte battente di uno dei ricambi a disposizione per ridurlo alle dimensioni volute.

La macchina «rincalzatrice-livellatrice», di notevoli dimensioni, dispone di due bombole di gas liquido propano e di una di ossigeno, alloggiata orizzontalmente per il trasporto in un apposito vano che, per es-

ser dotate di idonei manicotti in gomma e di cannello ossi-propanico, costituiscono un vero e proprio impianto per la saldatura o il taglio dei metalli.

Acceso il cannello, i tre lavoratori avevano iniziato a tagliare, come previsto, il martello di ricambio con la fiamma ossi-propanica, allorchè si verificava improvvisamente una vampata con le conseguenti, inevitabili ustioni e lesioni per i tre lavoratori. L'intervento delle squadre di emergenza e dei vigili del fuoco consentiva il soccorso agli infortunati e lo spegnimento dell'incendio.

Dalla ricostruzione degli eventi effettuata dalla Direzione provinciale del lavoro sembra emergere con chiarezza che il triplice infortunio è stato determinato da un incidente senz'altro prevenibile, perchè del tutto inspiegabile in condizioni di corretto impiego dell'impianto di saldatura e taglio metalli, presumibilmente ben conosciuto da operatori specializzati come quelli addetti alle macchine della Cooperativa lavori ferroviari.

Dopo aver fornito dettagliate informazioni sugli aspetti tecnici dell'utilizzo dei macchinari, la rappresentante del Governo prosegue facendo presente che, esauriti gli accertamenti, il Servizio ispezione del lavoro della competente Direzione provinciale ha preso contatto con la Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Modena, risultando ipotizzabili, nella fattispecie, possibili infrazioni agli articoli 252 e 254 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, come pure allo stesso decreto legislativo n. 626 del 1994, limitatamente agli obblighi di informazione e di sorveglianza.

È giusto ricordare peraltro che, come rilevato nell'interrogazione, il 2 luglio 1997 le Ferrovie dello Stato hanno sottoscritto un accordo sindacale, riferito soprattutto ai problemi di «protezione» cantieri, per prevenire il possibile ripetersi di tragici incidenti.

Per verificare la concreta attuazione di tale accordo, il 23 luglio 1997 il Servizio ispezione del lavoro ha compiuto un sopralluogo insieme a tecnici delle Ferrovie dello Stato presso un cantiere dell'azienda appaltatrice «Impresa costruzioni emiliana». Sebbene in tale occasione siano state riscontrate alcune irregolarità a carico di tale impresa – che, come già detto, è titolare fino al 31 dicembre 1998 dell'appalto per la manutenzione sistematica dell'«armamento» di quella linea ferroviaria – a carico delle Ferrovie dello Stato non è emersa alcuna inosservanza rispetto all'accordo sindacale sottoscritto.

Va sottolineato, inoltre, che in data 10 giugno 1997, nel rinnovare la struttura paritetica di coordinamento nel settore, è stato definito un Piano di intervento operativo da realizzare nelle diverse province della regione e da concordarsi direttamente fra i competenti organi periferici del Ministero del lavoro e delle Ferrovie dello Stato. Le relative intese sono in via di perfezionamento, cosicchè l'attività di prevenzione congiunta ai sensi del decreto ministeriale 1 febbraio 1980 è stata avviata a partire dal 23 luglio 1997.

Il senatore MANZI si dichiara soddisfatto.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI risponde alla interrogazione 3-01246, osservando preliminarmente che per conoscere la reale consistenza delle misure poste in essere per garantire la completa attuazione e la costante applicazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, delineate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nel territorio provinciale veneziano e, nella fattispecie, all'interno dell'arsenale di Porto Marghera, occorre verificare quanto è stato in materia realizzato dalle unità sanitarie locali ivi operanti.

Le indagini relative all'infortunio mortale occorso al Sig. Luigi Amodio, rimasto schiacciato sotto una gru nell'arsenale di porto Marghera il 12 agosto 1997, tuttora in corso, sono state svolte, infatti, dal Servizio SPISAL dell'Azienda U.L.S.S. n. 12, e loro conclusioni non sono ancora note.

La Regione Veneto, anche in considerazione del proliferare di fenomeni quali il subappalto, il lavoro precario e il lavoro nero, che certo non giovano alla sicurezza nei luoghi di lavoro, sta valutando le iniziative più opportune da intraprendere, per fronteggiare la crescente incidenza degli infortuni sul lavoro causati da macchinari adibiti al sollevamento ed al trasporto di materiali o merci, il cui impiego esige il possesso di adeguate conoscenze tecniche e meccaniche da parte degli operatori.

Tra le altre iniziative in tal senso, la Regione Veneto oltre a ricercare le forme di collaborazione più significative ed efficaci con tutti gli Enti pubblici a vario titolo coinvolti nel settore della prevenzione nei luoghi di lavoro, tra cui in particolare l'Ispettorato del lavoro, ha comunicato la propria intenzione di inserire nella programmazione dell'attività di tutti i Servizi SPISAL regionali, a partire dal 1998 e con valenza triennale, la realizzazione di uno specifico piano di monitoraggio e di controllo sull'applicazione integrale del decreto legislativo n. 626 del 1994 in tutte le aziende operanti nel territorio. Lo scopo del piano, oltre che conoscitivo, è soprattutto correttivo nei confronti delle situazioni che non soddisfano le rigorose indicazioni contenute nella suddetta normativa.

Nel dichiararsi insoddisfatto della risposta della rappresentante del Governo, il senatore MANZI richiama l'attenzione sulla vicenda oggetto dell'interrogazione da lui sottoscritta. In numerose aziende del Veneto, infatti, a fianco di dipendenti regolarmente assunti – che però rappresentano una quota oscillante tra il 20 ed il 30 per cento dei lavoratori impiegati nella regione – operano pendolari, provenienti in maggioranza dalla Croazia o dalla Slovenia, adibiti saltuariamente a lavori per i quali non sussistono nella gran parte dei casi le condizioni minime di sicurezza.

Il caso ricordato nella sua interrogazione – che peraltro riguarda un lavoratore italiano – esemplifica con chiarezza le drammatiche conseguenze alle quali si va incontro adibendo a talune mansioni lavoratori privi di adeguata preparazione tecnico-professionale. È peraltro preoccupante che tale mancanza di misure idonee a tutelare

la salute e l'integrità fisica dei lavoratori si verifichi anche in aziende di grandi dimensioni, come l'arsenale di Porto Marghera.

La sottosegretaria BETTONI BRANDANI risponde alla interrogazione 3-01248, del senatore Manzi ed altri, concernente un incidente sul lavoro verificatosi presso l'ILVA di Taranto, facendo preliminarmente presente che anche in questo caso il Ministero della sanità, nel silenzio delle autorità sanitarie della Regione Puglia, che, pure, sarebbero titolari delle prevalenti attribuzioni di vigilanza in materia, si è dovuto attenere agli elementi di valutazione della Direzione provinciale del lavoro di Taranto, pervenutigli attraverso il Commissariato del Governo.

Dagli accertamenti compiuti a cura di un ispettore di quella Direzione provinciale è emerso che il giorno 16 agosto 1997 nello stabilimento della società ILVA Spa di Taranto è andato in avaria un trasformatore elettrico contenente fluido dielettrico a base di policlorobifenile - PCB, comunemente chiamato apirolo, che si trovava installato nello scantinato adibito a «sala motori n. 1» del Reparto Treno lamiera n. 2, nel quale avviene la produzione di lamiera di acciaio partendo dalle «brame».

Lo scoppio del trasformatore ha determinato la dispersione ambientale della miscela oleosa contenente il PCB sia nell'aria sia sul pavimento dello scantinato, con conseguente fuoriuscita della quantità più consistente entro l'area del cordolo in cemento armato realizzato al di sotto dello stesso trasformatore.

A causa di ciò, tre lavoratori subito dopo l'evento ed altri due dopo qualche ora hanno dovuto rivolgersi alle cure mediche dell'infermeria dello stabilimento per evidenti sintomi di intossicazione legata all'inalazione di vapori di apirolo, venendo poi però tutti rapidamente dimessi dopo aver subito la visita medica di controllo, con spontanea ripresa dell'attività lavorativa, tanto che per nessuno di essi è stata presentata denuncia di infortunio sul lavoro.

Frattanto, comunque, poco dopo lo scoppio del trasformatore erano intervenuti sul luogo i Vigili del fuoco di stabilimento, ed a qualche ora di distanza, operatori e tecnici di un'impresa specializzata in operazioni di decontaminazione ambientale da policlorobifenile.

Nello stesso giorno è intervenuto, altresì, anche un funzionario dell'azienda sanitaria locale TA/1, che ha poi seguito, nei giorni successivi, tutte le operazioni di decontaminazione.

Alcuni giorni dopo l'incidente, è intervenuta anche la magistratura che, avviando l'inchiesta giudiziaria, ha disposto il sequestro cautelare della «sala motori n.1» dello stabilimento, ivi comprese anche le altre macchine in esercizio, affidandole in custodia giudiziale ad un tecnico dello stabilimento.

Sebbene fin dal 18 settembre 1997 il trasformatore elettrico danneggiato sia stato sostituito dalla direzione dello stabilimento con altro di uguali caratteristiche tecniche, fino alla data cui risale la memoria della Direzione provinciale del lavoro pervenuta al Ministero (fine ottobre 1997) l'impianto non era stato ancora dissequestrato.

È essenziale rilevare come nello stabilimento ILVA Laminati Piani Spa di Taranto operi, ai fini della vigilanza sulla sicurezza dei lavoratori e della salvaguardia ambientale, anche in attuazione del decreto legislativo n. 626 del 1994, un apposito Servizio di prevenzione che opera nelle varie aree produttive con funzioni di controllo e di assistenza per far sì che le attività produttive si possano svolgere in condizioni di sicurezza e di idoneità ambientale. A tal fine, il Servizio partecipa attivamente alla predisposizione di piani di formazione e di addestramento del personale e, per le sue caratteristiche tecnico-operative, è in grado di offrire un valido supporto alle amministrazioni preposte ai compiti di controllo e vigilanza nello svolgimento delle funzioni istituzionali proprie.

Nel corso del 1997, il Servizio ispettivo della Direzione provinciale del lavoro di Taranto ha effettuato presso gli impianti dello stabilimento siderurgico, su delega dell'Autorità giudiziaria inquirente, dieci sopralluoghi, non mancando di riferire alla magistratura su ogni caso di riscontrata violazione delle prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro.

Sebbene non siano pervenute comunicazioni della regione Puglia per gli aspetti di interesse delle autorità sanitarie locali, dalla Direzione provinciale del lavoro si è potuto apprendere che nel 1997 la competente Azienda sanitaria locale di Taranto ha effettuato 36 sopralluoghi ispettivi nello stabilimento, seguiti – almeno secondo quanto attestato dalla direzione della società – dall'ottemperanza alle prescrizioni impartite.

Nello stabilimento ILVA risulta da tempo nominato il responsabile del Servizio di prevenzione e le organizzazioni sindacali hanno designato nove rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; questi ultimi, insieme ai delegati della direzione dell'impresa, hanno tenuto il 29 aprile 1997, la prescritta riunione annuale, alla quale hanno preso parte il direttore dello stabilimento, il medico competente e il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione. Nella riunione sono stati trattati temi attinenti alla protezione individuale, alla formazione e informazione del personale, agli investimenti nel campo della sicurezza e della salvaguardia ecologica e all'andamento infortunistico. Altri otto incontri su materie di rilevante interesse per la sicurezza sono stati successivamente organizzati dal Servizio di prevenzione e protezione.

Secondo i dati INAIL, la situazione infortunistica aziendale dello stabilimento ILVA s.p.a. di Taranto sembra presentare un andamento discendente nel corso degli ultimi anni: infatti, l'indice di frequenza degli infortuni sul lavoro indennizzati risulta pari al valore di 36 nel 1996, contro un valore pari a 44 riscontrato nel 1995, un valore di 45 nel 1994 e, va sottolineato, un valore pari a 30 nel periodo gennaio-settembre 1997.

Lo stesso «indice di gravità» di tali infortuni, infine risulterebbe sceso ora a 0,5 per cento, contro un valore di 0,6 per cento degli anni precedenti.

Il senatore MANZI si dichiara soddisfatto, pur rilevando che, da parte dei lavoratori dell'ILVA si segnalano pressioni dei vertici azienda-

li finalizzati ad evitare le denunce degli incidenti sul lavoro. Ciò richiede un elevato livello di vigilanza da parte degli organi competenti.

La sottosegretaria BETTONI BRANDANI risponde alla interrogazione 3-01251, del senatore Manzi e di altri senatori, concernente l'incidente verificatosi presso l'azienda Moplefan di Terni.

Da quanto appreso, dalla competente Direzione provinciale del lavoro, risulta che tale società per trovarsi collocata in un sito industriale in cui è ubicata anche la società Montell azienda ad alto rischio di incidenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 ha avuto il vantaggio di essere stata oggetto di analisi e valutazioni da parte di quest'ultima nell'elaborazione del prescritto «Rapporto di sicurezza» e del relativo «Piano di emergenza».

A propria volta, la Moplefan ha dovuto redigere il prescritto documento sulla sicurezza ai sensi del Decreto legislativo n. 626 del 1994 traendo profitto da conoscenze ed esperienze consolidate ad esso ben antecedenti, essendosi da tempo già strutturata con un Servizio di sicurezza interno.

È vero, invece, che la stessa impresa non ha fatto rilevare negli ultimi anni alcuna particolare attività di prevenzione incendi, nè di prevenzione infortuni, mentre d'altra parte, il suo certificato di prevenzione incendi risultava scaduto al 30 maggio 1995.

L'incendio nel suo settore filatura del 23 agosto 1997 è stato probabilmente provocato da surriscaldamento di cavi elettrici del Reparto, ivi installati dagli anni '70.

Nella circostanza tutti i Presidi antincendio aziendale, dai rilevatori di fumo alla squadra antincendio, composta da 66 vigili del fuoco su circa 700 unità di lavoratori occupati nello stabilimento, si sono tempestivamente e regolarmente attivati.

La società, comunque, ha istituito un'apposita Commissione tecnica per ricostruire le cause dell'incendio.

Il Comando Vigili del fuoco di Terni ha, inoltre, imposto all'impresa alcuni prescrizioni per rendere ottimale la protezione antincendio dello stabilimento, a partire dalla sostituzione dei vecchi cavi elettrici ricoperti in PVC con altri rivestiti in materiale antifiamma.

Il personale del Reparto danneggiato dall'incendio, in numero di 118 unità fra operai ed impiegati, è stato posto in Cassa integrazione guadagni, attuata secondo il criterio della rotazione e con ripresa graduale dell'attività produttiva.

Stando a quanto appreso, le ultime venti unità rimaste in Cassa integrazione dovrebbero essere state riassorbite già dal mese di novembre.

Il senatore MANZI ringrazia il sottosegretario per l'esauriente risposta e auspica, per il futuro, che il Governo risponda in modo più sollecito ad interrogazioni su problemi che richiedono risposte immediate.

La sottosegretaria BETTONI BRANDANI risponde alla interrogazione 3-01257, del senatore Marchetti e di altri senatori, concernente le

condizioni di sicurezza nelle cave dell'area apuana. Al riguardo, assicura innanzitutto come il problema di un'adeguata prevenzione degli infortuni sul lavoro nel comparto delle cave sia molto sentito dal Governo; ciò vale, in modo particolare, per la provincia di Massa Carrara, la cui economia è in gran parte legata, oltre che alle attività del turismo, a quelle dell'estrazione e della lavorazione del marmo.

È purtroppo vero che nello scorso anno si è dovuta registrare una vera e propria impennata del numero degli incidenti mortali – ben sei nei primi nove mesi dell'anno, a fronte dei tre avvenuti nell'intero triennio precedente – con grave preoccupazione degli addetti al settore e della stessa opinione pubblica.

Proprio la gravità di tale situazione ha indotto più volte la Prefettura di Massa-Carrara a compiere un'intensa azione di stimolo nei confronti sia delle Amministrazioni competenti sia delle organizzazioni sindacali dei lavoratori che dei datori di lavoro, per promuovere migliori condizioni di sicurezza nelle cave come nelle attività collaterali collegate all'estrazione.

Il problema, peraltro, è stato di recente espressamente affrontato anche dal Consiglio regionale della Toscana, che ha approvato una mozione diretta a rilanciare l'impegno per un'efficace prevenzione degli infortuni; in tale contesto sono state incaricate le competenti Commissioni consiliari di svolgere un'indagine approfondita sulle cause dell'aumento di tali incidenti, in vista dell'individuazione delle misure idonee a prevenirli.

Come è noto, nell'attuale riparto istituzionale delle attribuzioni in questo delicato settore, già a norma degli articoli 17 – lettera f) e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, le funzioni di controllo e vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro sono state trasferite alle Unità sanitarie locali,

Tale orientamento è stato da ultimo confermato dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che demanda i compiti di vigilanza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro alle attuali Aziende – Unità sanitarie locali.

Mancando, notoriamente, qualsiasi rapporto di dipendenza, anche soltanto funzionale, delle Aziende – Unità sanitarie locali non soltanto nei confronti del Ministero della Sanità, ma anche verso le stesse Regioni, il vero problema da risolvere è quello di rendere davvero efficaci, tempestivi ed uniformi in tutto il territorio nazionale – ma, evidentemente, in primo luogo nelle zone e per le attività produttive più a rischio di infortuni – i controlli istituzionali da parte dei competenti Servizi di prevenzione e sicurezza delle stesse Aziende – Unità sanitarie locali.

Per quanto possa apparire quantomeno paradossale, vista la prevalente collocazione di queste funzioni nell'orbita sanitaria, la situazione appena delineata non agevola di certo i compiti in materia del Ministero della sanità nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, a differenza di quanto avviene, ad esempio, nel caso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nei riguardi dei suoi organi periferici.

Anche per questo, è stata recentemente insediata presso il Ministero della sanità una commissione, giunta quasi al termine dei propri lavori, espressamente incaricata di elaborare linee-guida proprio sui Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie, ivi compresa una parte particolarmente dedicata allo specifico settore della prevenzione e sicurezza del lavoro.

Non va dimenticato, poi, che nello schema di Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000, in corso di conclusiva definizione, la promozione della sicurezza e della salute figura inserita, non a caso, fra gli obiettivi primari e vi assume particolare interesse il metodo con cui viene sviluppato il progetto inteso a contrastare gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali, attraverso l'individuazione di traguardi precisi e misurabili e con la contestuale descrizione dettagliata degli interventi da attuare a tal fine.

Da segnalare, infine, che gli obiettivi di carattere generale dello stesso Piano sanitario nazionale comprendono, anzitutto, la riduzione del 10 per cento della frequenza degli incidenti sul lavoro, con particolare riguardo ai settori più esposti ed agli infortuni più gravi: fattispecie, queste, in cui certamente si inquadra il settore delle cave di marmo.

Il senatore MARCHETTI si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, pur ravvisando in essa la consapevolezza della gravità della situazione nel settore delle cave nella provincia di Massa Carrara. Come da tempo gli organi parlamentari competenti hanno avuto più volte occasione di sottolineare, in tale settore vi è una autentica catena di infortuni, che, tra l'altro, hanno fatto registrare una preoccupante impennata nel 1997, con incidenti anche mortali, come ha ricordato la Sottosegretaria. Al di là del corretto richiamo svolto dal rappresentante del Governo sul quadro delle competenze istituzionali in materia di sicurezza del lavoro, l'eccezionalità della situazione richiede un'iniziativa altrettanto incisiva da parte del Governo, d'intesa con gli organi competenti e nel rispetto del sistema delle autonomie. A tale proposito, è auspicabile che di tale problema tengano conto anche le linee guida per i Servizi di prevenzione in corso di predisposizione presso il Ministero della sanità.

La sottosegretaria BETTONI BRANDANI risponde alla interrogazione 3-01337, del senatore Batafarano, facendo presente che la relazione pervenuta dalla Direzione provinciale del lavoro di Taranto sembra dimostrare che il grave incidente sul lavoro in cui ha perso la vita il 20 ottobre 1997 nello stabilimento ILVA SpA di Taranto, il lavoratore Vito Portino, lungi dall'essere dovuta a fatalità, è invece correlato, purtroppo, a palese inosservanza di essenziali prescrizioni di sicurezza, tanto più inspiegabili se si considera che l'impresa Tecnoedil, sua datrice di lavoro risulta dotata di prolungata esperienza nel settore, essendo subentrata all'azienda individuale «Antonio Sangiuliano» da anni operante presso lo stesso stabilimento ed esercente la medesima attività di «installazione di coperture leggere ed opere di lattoneria».

I lavori di manutenzione in corso al momento dell'incidente erano stati concessi in appalto dall'ILVA SpA alla Tecnoedil con commessa del 4 giugno 1997, ma erano di fatto iniziati il 19 agosto successivo, con termine di consegna al 30 novembre 1997.

Le stesse indagini della Direzione provinciale hanno permesso di accertare che l'impresa Tecnoedil aveva provveduto ad elaborare il Documento di valutazione dei rischi, imposto dal Decreto legislativo n. 626 del 1994, soltanto in data 6 maggio 1997, peraltro omettendovi ogni specifica indicazione sulla tipologia delle attività espletate e dei luoghi interessati dai relativi interventi di manutenzione.

È effettivamente emerso che quel giorno il lavoratore Vito Portino, al pari degli altri dipendenti della Tecnoedil impegnati in opere di manutenzione, non era munito di cintura di sicurezza, circostanza, questa, che andava ad aggiungersi, aggravandola, a quella altrettanto inspiegabile del mancato allestimento sulla copertura dello stesso capannone, di adeguata «andatoie», lungo le quali muoversi ed operare in modo agevole e sicuro. Deve peraltro aggiungersi, che nella circostanza, la pur obbligatoria cintura di sicurezza sarebbe risultata comunque inutile o inutilizzabile, non essendo state neppure predisposte, sebbene obbligatorie, apposite funi ancorate a parti stabili, alle quali agganciare quella di trattenuta della stessa cintura.

Questo spiega, purtroppo, come sia potuto accadere che il lavoratore, spostatosi così senza alcun ancoraggio di sicurezza su di un settore di sottogronda ad asportarvi manualmente lana di roccia da eliminare, per il cedimento della relativa struttura notevolmente corrosa e inidonea a sostenerne il peso, precipitasse improvvisamente nel vuoto, riportandone ferite letali.

Mancando peraltro elementi di valutazione, anche in questo caso, da parte della Regione Puglia e delle autorità sanitarie competenti, istituzionalmente titolari delle funzioni di controllo e di vigilanza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, il Ministero della Sanità non è in grado di rispondere allo specifico quesito conclusivo posto dal senatore interrogante.

La Direzione provinciale del lavoro, dal canto suo, ha ricordato che i propri interventi ispettivi in materia di igiene e sicurezza del lavoro presso lo stabilimento ILVA SpA si sono svolti, nell'attuale situazione istituzionale, soltanto nei casi e per i settori in oggetto, che non hanno mai interessato il Reparto in esame.

Così, riguardo, più in generale, ai diversi aspetti della sicurezza e dei controlli nello stabilimento ILVA SpA di Taranto, sembra perciò logico e corretto rinviare a quanto dinanzi diffusamente esposto rispondendo all'interrogazione n. 3-01248.

Il senatore BATTAFARANO si dichiara insoddisfatto della risposta che pone in evidenza un quadro nel quale alle gravi responsabilità della Tecnoedil e dell'ILVA si associa una preoccupante inerzia degli uffici competenti in materia di sicurezza del lavoro, inerzia che richiede un' incisiva iniziativa del Governo, per richiamare i medesimi uffici alle loro responsabilità.

Il PRESIDENTE dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni.

*PER LA PROSECUZIONE DELL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE N. 2615 E N. 2665
(A007 000, C11ª, 0071ª)*

Il senatore MANZI sottolinea l'esigenza che venga ripreso al più presto l'esame congiunto dei disegni di legge n. 2615, sul recupero delle prestazioni previdenziali ed assistenziali indebitamente percepite, di cui egli è primo firmatario, e n. 2665, concernente la medesima materia per gli operai agricoli. Al riguardo, ritiene opportuno sollecitare il Governo affinché vengano trasmesse le relazioni tecniche sugli oneri finanziari derivanti dall'applicazione delle due iniziative legislative.

Il presidente DUVA condivide i rilievi del senatore Manzi e gli ricorda che il 28 gennaio 1998 il presidente Smuraglia, accogliendo una analoga richiesta della Commissione, ha inviato al Ministro del lavoro una lettera per sollecitare l'invio delle relazioni tecniche sui disegni di legge richiamati.

La seduta termina alle ore 16,30.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 1998

129ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARELLA

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulle modalità e sui risultati degli interventi di primo, secondo e terzo livello per la lotta alle tossicodipendenze adottati in Italia, nonché sulle principali esperienze straniere
(R048 000, C12ª, 0004ª)

Riferisce alla Commissione il presidente CARELLA, il quale rileva come il problema della tossicodipendenza sia stato più volte oggetto di esame da parte della Commissione e come in queste sedi si sia aperto – sia pure sempre con una grande pacatezza di toni e con una grande attenzione a non far prevalere la logica del conflitto e dello schieramento rispetto all'esigenza di dare risposte concrete ad un problema che ha implicazioni così gravi dal punto di vista sociale, sanitario ed economico – il confronto sui principali temi oggetto di dibattito fra gli operatori del settore e nella società quali la riduzione del danno, la legalizzazione delle cosiddette droghe leggere e la somministrazione controllata dell'eroina, l'adozione di nuove terapie farmacologiche per la disintossicazione rapida ed altri.

Da questi dibattiti è emersa con grande evidenza la necessità di approfondire la conoscenza di queste questioni, delle quali spesso si ha una cognizione non diretta e a volte mediata dagli organi di informazione, in modo da ricercare, al di là delle differenti posizioni politiche un terreno comune, fondato su solidi elementi di conoscenza e sull'evidenza scientifica dei risultati delle varie esperienze, per tentare di dare risposte costruttive a tale problematica, anche in vista della prossima approvazione da parte della Camera dei deputati, e del conseguente esame da parte del Senato, di un testo organico sulla materia.

Il senatore DI ORIO concorda con la proposta del presidente Carella rilevando che l'indagine conoscitiva dovrà consentire alla Commissione anche di acquisire validi elementi di conoscenza sui dati epidemiologici.

Dopo interventi in senso favorevole dei senatori TOMASSINI e MONTELEONE la proposta di indagine conoscitiva, posta ai voti, è approvata.

IN SEDE REFERENTE

(2992) TOMASSINI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano

(Esame e rinvio; congiunzione con i disegni di legge nn. 256, 566, 1329, 1330, 1505, 1789, 1981, 1998, 2044, 2182, 2471)

Riferisce alla Commissione il presidente CARELLA in sostituzione della senatrice Bernasconi.

Dopo una breve illustrazione del contenuto del provvedimento in titolo egli propone, stante l'omogeneità della materia, la sua congiunzione con i disegni di legge n. 256 e connessi, riguardanti il riordino del settore farmaceutico.

La Commissione conviene.

(275) MARTELLI. – Norme per l'aggiornamento continuo del medico e del personale sanitario

(2405) MONTELEONE. – Norme per l'aggiornamento professionale continuativo del medico e del personale sanitario

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso il 25 giugno.

Riferisce alla Commissione il senatore CAMERINI il quale, dopo aver dato brevemente conto delle audizioni svolte dal comitato ristretto incaricato di predisporre un testo unificato, illustra l'articolato proposto dal comitato stesso.

Egli fa presente, in primo luogo, che il comitato ha preferito adottare il termine «formazione continua» in luogo di quello «aggiornamento», da una parte per omogeneità con le formulazioni adottate dalle normative europee e, dall'altra, perchè certamente più adatto a definire un processo continuo di miglioramento delle conoscenze, delle capacità operative e del comportamento professionale per tutto l'arco della vita lavorativa.

L'articolo 2 del testo proposto istituisce un comitato nazionale per la formazione continua e accanto a questo dei comitati regionali. Il primo ha il compito di definire gli obiettivi didattici generali e specifici per la formulazione dei programmi e gli standard di formazione continua, di elaborare i criteri di accreditamento per le strutture e le istituzioni coinvolte nella formazione, di stabilire i criteri per la valutazione dei corsi e per la verifica dei risultati per lo scambio di informazioni con le autorità competenti degli stati membri dell'unione europea e di altri stati, di promuovere la ricerca sulle metodologie pedagogiche e la pubblicazione di materiale utile per la formazione continua.

I comitati regionali, invece, elaborano la politica regionale per la formazione continua verificano i requisiti di idoneità delle strutture deputate alla formazione, approvano i programmi, verificano la realizzazione dei programmi formativi e curano la pubblicazione annuale dei programmi di informazione e valutano l'impatto della formazione continua sulla pratica professionale.

Ulteriori compiti di controllo sull'adempimento degli obblighi di formazione del personale sanitario sono esercitati dagli ordini professionali e dai collegi.

L'articolo 5, nel definire le istituzioni che partecipano alla formazione continua, introduce il criterio dell'accreditamento, vale a dire del riconoscimento dell'idoneità scientifica e didattica a svolgere attività di formazione continua.

Al fine di valorizzare i risultati della formazione continua, si introducono, con l'articolo 7, una serie di principi in ordine alla documentazione e valutazione dell'apprendimento dei partecipanti e della qualità dell'insegnamento.

Allo scopo di rendere cogente la partecipazione all'attività di formazione continua, vengono stabiliti, rispettivamente agli articoli 8 e 9, un sistema di incentivi – legati alla progressione di carriera nel Servizio sanitario nazionale, a forme di variabili di compenso per i medici convenzionati, alla valutazione dei titoli al fine dell'ammissione del primo e del secondo livello dirigenziale, all'ottenimento e al mantenimento delle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture sanitarie private accreditate – nonché un sistema di sanzioni che devono essere emanate dalle amministrazioni sanitarie in base a quanto definito da contratti nazionali e aziendali ovvero dagli ordini e dai collegi professionali.

L'articolo 10 e l'articolo 11, infine, recano rispettivamente norme sul finanziamento delle attività di formazione e sulla copertura finanziaria degli oneri determinati dalla legge.

Il presidente CARELLA rinvia quindi il seguito dell'esame.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

(A008 000, C12ª, 0003ª)

Il presidente CARELLA comunica alla Commissione che domani avrà un incontro, insieme al senatore Di Orio, relatore dei disegni di legge sulla manifestazione di volontà per il prelievo di organi e sull'organizzazione del sistema dei prelievi e dei trapianti, con la presidente della Commissione Affari sociali della Camera dei deputati onorevole Bolognesi e con i relatori incaricati per l'esame dei suddetti disegni di legge all'altro ramo del Parlamento. Tale incontro risponde all'esigenza, più volte manifestata in Commissione, di ricercare una sede informale di coordinamento con la Commissione Affari sociali della Camera al fine di favorire un rapido iter dei disegni di legge in materia di trapianti.

La seduta termina alle ore 15,40.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 1998

154^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, con delega per la protezione civile, Barberi.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(3039) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi

(2839) Ronconi ed altri: Provvedimenti per le zone terremotate dell'Umbria e delle Marche

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Il senatore POLIDORO illustra l'emendamento 15.1, così come il senatore MAGGI illustra l'emendamento 15.2.

Il senatore LASAGNA illustra l'emendamento 15.3; fa quindi propri e dà per illustrati gli emendamenti 15.10 e 15.11.

Il senatore CAPALDI fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 15.4, 15.5 e 15.7.

Il relatore GIOVANELLI illustra l'emendamento 15.6; indi il senatore VELTRI illustra gli emendamenti 15.8 e 15.9.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Il senatore VELTRI fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 16.1.

Il senatore LASAGNA fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 16.2.

Il sottosegretario BARBERI illustra l'emendamento 16.0.1.

I senatori IULIANO, POLIDORO e RESCAGLIO fanno proprio l'emendamento 16.0.2, che il senatore Polidoro riformula poi in un nuovo testo.

Il relatore GIOVANELLI illustra l'emendamento 16.0.3.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 17.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 17.1; indi i senatori LASAGNA e CAPALDI fanno propri e danno per illustrati rispettivamente gli emendamenti 17.2 e 17.3.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Il relatore GIOVANELLI illustra gli emendamenti 18.1, 18.5 e 18.7.

Il senatore CAPALDI fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 18.2, 18.3, 18.4 (cui aggiunge firma il senatore COLLA), 18.6 e 18.8.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 19.

Il relatore GIOVANELLI illustra gli emendamenti 19.1, 19.4 e 19.6.

Il senatore CAPALDI fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 19.2, 19.3 e 19.5.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 20.

Il senatore CAPALDI fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 20.1, cui aggiunge firma il senatore COLLA.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 21.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 21.1, così come il relatore GIOVANELLI illustra l'emendamento 21.2.

Il senatore LASAGNA fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 21.3 e 21.4.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 22.

Il senatore ASCIUTTI illustra l'emendamento 22.1, così come il senatore RESCAGLIO illustra l'emendamento 22.3.

I senatori CAPALDI e LASAGNA fanno propri e danno per illustrati rispettivamente gli emendamenti 22.2 e 22.4.

Il senatore COLLA illustra l'emendamento 22.5.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 23.

Il relatore GIOVANELLI illustra l'emendamento 23.1, così come il senatore RONCONI il 23.2 ed il senatore COLLA il 23.3.

Il senatore CAPALDI fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 23.4 e 23.6 (al quale dichiara l'aggiunta di firma comunicatagli dal senatore Saracco).

Il senatore ASCIUTTI, dopo aver illustrato l'emendamento 23.5, fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 23.8.

Il senatore RESCAGLIO illustra l'emendamento 23.7, così come il senatore COLLA illustra l'emendamento 23.9.

Il senatore VELTRI illustra gli emendamenti 23.10, 23.0.1, 23.0.2, 23.0.3 e 23.0.4; fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 23.0.8, 23.0.9, 23.0.10 e 23.0.11.

Il senatore BARRILE illustra l'emendamento 23.0.5, così come il senatore CENTARO illustra l'emendamento 23.0.6; il senatore MAGGI illustra l'emendamento 23.0.7.

Essendosi esaurita l'illustrazione degli emendamenti, di cui si è convenuto l'accantonamento, il seguito dell'esame congiunto è rinviato alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 9,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3039**Art. 15.**

Al comma 1, sopprimere le parole: «di ricostruzione».

15.1

POLIDORO, RESCAGLIO

Al comma 1, sopprimere le parole: «di ricostruzione».

15.2

MAGNALBÒ, SPECCHIA, MAGGI, MARRI, COSSOLINO

Al comma 1, sopprimere le parole: «di ricostruzione».

15.3

ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Sopprimere il comma 4.

15.4

CAPONI, CARCARINO

Al comma 5, dopo le parole: «di cui all'articolo 2, comma 1», sostituire il resto del comma con le seguenti parole: «sono assegnate alle Regioni, che con propri atti ne provvedono al trasferimento ai soggetti attuatori degli interventi previsti dal presente provvedimento».

15.5

CAPONI, CARCARINO

Al comma 5, aggiungere il seguente periodo: «I fondi che affluiscono alle contabilità speciali di cui alla presente legge e a quelle di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, sono mantenuti a disposizione dei funzionari delegati fino alla realizzazione degli interventi cui i fondi medesimi si riferiscono».

15.6

IL RELATORE

Sopprimere il comma 6.

15.7

CAPONI, CARCARINO

Al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente:

«7. La Cassa depositi e prestiti sui mutui concessi entro il 31 dicembre 1997, i cui oneri di ammortamento sono a carico dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza 13 ottobre 1997, n. 2694, del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 15 ottobre 1997, nonché dei comuni interessati dagli eventi sismici ricompresi nell'obiettivo 5b, è autorizzata a ridurre le quote interessi dovuti sulle rate di ammortamento».

15.9

FERRANTE, UCCHIELLI, CALVI, CARPINELLI, DE GUIDI

Al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente:

«7. La Cassa depositi e prestiti sui mutui concessi entro il 31 dicembre 1997, i cui oneri di ammortamento sono a carico dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza 13 ottobre 1997, n. 2694, del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 15 ottobre 1997, nonché dei comuni interessati dagli eventi sismici ricompresi nell'obiettivo 5b, è autorizzata a ridurre le quote interessi dovuti sulle rate di ammortamento».

15.8

CARPINELLI, VELTRI

Al comma 8, dopo le parole: «dall'anno 1999» aggiungere la seguente: «gli».

15.11

RONCONI

Al comma 8, dopo le parole: «appositi accantonamenti» aggiungere le seguenti: «su specifico capitolo di spesa».

15.10

RONCONI

Art. 16.

Dopo le parole: «l'alta vigilanza» aggiungere le seguenti: «sulla regolarità degli atti, sui tempi e sui modi e»».

16.1

SEMENZATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I consigli comunali di comuni terremotati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto eleggono, con voto limitato a due, una Commissione di garanzia composta da tre cittadini, la quale ha diritto d'accesso a tutti gli atti concernenti l'applicazione di questa legge ed ha il dovere di rappresentare, con periodicità bimestrale, al consiglio comunale le informazioni assunte circa la congruità della sua applicazione».

16.2

RONCONI

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Per prevenire e fronteggiare le gravi situazioni di pericolo e di danno a persone e cose, connesse con gli incentivi boschivi sul territorio nazionale e in particolare con gli effetti del sisma nelle aree delle Marche e dell'Umbria, è autorizzata l'acquisizione da parte del Corpo forestale dello Stato di velivoli ad ala rotante all'importo complessivo di spesa derivante dai limiti di impegno quindicennali di lire 15.000 milioni nel 1996, di lire 15.000 milioni nel 1999 e di lire 5.000 milioni nel 2000.

2. Il Ministero per le politiche agricole provvede a rimborsare direttamente agli istituti bancari gli oneri per capitale ed interessi derivanti da mutui e da altre operazioni finanziarie relative all'acquisto, di cui al comma 1.

3. Per le esigenze connesse all'attuazione del programma di cui al comma 1 e per quelle di accasermamento, ammodernamento, realizzazione nuove basi e di formazione del Corpo forestale dello Stato, è altresì autorizzata la spesa di lire 4.400 milioni nel 1999 e lire 2.700 milioni a decorrere dal 2000.

4. Le somme derivanti dalla dismissione dei due aeromobili antincendi Canadair CL 215 in dotazione al Corpo forestale dello Stato sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere reiscritte nello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole per incrementare le azioni di prevenzione a contrasto agli incendi boschivi.

5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 15.000 milioni nel 1998, 34.400 milioni nel 1999 e 37.700 milioni nel 2000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto all'unità previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

16.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Capo I-bis.

Art. 16-bis.

(Interventi per il completamento della ricostruzione nelle regioni Basilicata e Campania, interessate al sisma del 23 novembre 1980)

1. Per consentire il rapido completamento della ricostruzione nelle regioni Basilicata e Campania, colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, il Governo e le regioni utilizzano l'intesa istituzionale di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A tal fine le Regioni propongono al CIPE il quadro definitivo dei danni ancora da riparare e delle abitazioni da ripristinare, ai sensi della legge n. 32 del 1992, ed il relativo fabbisogno nonché il programma finanziario di ripartizione delle risorse da assegnare con priorità ai comuni disastriati e gravemente danneggiati.

2. Sono trasferite alle regioni Basilicata e Campania le competenze e le funzioni dirette a disciplinare il completamento del processo di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982 nei territori della Campania e Basilicata, in modo organicamente raccordato con le disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, e nella legge 23 gennaio 1992, n. 32.

3. Le regioni eserciteranno le funzioni tenendo conto dei seguenti criteri ed obiettivi:

a) delegare ai comuni, compiti e funzioni concernenti il completamento dell'opera di ricostruzione nelle aree terremotate;

b) consentire la piena utilizzazione delle risorse finanziarie già assegnate ai comuni;

c) snellire le procedure per favorire l'apertura dei cantieri e la rapida esecuzione dei lavori;

d) dirimere i dubbi interpretativi che frenano l'azione della pubblica amministrazione.

4. Per esercitare l'alta vigilanza sull'attuazione degli interventi di completamento di cui ai commi precedenti sono istituiti i Comitati dell'intesa istituzionale di programma della Basilicata e della Campania. I Comitati trasmettono ogni sei mesi una relazione sul relativo stato di attuazione per il completamento della ricostruzione al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle regioni per le successive trasmissioni rispettivamente al Parlamento e ai Consigli regionali».

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Capo I-bis.

Art. 16-bis.

(Interventi per il completamento della ricostruzione nelle regioni Basilicata e Campania, interessate al sisma del 23 novembre 1980)

1. Per consentire il rapido completamento della ricostruzione nelle regioni Basilicata e Campania, colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, il Governo e le regioni utilizzano, anche ai fini degli adempimenti di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, l'intesa istituzionale di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Sono trasferite alle regioni Basilicata e Campania le competenze e le funzioni dirette a disciplinare il completamento del processo di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982 nei territori della Campania e Basilicata, in modo organicamente raccordato con le disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, e nella legge 23 gennaio 1992, n. 32.

3. Le regioni eserciteranno le funzioni tenendo conto dei seguenti criteri ed obiettivi:

a) delegare ai comuni, compiti e funzioni concernenti il completamento dell'opera di ricostruzione nelle aree terremotate;

b) consentire la piena utilizzazione delle risorse finanziarie già assegnate ai comuni;

c) snellire le procedure per favorire l'apertura dei cantieri e la rapida esecuzione dei lavori;

d) dirimere i dubbi interpretativi che frenano l'azione della pubblica amministrazione.

4. Per esercitare l'alta vigilanza sull'attuazione degli interventi di completamento di cui ai commi precedenti sono istituiti i Comitati dell'intesa istituzionale di programma della Basilicata e della Campania. I Comitati trasmettono ogni sei mesi una relazione sul relativo stato di attuazione per il completamento della ricostruzione al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle regioni per le successive trasmissioni rispettivamente al Parlamento e ai Consigli regionali».

16.0.2 (Nuovo testo) COVIELLO, ZECCHINO, MICELE, IULIANO, POLIDORO, RESCAGLIO

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Altre misure di protezione civile)

1. Le economie realizzate dalle Regioni e dagli enti locali sulle somme derivanti dai mutui contratti per interventi di protezione civile possono essere utilizzati dagli enti medesimi, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile conseguenti allo stesso o ad altri eventi calamitosi.

2. Al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile, le amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli enti locali provvedono, entro 60 giorni a rendicontare le somme effettivamente spese anche attraverso proprie anticipazioni. Decorso inutilmente tale termine, il Dipartimento della protezione civile provvede a revocare la parte di finanziamento non ancora trasferita e ad utilizzarla per nuovi interventi urgenti.

3. Le somme non utilizzate al 31 dicembre 1997 sui capitoli di cui al centro di responsabilità 6 "Dipartimento protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, sui capitoli di cui al centro della responsabilità 4 "Difesa del suolo" dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici sono conservate in bilancio per essere utilizzate negli esercizi successivi».

16.0.3

IL GOVERNO

Art. 17.

Sostituire l'articolo 17, con il seguente:

«Art. 17. - (Interventi infrastrutturali di emergenza nella regione Emilia-Romagna, nella provincia di Crotone e nella regione Sicilia).

– 1. Le regioni Emilia-Romagna, Calabria e Sicilia, provvedono alla realizzazione ed al completamento degli interventi di emergenza già avviati nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Parma, Ravenna, Rimini, Crotone e Messina, interessate da eventi alluvionali e da dissesti idrogeologici nei mesi di gennaio, febbraio e ottobre 1996, volti al ripristino delle infrastrutture e delle opere pubbliche regionali e locali, nonchè al riassetto idrogeologico complessivo, compresa la messa in sicurezza dei connessi punti critici delle coste e delle reti idrauliche nelle province indicate, d'intesa con le competenti Autorità di bacino. Al fabbisogno, stimato complessivamente in lire 376,5 miliardi lo Stato concorre, quanto a lire 135,5 miliardi per la regione Emilia-Romagna, a lire 80 miliardi

per la regione Calabria ed a lire 116 miliardi per la regione Sicilia, con le disponibilità di cui all'articolo 21.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono sottoposti all'approvazione dei comitati di cui alle ordinanze n. 2469 del 26 ottobre 1996, n. 2476 del 19 novembre 1996 e n. 2479 del 19 novembre 1996, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rispettivamente n. 256 del 31 ottobre 1996 e n. 281 del 30 novembre 1996».

17.1

MONTELEONE, CENTARO

Sostituire l'articolo 17, con il seguente:

«Art. 17. - *(Interventi infrastrutturali di emergenza nella regione Emilia-Romagna, nella provincia di Crotone e nella regione Sicilia).* –

1. Le regioni Emilia-Romagna, Calabria e Sicilia, provvedono alla realizzazione ed al completamento degli interventi di emergenza già avviati nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Parma, Ravenna, Rimini, Crotone e Messina, interessate da eventi alluvionali e da dissesti idrogeologici nei mesi di gennaio, febbraio e ottobre 1996, volti al ripristino delle infrastrutture e delle opere pubbliche regionali e locali, nonché al riassetto idrogeologico complessivo, compresa la messa in sicurezza dei connessi punti critici delle coste e delle reti idrauliche nelle province indicate, d'intesa con le competenti Autorità di bacino. Al fabbisogno, stimato complessivamente in lire 376,5 miliardi lo Stato concorre, quanto a lire 135,5 miliardi per la regione Emilia-Romagna, a lire 80 miliardi per la regione Calabria ed a lire 116 miliardi per la regione Sicilia, con le disponibilità di cui all'articolo 21.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono sottoposti all'approvazione dei comitati di cui alle ordinanze n. 2469 del 26 ottobre 1996, n. 2476 del 19 novembre 1996 e n. 2479 del 19 novembre 1996, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rispettivamente n. 256 del 31 ottobre 1996 e n. 281 del 30 novembre 1996».

17.2

CIRAMI, MINARDO, TAROLLI

Al comma 1, dopo le parole: «Forlì-Cesena, Parma», aggiungere le seguenti: «Reggio Emilia, Modena» e sostituire le parole: «gennaio, febbraio e ottobre 1996» con le parole: «gennaio, febbraio, ottobre e dicembre 1996».

17.3

GUERZONI, FOLLONI, CORTELLONI, CÒ, ALBERTINI, GIOVANNELLI

Art. 18.

Al comma 1, dopo le parole: «alla spesa» inserire le seguenti: «per la demolizione,».

18.1

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Presidente della regione Emilia-Romagna, individuate e perimetrate le aree a rischio idrogeologico ai sensi dell'articolo 20, comma 4, provvede all'individuazione e demolizione degli immobili gravemente lesionati a causa delle calamità di cui all'articolo 17, comma 1, a qualsiasi uso adibiti, che costituiscano pericolo per la pubblica incolumità e l'area di risulta è acquisita al patrimonio indisponibile del Comune, ove non si tratti di bene demaniale».

18.2

DE LUCA Michele, VELTRI

Sostituire il comma 2 con il seguente: «Ai soggetti proprietari di beni immobili gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al comma 1, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento dei danni subiti, al fine di recupero dell'immobile stesso, con priorità per le abitazioni principali».

18.3

DE LUCA Michele, VELTRI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «al fine del recupero dell'immobile stesso».

18.5

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nel comune di Corniglio, le provvidenze, di cui al comma 2, possono essere assegnate anche al fine della riedificazione nel territorio dello stesso comune, in aree non soggette a rischio idrogeologico, di fabbricati demoliti e non riedificabili perchè inclusi nella perimetrazione di cui all'articolo 20, comma 4».

18.4

DE LUCA Michele, VELTRI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il termine, di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 31 dicembre 1996, n. 677, è prorogato fino al 31 dicembre 2000».

18.6

DE LUCA Michele, VELTRI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il termine, di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 31 dicembre 1996, n. 677, è prorogato fino al 31 dicembre 2000».

18.7

IL RELATORE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Alle ricostruzioni, di cui ai commi precedenti, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

18.8

DE LUCA Michele, VELTRI

Art. 19.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel limite delle risorse di cui al comma 1 lettera c), la regione può disporre altresì l'indennizzo fino al 30% e comunque nella misura massima di 50 milioni del danno per attività produttive e commerciali che abbiano subito inagibilità dei locali per un periodo di oltre 30 giorni».

19.1

GUERZONI, FOLLONI, CORTELLONI, ALBERTINI, GIOVANELLI

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «lettera b)».

19.2

SEMENZATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 e per le parti con queste compatibili la regione tiene conto delle decisioni assunte dal commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2475 del 19 novembre del 1996».

19.3

SEMENZATO

Al comma 3, sostituire le parole: «40 miliardi» con le parole: «50 miliardi».

Consequentemente all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «331 miliardi» e «28 miliardi», rispettivamente con le parole: «341 miliardi» e «28,85 miliardi».

19.4 GUERZONI, FOLLONI, CORTELLONI, ALBERTINI, GIOVANELLI

Alla fine del comma 3 aggiungere la seguente frase: «Eventuali risorse disponibili, conseguenti ad economie di programmazione e/o di esecuzione degli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzate nelle zone classificate sismiche dell'Emilia Romagna per le finalità di cui all'articolo 2 lettera e)».

19.5 SEMENZATO

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. La regione Emilia Romagna predispone, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un programma di interventi di edilizia residenziale pubblica nei comuni interessati dal terremoto del 15 ottobre 1996.

3-ter. All'onere derivante dal precedente comma si provvede con i fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n.60, relativi agli anni 1996, 1997-1998 non ancora ripartiti dal Cipe, riservando alla regione Emilia Romagna una somma aggiuntiva di lire 10 miliardi rispetto alla quota spettante in via ordinaria.

3-quater. La regione Emilia Romagna è altresì autorizzata a utilizzare, in deroga alle norme vigenti, fondi già attribuiti ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 e i fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n.60 relativi agli anni 1996, 1997, 1998 non ancora ripartiti dal Cipe, per interventi di edilizia residenziale pubblica nei comuni interessati dal sisma».

19.6 GUERZONI, FOLLONI, CORTELLONI, ALBERTINI, GIOVANELLI

Art. 20.

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Il comune di Corniglio è autorizzato ad acquisire le aree necessarie alla ricostruzione, alla stesura dei piani particolareggiati di intervento pubblico, all'urbanizzazione, all'assegnazione dei lotti ai soggetti di cui all'articolo 18, entro i limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 17».

20.1 DE LUCA, VELTRI

Art. 21.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A fronte di un fabbisogno complessivo per gli interventi di cui agli articoli 17, 18 e 19, pari a lire 331 miliardi per la regione Emilia-Romagna, pari a lire 80 miliardi per la regione Calabria e pari a lire 116 miliardi per la regione Sicilia, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi pluriennali, rispettivamente, fino a lire 28 miliardi, lire 7 miliardi e lire 10 miliardi annue, a decorrere dall'anno 1998 e fino all'anno 2017, per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui che le regioni contraggono con la Cassa depositi e prestiti o con gli altri istituti di credito, anche in deroga ai limiti di indebitamento stabiliti dalla normativa vigente per la realizzazione degli interventi di cui ai predetti articoli, al relativo onere, a decorrere dall'anno 1998 e fino all'anno 2017, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinato dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450».

21.1

CENTARO

Al comma 1, dopo le parole: «regione Calabria» inserire le seguenti: «pari a lire 116 miliardi per la regione Sicilia».

21.4

CIRAMI, MINARDO, TAROLLI

Al comma 1, dopo le parole: «7 miliardi» inserire le seguenti: «e fino a lire 10 miliardi annue».

21.3

CIRAMI, MINARDO, TAROLLI

Al comma 1, dopo le parole: «Al relativo onere a decorrere dall'anno 1998 e fino all'anno 2017, si provvede» inserire le seguenti: «per l'anno 1998 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille IRPEF iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1995, n. 22, e per gli anni dal 1999 al 2017».

21.2

IL RELATORE

Art. 22.

Al comma 2, sostituire le parole: «Gli enti locali», con le seguenti: «I comuni e, in caso di opere connesse con la funzionalità di strade provinciali, le Province».

22.1

MANFREDI, ASCIUTTI

Al comma 2, sostituire le parole: «Gli enti locali», con le seguenti: «I comuni e, in caso di opere connesse con la funzionalità di strade provinciali, le Province».

22.2

CAPONI, CARCARINO

Al comma 2, sostituire le parole: «Gli enti locali», con le seguenti: «I comuni e, in caso di opere connesse con la funzionalità di strade provinciali, le Province».

22.3

RESCAGLIO

Al comma 2, sostituire le parole: «Gli enti locali», con le seguenti: «I comuni e, in caso di opere connesse con la funzionalità di strade provinciali, le Province».

22.4

SELLA

Al comma 2, sostituire le parole: «Gli enti locali», con le seguenti: «I comuni e, in caso di opere connesse con la funzionalità di strade provinciali, le Province».

22.5

COLLA, AVOGADRO, BRIGNONE

Art. 23.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo la parola: «base» sostituire: «4.2.1.3» con: «6.2.1.9».

23.1

IL RELATORE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le imprese non costituite in forma di società di capitale dichiarate danneggiate dall'alluvione che hanno stipulato contratti di mutuo con la Gepi conteggiano il biennio di preammortamento di cui all'articolo 2 del decreto del Ministero dell'industria 17 gennaio 1995 a decorrere dalla data effettiva dell'erogazione delle somme mutate. Tali imprese mutuatarie hanno diritto di ottenere dalla Gepi la rinegoziazione dei mutui contratti al fine di consentire il rimborso degli stessi entro un termine di dieci anni».

23.2

ZANOLETTI, RONCONI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per l'intervento a tutela delle condizioni statiche del complesso monumentale di San Costanzo al Monte, sito nella provincia di Cuneo, è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni a favore dell'Amministrazione provinciale di Cuneo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministro del tesoro per l'anno 1998 all'uopo utilizzando il relativo accantonamento relativo al Ministero dei beni culturali ed ambientali».

23.3

BRIGNONE, COLLA, AVOGADRO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 691 del 19 dicembre 1994, convertito nella legge 35 del 16 febbraio 1995 è sostituito dal seguente:

“3. Ai soggetti residenti nelle regioni, di cui al comma 1, che in conseguenza degli eventi alluvionali, abbiano subito la distruzione o la perdita dei beni mobili e di beni mobili registrati è assegnato anche per i beni mobili allocati in immobili adibiti a residenza principale un contributo commisurato al valore dei beni predetti nel limite massimo complessivo di lire 50.000.000 per ciascun nucleo familiare”».

23.4

PETRUCCI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Il termine del 30 giugno 1998, di cui al comma 10-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, è prorogato al 31 dicembre 1999.

6-ter. Il termine del 31 dicembre 1997, di cui al comma 1 dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, come modificato dall'articolo 7-ter del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, è prorogato al 31 dicembre 1998. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze provvede ad adeguare alla presente disposizione i termini di cui al proprio decreto del 26 giugno 1997.

6-quater. Al comma 1 dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, le parole: "entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

6-quinquies. Gli interventi di difesa e sistemazione idraulica sui corsi d'acqua di competenza del Magistrato per il Po ricompresi nel piano stralcio PS 45 redatto ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, possono essere delegati agli enti locali e territoriali interessati. A tal fine il presidente del Magistrato per il Po, con proprio decreto, provvede al conferimento della delega per ogni singolo intervento fissandone le modalità per la gestione.

6-sexies. All'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-bis. Nei limiti delle risorse disponibili ai titolari di aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli che intendono rilocalizzare la propria attività, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, limitatamente alle disposizioni relative alla possibilità di accedere ai finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e 5 del presente articolo".

6-septies. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e al fine di consentire alle imprese danneggiate che hanno presentato la domanda al Mediocredito centrale spa, ai sensi dell'articolo 3 della delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome del 13 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1997, di ottenere la concessione dei contributi fino al 30 per cento del valore dei danni subiti dai beni immobili e mobili, il Mediocredito centrale spa è autorizzato ad utilizzare, nel limite di lire 3.500 milioni, le somme residue assegnategli per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni.

6-*octies*. Il Magistrato per il Po è autorizzato ad utilizzare i ribassi d'asta derivanti dall'affidamento delle opere di propria competenza per il completamento degli interventi urgenti di prevenzione del rischio idraulico, con particolare riguardo a qualli per la protezione di nuclei abitati ricadenti all'interno delle aree golenali del fiume Po nei comuni di Mezzani Bocca d'Enza, sito nella provincia di Parma, e Sommo con Porto, frazione di San Daniele Po, sito nella provincia di Cremona.

6-*nonies*. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, le parole: "1996 e 1997", sono sostituite dalla seguenti: "1996, 1997 e 1998"».

23.5

MANFREDI, ASCIUTTI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. Il termine del 30 giugno 1998, di cui al comma 10-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, è prorogato al 31 dicembre 1999.

6-*ter*. Il termine del 31 dicembre 1997, di cui al comma 1 dell'articolo 5-*ter* del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, come modificato dall'articolo 7-*ter* del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, è prorogato al 31 dicembre 1998. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze provvede ad adeguare alla presente disposizione i termini di cui al proprio decreto del 26 giugno 1997.

6-*quater*. Al comma 1 dell'articolo 4-*quinqies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, le parole: "entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

6-*quinqies*. Gli interventi di difesa e sistemazione idraulica sui corsi d'acqua di competenza del Magistrato per il Po ricompresi nel piano stralcio PS 45 redatto ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, possono essere delegati agli enti locali e territoriali interessati. A tal fine il presidente del Magistrato per il Po, con proprio decreto, provvede al conferimento della delega per ogni singolo intervento fissandone le modalità per la gestione.

6-*sexies*. All'articolo 4-*quinqies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-*bis*. Nei limiti delle risorse disponibili ai titolari di aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, tra-

sformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli che intendono rilocalizzare la propria attività, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, limitatamente alle disposizioni relative alla possibilità di accedere ai finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e 5 del presente articolo”.

6-septies. Per le finalità di cui all’articolo 11, comma 2, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e al fine di consentire alle imprese danneggiate che hanno presentato la domanda al Mediocredito centrale spa, ai sensi dell’articolo 3 della delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome del 13 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1997, di ottenere la concessione dei contributi fino al 30 per cento del valore dei danni subiti dai beni immobili e mobili, il Mediocredito centrale spa è autorizzato ad utilizzare, nel limite di lire 3.500 milioni, le somme residue assegnategli per la concessione dei contributi di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni.

6-octies. Il Magistrato per il Po è autorizzato ad utilizzare i ribassi d’asta derivanti dall’affidamento delle opere di propria competenza per il completamento degli interventi urgenti di prevenzione del rischio idraulico, con particolare riguardo a qualli per la protezione di nuclei abitati ricadenti all’interno delle aree golenali del fiume Po nei comuni di Mezzani Bocca d’Enza, sito nella provincia di Parma, e Sommo con Porto, frazione di San Daniele Po, sito nella provincia di Cremona.

6-nonies. Al primo periodo del comma 1 dell’articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, le parole: “1996 e 1997”, sono sostituite dalla seguenti: “1996, 1997 e 1998”».

23.6

CAPONI, CARCARINO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Il termine del 30 giugno 1998, di cui al comma 10-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, è prorogato al 31 dicembre 1999.

6-ter. Il termine del 31 dicembre 1997, di cui al comma 1 dell’articolo 5-ter del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, come modificato dall’articolo 7-ter del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, è prorogato al 31 dicembre 1998. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze provvede ad

adeguare alla presente disposizione i termini di cui al proprio decreto del 26 giugno 1997.

6-quater. Al comma 1 dell'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, le parole: "entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

6-quinquies. Gli interventi di difesa e sistemazione idraulica sui corsi d'acqua di competenza del Magistrato per il Po ricompresi nel piano stralcio PS 45 redatto ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, possono essere delegati agli enti locali e territoriali interessati. A tal fine il presidente del Magistrato per il Po, con proprio decreto, provvede al conferimento della delega per ogni singolo intervento fissandone le modalità per la gestione.

6-sexies. All'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-*bis.* Nei limiti delle risorse disponibili ai titolari di aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli che intendono rilocalizzare la propria attività, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, limitatamente alle disposizioni relative alla possibilità di accedere ai finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e 5 del presente articolo".

6-septies. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e al fine di consentire alle imprese danneggiate che hanno presentato la domanda al Mediocredito centrale spa, ai sensi dell'articolo 3 della delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome del 13 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1997, di ottenere la concessione dei contributi fino al 30 per cento del valore dei danni subiti dai beni immobili e mobili, il Mediocredito centrale spa è autorizzato ad utilizzare, nel limite di lire 3.500 milioni, le somme residue assegnategli per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni.

6-octies. Il Magistrato per il Po è autorizzato ad utilizzare i ribassi d'asta derivanti dall'affidamento delle opere di propria competenza per il completamento degli interventi urgenti di prevenzione del rischio idraulico, con particolare riguardo a quelli per la protezione di nuclei abitati ricadenti all'interno delle aree golenali del fiume Po nei comuni di Mezzani Bocca d'Enza, sito nella provincia di Parma, e Sommo con Porto, frazione di San Daniele Po, sito nella provincia di Cremona.

6-*nonies*. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, le parole: "1996 e 1997", sono sostituite dalla seguenti: "1996, 1997 e 1998"».

23.7

RESCAGLIO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. Il termine del 30 giugno 1998, di cui al comma 10-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, è prorogato al 31 dicembre 1999.

6-*ter*. Il termine del 31 dicembre 1997, di cui al comma 1 dell'articolo 5-*ter* del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, come modificato dall'articolo 7-*ter* del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, è prorogato al 31 dicembre 1998. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze provvede ad adeguare alla presente disposizione i termini di cui al proprio decreto del 26 giugno 1997.

6-*quater*. Al comma 1 dell'articolo 4-*quinqüies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, le parole: "entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

6-*quinqüies*. Gli interventi di difesa e sistemazione idraulica sui corsi d'acqua di competenza del Magistrato per il Po ricompresi nel piano stralcio PS 45 redatto ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, possono essere delegati agli enti locali e territoriali interessati. A tal fine il presidente del Magistrato per il Po, con proprio decreto, provvede al conferimento della delega per ogni singolo intervento fissandone le modalità per la gestione.

6-*sexies*. All'articolo 4-*quinqüies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-*bis*. Nei limiti delle risorse disponibili ai titolari di aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli che intendono rilocalizzare la propria attività, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, limitatamente alle disposizioni relative alla possibilità di accedere ai finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e 5 del presente articolo".

6-septies. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e al fine di consentire alle imprese danneggiate che hanno presentato la domanda al Mediocredito centrale spa, ai sensi dell'articolo 3 della delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome del 13 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1997, di ottenere la concessione dei contributi fino al 30 per cento del valore dei danni subiti dai beni immobili e mobili, il Mediocredito centrale spa è autorizzato ad utilizzare, nel limite di lire 3.500 milioni, le somme residue assegnategli per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni.

6-octies. Il Magistrato per il Po è autorizzato ad utilizzare i ribassi d'asta derivanti dall'affidamento delle opere di propria competenza per il completamento degli interventi urgenti di prevenzione del rischio idraulico, con particolare riguardo a quelli per la protezione di nuclei abitati ricadenti all'interno delle aree golenali del fiume Po nei comuni di Mezzani Bocca d'Enza, sito nella provincia di Parma, e Sommo con Porto, frazione di San Daniele Po, sito nella provincia di Cremona.

6-nonies. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, le parole: "1996 e 1997", sono sostituite dalla seguenti: "1996, 1997 e 1998".

23.8

SELLA

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Il termine del 30 giugno 1998, di cui al comma 10-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, è prorogato al 31 dicembre 1999.

6-ter. Il termine del 31 dicembre 1997, di cui al comma 1 dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, come modificato dall'articolo 7-ter del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, è prorogato al 31 dicembre 1998. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze provvede ad adeguare alla presente disposizione i termini di cui al proprio decreto del 26 giugno 1997.

6-quater. Al comma 1 dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, le parole: "entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto",

sono sostituite dalle seguenti: “entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

6-quinquies. Gli interventi di difesa e sistemazione idraulica sui corsi d'acqua di competenza del Magistrato per il Po ricompresi nel piano stralcio PS 45 redatto ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, possono essere delegati agli enti locali e territoriali interessati. A tal fine il presidente del Magistrato per il Po, con proprio decreto, provvede al conferimento della delega per ogni singolo intervento fissandone le modalità per la gestione.

6-sexies. All'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

“6-*bis.* Nei limiti delle risorse disponibili ai titolari di aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli che intendono rilocalizzare la propria attività, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, limitatamente alle disposizioni relative alla possibilità di accedere ai finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e 5 del presente articolo”.

6-septies. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e al fine di consentire alle imprese danneggiate che hanno presentato la domanda al Mediocredito centrale spa, ai sensi dell'articolo 3 della delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome del 13 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1997, di ottenere la concessione dei contributi fino al 30 per cento del valore dei danni subiti dai beni immobili e mobili, il Mediocredito centrale spa è autorizzato ad utilizzare, nel limite di lire 3.500 milioni, le somme residue assegnategli per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni.

6-octies. Il Magistrato per il Po è autorizzato ad utilizzare i ribassi d'asta derivanti dall'affidamento delle opere di propria competenza per il completamento degli interventi urgenti di prevenzione del rischio idraulico, con particolare riguardo a quelli per la protezione di nuclei abitati ricadenti all'interno delle aree golenali del fiume Po nei comuni di Mezzani Bocca d'Enza, sito nella provincia di Parma, e Sommo con Porto, frazione di San Daniele Po, sito nella provincia di Cremona.

6-nonies. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, le parole: “1996 e 1997”, sono sostituite dalle seguenti: “1996, 1997 e 1998”».

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. I mutui a totale carico dello Stato di cui all'articolo 17, commi 18 e 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché quelli di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, possono essere concessi fino ad esaurimento dei relativi fondi».

23.10

VELTRI, CAPALDI, GIOVANELLI

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. L'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dai seguenti:

“11. Le funzioni statali attinenti l'istruttoria, la definizione e la liquidazione delle pratiche relative ai contributi concessi per la ricostruzione privata nelle predette zone della valle del Belice, sulla base di norme antecedenti la data di entrata in vigore del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, sono trasferite ai comuni interessati che vi provvedono con le modalità di cui all'articolo 13-bis del predetto decreto-legge.

11-bis. Sono altresì trasferite ai comuni interessati le funzioni statali relativamente a tutte le operazioni e le procedure necessarie di frazionamento ed accatastamento con presentazione all'ufficio tecnico erariale delle domande di voltura catastale degli immobili e beni espropriati per i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria e per i lotti assegnati ai privati nonché degli edifici pubblici nelle zone della Valle del Belice”.

2. Gli oneri relativi alle funzioni di cui al comma 1, capoversi 11 e 11-bis, faranno carico sulle somme autorizzate per la ricostruzione del Belice e determinati in sede di ripartizione».

23.0.1

BARRILE, LAURICELLA, SCIVOLETTO, FIGURELLI, CORRAO,
VELTRI

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-ter.

1. Le aliquote degli oneri di concessione previste nel terzo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64, sono rispettivamente elevate al 15 per cento, 12 per cento, e 10 per cento e vanno calcolate

sull'importo a base d'asta dei lavori, anche se scorporati. La predetta disposizione è applicata sull'intero ammontare anche delle opere in corso, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato ancora emesso il certificato di collaudo. La maggiore spesa viene assicurata nell'ambito dei finanziamenti per l'esecuzione delle opere pubbliche dipendenti dal terremoto del Belice.

2. Il quarto comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64, è sostituito dal seguente:

“I collaudatori delle opere di cui al comma 1, del numero massimo di tre ed il collaudatore statico di cui all'articolo 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, sono nominati dal provveditore alle opere pubbliche per la Sicilia”.

3. Entro il 31 dicembre 1998 possono comunque essere utilizzate le somme di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, non impegnate ed iscritte nel conto residui, indipendentemente dall'anno finanziario di provenienza».

23.0.2 BARRILE, LAURICELLA, SCIVOLETTO, FIGURELLI, CORRAO,
VELTRI

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-quater.

1. Gli assegnatari di alloggi realizzati ai sensi del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, ne possono chiedere la cessione in proprietà, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, beneficiando delle condizioni contenute nell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231».

23.0.3 BARRILE, LAURICELLA, SCIVOLETTO, FIGURELLI, CORRAO,
VELTRI

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-qui quies.

1. Al comma 3 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, è aggiunto il seguente periodo:

“Per gli interventi di riparazione, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3,, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12".

2. Gli oneri relativi agli interventi di cui al comma 1 sono a carico delle somme autorizzate per la ricostruzione del Belice».

23.0.4 BARRILE, LAURICELLA, SCIVOLETTO, FIGURELLI, CORRAO, VELTRI

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Interventi per le zone della Sicilia interessate dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990 e per il recupero del patrimonio barocco di Val di Noto)

1. Al fine di accelerare l'opera di ricostruzione delle zone interessate dagli eventi del dicembre 1990 nelle provincie di Siracusa, Catania e Ragusa, alla legge 31 dicembre 1991, n. 433, come modificata dall'articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono apportate le seguenti integrazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) sono aggiunte le parole: "Nei casi in cui la ricostruzione in sito non sia possibile per ragioni urbanistiche, geologiche o per il rispetto della vigente normativa tecnica antisismica, può essere autorizzato, rispettivamente nei limiti del finanziamento assentito e/o del contributo spettante, l'acquisto di immobili esistenti che abbiano caratteristiche compatibili con la destinazione dell'immobile distrutto o danneggiato, e siano stati edificati o adeguati nel rispetto della normativa sismica vigente. L'area di risulta della costruzione preesistente è acquisita, previa demolizione a cura del comune, al patrimonio comunale";

b) all'articolo 1, comma 2, lettera i)-ter, dopo la parola "immobili" sono aggiunte le parole: ", da parte dei comuni";

c) alla fine dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, è aggiunto il seguente periodo: "Tale comitato, nominato dal Presidente della regione siciliana sentito il Dipartimento della protezione civile, predispone altresì il piano degli interventi da realizzare con le disponibilità residue accertate ai sensi del comma 1, lettera a) e provvede alla revisione del programma di cui all'articolo 2 precedentemente approvato. La regione siciliana approva il programma e individua per ciascun intervento il soggetto attuatore";

d) all'articolo 3, comma 1, lettera a) la frase "i relativi progetti redatti dagli uffici del Genio civile e dagli uffici tecnici comunali" è sostituita dalla seguente "i relativi progetti redatti dai soggetti attuatori individuati nel piano di cui all'articolo 2".

2. All'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, le parole "assessore regionale alla pubblica istruzione e ai beni culturali e ambientali" sono sostituite dalle seguenti "Presidente della regione Siciliana" ed è introdotto alla fine l'ulteriore periodo "La commissione provvede anche all'approvazione dei progetti relativi agli interventi di cui all'articolo 2 comma 1, lettera c) del decreto-legge 19 maggio 1997 n. 130 convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 1997 n. 228 e degli interventi di cui al piano previsto dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991 n. 433 che a giudizio della stessa rientrano nel patrimonio culturale di Val di Noto. Con provvedimento del Presidente della regione siciliana viene costituita la segreteria della commissione e sono determinati i compensi da corrispondere ai componenti del Comitato e della segreteria il cui onere, compreso quello di funzionamento, grava sui fondi di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991 n. 433".

3. Per tutti gli interventi infrastrutturali, sugli edifici pubblici, di culto e di interesse storico artistico e monumentale di cui alla legge 31 dicembre 1991 n. 433 e successive modificazioni e per quelli derivanti dall'articolo 3 del decreto-legge 26 luglio 1996 n. 393 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996 n. 496, la regione Siciliana, gli enti locali e le amministrazioni pubbliche interessate si avvalgono delle procedure di cui all'articolo 14, commi da 1 a 9, e 12 della presente legge.

4. Per le attività previste dalla legge 31 dicembre 1991 n. 433 e successive modificazioni e integrazioni e dall'articolo 3 del decreto-legge 26 luglio 1996 n. 393 e convertito con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996 n. 496 la regione Sicilia e gli enti locali provvedono per un periodo massimo di tre anni, al potenziamento dei propri uffici attraverso assunzioni di personale tecnico e amministrativo a tempo determinato in deroga alle vigenti disposizioni di legge, a corrispondere al personale dipendente compensi per ulteriore lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite di 50 ore pro-capite mensile nonchè ad avvalersi di liberi professionisti o, mediante convenzioni, di università e di enti pubblici di ricerca. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa nel limite del 2 per cento dei fondi di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991 n. 433 già assegnati alla regione che provvede a ripartirli secondo un piano di fabbisogno all'uopo predisposto».

23.0.5

BARRILE

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Ulteriori disposizioni concernenti la legge 31 dicembre 1991, n. 433: "Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa e successive modificazioni e integrazioni". Norme di accelerazione e controllo degli interventi)

1. Al fine di accelerare, nelle province della Sicilia orientale, tutte le attività volte alla realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 1

della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni e integrazioni, trovano applicazione i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14 e 15 dell'articolo 14 del presente decreto.

2. Alla copertura finanziaria degli oneri nascenti dall'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 del presente decreto, ivi compresi gli oneri necessari per il funzionamento degli uffici regionali in relazione allo straordinario e/o alle missioni per il personale regionale e per quello assunto a contratto, per i costi di redazione dei programmi, ivi comprese le attrezzature fisse, valutati in lire 5.000 milioni annue, a decorrere dall'anno 1998 e corrispondenti proiezioni per gli anni 1999 e 2000, si farà fronte con i fondi già previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Al fine dell'attuazione di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modifiche ed integrazioni il Dipartimento nazionale della protezione civile e la Presidenza della Regione siciliana stipuleranno, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, una intesa istituzionale di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. Sono, pertanto, abrogati: l'articolo 4 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e il comma 4 dell'articolo 2 della legge 16 luglio 1997, n. 228. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge 25 settembre 1996, n. 496, le parole: "assessore regionale alla pubblica istruzione e ai beni culturali" sono sostituite dalle seguenti: "assessore regionale alla Presidenza". Al comma 1, lettera a), dell'articolo 3 della legge n. 433 del 1991 sono abrogate le parole: "redatti dagli ufficiali del Genio civile e dagli uffici tecnici degli enti locali".

23.0.6

CENTARO

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 23-bis.

(Ulteriori disposizioni concernenti la legge 31 dicembre 1991 n. 433 riguardante gli eventi sismici verificatisi in Sicilia orientale il 31 dicembre 1990)

a) Per la realizzazione degli obiettivi indicati nell'articolo 1 della Legge n. 433 del 1991 e successive modificazioni e per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2 della stessa legge, nonchè per integrare le strutture regionali di protezione civile, la Regione Siciliana è autorizzata ad avvalersi del personale ex ITALTER mediante contratti a tempo determinato di durata triennale, rinnovabili, e comunque fino al completamento delle procedure tecnico-amministrative ivi previste dalla legge n. 433 del 1991;

b) è abolito l'articolo 4 della legge n. 433 del 1991 e successive modificazioni. Per la programmazione degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge n. 433 del 1991, il Governo e la Regione Siciliana

utilizzeranno l'intesa istituzionale di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

c) alla copertura finanziaria degli organi nascenti dal comma a) del presente articolo, ivi compresi gli oneri previsti per il funzionamento degli uffici, di straordinario e di missione per il personale regionale nonché per quelli impegnati nelle attività di cui al comma a), per i costi di redazione dei programmi ivi comprese le attrezzature fisse, valutata in lire 5.000 milioni annui a decorrere dal 1998 e corrispondenti proiezioni per gli anni 1999 e 2000, si farà fronte con i fondi già previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433 e successive modificazioni».

23.0.7

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 5-ter. della legge 30 giugno 1995, n. 265, come modificato dall'articolo 7-ter. del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, le parole: "31 dicembre 1997"» sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998".

Conseguentemente all'articolo del decreto del Ministro delle finanze del 26 giugno 1997 le parole: "entro il 30 giugno 1998" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 1999".

23.0.8

SARACCO

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-ter.

1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, le parole: "1994, 1995, 1996 e 1997" sono sostituite dalle seguenti: "1994, 1995, 1996, 1997 e 1998".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è inserito il seguente:

"3-bis. Gli stessi soggetti di cui al comma 1 sono aggregati al distretto militare di appartenenza e dietro richiesta dell'ente utilizzatore sono autorizzati a pernottare presso la famiglia. Il controllo formale e le relative incombenze di verifica sono a cura del reparto militare territoriale più vicino all'Ente utilizzatore»".

23.0.9

SARACCO

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-quater.

1. Al comma 1 dell'articolo 4-*quinqües* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, le parole: “entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, sono sostituite dalle seguenti: “entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, e dopo le parole: “legge 4 dicembre 1993, n. 493”, sono inserite le seguenti: “o a vincolo derivante da varianti di P.R.G.C. adottate per adeguamento a seguito di vincolo idrogeologico previo parere di assenso obbligatorio espresso dall'Autorità di bacino”.

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 4-*quinqües* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono inseriti i seguenti:

“6-bis. Ai titolari di aziende agricole, singole e associate, cimprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, limitatamente alle disposizioni relative alla possibilità di accedere ai finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e 5 del presente articolo.

6-ter. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano ai titolari di imprese industriali, artigianatli, commerciali, di servizi, turistico-alberghiere con insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali a vincolo indicate al comma 1 che hanno già rilocalizzato in condizioni di sicurezza la propria attività al di fuori delle citate fasce fluviali nel rispetto dei vincoli territoriali fissati”».

23.0.10

SARACCO

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-quinques.

1. All'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sopprimere le parole: “residenti nei comuni ricompresi nelle regioni di cui al comma 1”, e dopo le parole: “è assegnato”, sono aggiunte le seguenti: “, anche per i beni mobili allogati in immobili ad uso abitativo diversi da quelli destinati ad uso di residenza principale”.

2. All'articolo 1, comma 14, e all'articolo 2, comma 8, prima riga del capoverso, del decreto del Ministro del tesoro 23 marzo 1995, le parole: “Entro il termine”, sono sostituite dalle seguenti: “Entro un anno dal termine”».

23.0.11

SARACCO

155^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, con delega per la protezione civile, Barberi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(3039) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi

(2839) Ronconi ed altri: Provvedimenti per le zone terremotate dell'Umbria e delle Marche

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il presidente GIOVANELLI dà conto dei pareri espressi dalla Commissione bicamerale per le questioni regionali e dalla 5^a Commissione permanente.

Il sottosegretario BARBERI presenta ed illustra gli emendamenti 2.34, 4.57 e 12.16, volti a soddisfare il contenuto di tre delle condizioni poste dalla 5^a Commissione permanente; in merito alla quarta condizione, riferita al comma 4 dell'articolo 4, ritiene che essa potrebbe risultare superata dall'approvazione del testo emendato, mentre sulla quinta condizione (riferita all'articolo 15 comma 8) auspica un ripensamento che elimini il requisito della non priorità degli interventi, secondo quanto previsto dall'emendamento 15.12; in caso contrario, si dichiara pronto a riformulare tale emendamento in un nuovo testo.

Non facendosi osservazioni, si passa agli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1, già illustrati ed accantonati.

Il relatore GIOVANELLI invita al ritiro dell'emendamento 1.0.1, mentre si dichiara contrario all'emendamento 1.0.2.

Il senatore ASCIUTTI ritira l'emendamento 1.0.1.

Previo parere contrario del sottosegretario BARBERI, l'emendamento 1.0.2 è respinto dalla Commissione.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 2, già illustrati ed accantonati.

Il senatore POLIDORO ritira l'emendamento 2.3 ed aggiunge firma all'emendamento 2.2.

Il senatore MAGNALBÒ difende i contenuti dell'emendamento 2.5.

Il senatore DI BENEDETTO, su invito del relatore GIOVANELLI (che preannuncia la presentazione di un emendamento 8.29 sulla medesima materia), ritira gli emendamenti 2.1 e 2.4.

Il relatore GIOVANELLI esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.2, 2.5, 2.6, 2.7, 2.11, 2.12, 2.13, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.24, 2.25, 2.26, 2.30 e 2.34.

Si dichiara contrario agli emendamenti 2.10, 2.14, 2.21 e 2.28; invita al ritiro degli emendamenti 2.9, 2.15, 2.32 e 2.33 (di quest'ultimo suggerisce una trasformazione in ordine del giorno).

Invita poi i proponenti a riformulare, nel senso da lui suggerito, gli emendamenti 2.8, 2.22 e 2.23.

Il sottosegretario BARBERI si uniforma ai pareri espressi dal relatore, esprimendosi altresì in senso favorevole sugli emendamenti 2.29 e 2.31.

Il senatore RIZZI dichiara che la dizione «adeguamento sismico», proposta dall'emendamento 2.14, è preferibile al testo proposto dal Governo, che di un eventuale rifiuto di adottarla dovrà rendere conto alle popolazioni interessate. Secondo il sottosegretario BARBERI, invece, essa non offre alcuna garanzia di efficacia maggiore di quella contenuta nel testo.

La Commissione conviene, con separate votazioni, sugli emendamenti 2.2 e 2.34.

Il senatore SEMENZATO riformula l'emendamento 2.8 in un nuovo testo, solo parzialmente di accoglimento dei suggerimenti del Relatore: quest'ultimo esprime comunque parere favorevole, alla stessa stregua del Rappresentante del Governo.

La Commissione conviene sull'emendamento 2.8 (nuovo testo).

Con unica votazione, sono poi accolti gli emendamenti 2.5, 2.6 e 2.7, di contenuto identico.

La Commissione conviene, con un'unica votazione, sugli emendamenti 2.24, 2.25 e 2.26, di contenuto identico.

Con separate votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 2.28 e 2.10.

La Commissione conviene, con un'unica votazione, sugli emendamenti 2.11, 2.12 e 2.13, di contenuto identico.

Il senatore ASCIUTTI dichiara voto favorevole sull'emendamento 2.14, dichiarando che il miglioramento sismico cui tende il testo potrebbe non rendere gli edifici più sicuri di quelli crollati a seguito del terremoto: occorre invece un vero e proprio adeguamento sismico, che garantisca la stabilità del patrimonio edilizio in territori ad alto pericolo di terremoto (nei quali le normative antisismiche si sono rivelate finora insufficienti).

Il senatore RONCONI dichiara voto favorevole sull'emendamento 2.14, senza il quale non si garantirebbe la serietà delle misure da intraprendere.

Il senatore LASAGNA, intervenendo in dissenso dal Gruppo, ricorda che l'adeguamento rappresenta un riferimento alla peculiare natura sismica del territorio, mentre il miglioramento costituisce un riferimento esclusivo all'edificio.

Il senatore POLIDORO, nel respingere argomentazioni che venano di populismo questioni eminentemente tecnico-scientifiche, propone che – stante il concomitante inizio dei lavori d'Assemblea – il seguito dell'esame congiunto sia rinviato ad altra seduta.

Dopo interventi di consenso dei senatori SPECCHIA e CAPONI, tale proposta si intende accolta, non facendosi osservazioni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato alla seduta anti-meridiana di domani.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3039**Art. 1.**

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ulteriori provvedimenti in favore dei territori delle regioni Marche ed Umbria colpite dal terremoto)

1. È dichiarata di preminente interesse nazionale l'opera di ricostruzione dei territori delle regioni Marche ed Umbria colpite dal terremoto. detti territori sono dichiarati aree di crisi in conformità alle disposizioni di cui all'Articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e sono ammessi agli interventi ivi previsti, sulla base di specifici programmi di intervento finalizzati alla ricostruzione e al successivo sviluppo dell'apparato produttivo esistente. Lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane concorrono, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, al perseguimento delle predette finalità».

1.0.1

ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

1. Per il potenziamento delle infrastrutture nei territori interessati dalla crisi sismica tutte le amministrazioni pubbliche e le società di rilevanza nazionale operanti in materia di infrastrutture devono destinare alle zone terremotate una percentuale pari al 5 per cento delle proprie disponibilità di intervento previste in leggi statali o nei bilanci preventivi aziendali. Tale potenziamento delle infrastrutture ha carattere d'urgenza».

1.0.2

ASCIUTTI, LASAGNA, RIZZI

Art. 2.

Dopo il comma 1, aggiungere di seguito le seguenti parole: «che, al fine dell'adeguamento e del miglioramento delle infrastrutture viarie e ferroviarie per gli anni dal 1998 al 2001, dovrà prevedere, in favore delle regioni Marche e Umbria, una riserva pari almeno al 7 per cento dei finanziamenti in conto capitale concessi dallo Stato all'Anas – Ente nazionale per le strade, e all'Ente Ferrovie dello Stato s.p.a.».

2.3

POLIDORO, RESCAGLIO, MONTICONE

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «Per le città meta dei percorsi del Grande Giubileo del 2000 dovrà essere assicurato il coordinamento e la contemporaneità delle opere previste per tale evento, da realizzare con procedure abbreviate per assicurarne il completamento in tempo utile».

2.1

FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO

Al comma 1, in fine, inserire le seguenti parole: «L'intesa istituzionale di programma riguarderà in particolare la connessione tra interventi straordinari, strettamente finalizzati alla ricostruzione, ed interventi ordinari, con specifica attenzione a quelli riguardanti lo sviluppo della infrastrutture, le relative risorse, i tempi ed i soggetti responsabili».

2.2

CAPONI, CARCARINO, POLIDORO

Al comma 2, dopo la parola: «ripartizione» inserire le seguenti: «nei limiti».

2.34

IL GOVERNO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Nel programma vengono individuate» inserire le seguenti: «, a partire dal recupero del patrimonio edilizio esistente,».

2.8 (Nuovo testo)

SEMENZATO

Al comma 2, dopo le parole: «del patrimonio culturale» aggiungere le seguenti: «, in tempo utile, per quanto riguarda le città meta dei percorsi del Grande Giubileo del 2000, secondo quanto precisato al comma 1,».

2.4

FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO

Al comma 2, dopo le parole: «patrimonio culturale» inserire le seguenti: «la presenza degli insediamenti abitativi e produttivi nelle zone collinari e montane».

2.5 MAGNALBÒ, SPECCHIA, MAGGI, MARRI, COZZOLINO

Al comma 2, dopo le parole: «patrimonio culturale» inserire le seguenti: «la presenza degli insediamenti abitativi e produttivi nelle zone collinari e montane».

2.6 SEMENZATO

Al comma 2, dopo le parole: «patrimonio culturale» inserire le seguenti: «la presenza degli insediamenti abitativi e produttivi nelle zone collinari e montane».

2.7 POLIDORO, RESCAGLIO, MONTICONE

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: «d'intesa» con le seguenti: «con criteri omogenei».

2.24 CAPONI, CARCARINO

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: «d'intesa» con le seguenti: «con criteri omogenei».

2.25 IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «d'intesa» con le seguenti: «con criteri omogenei».

2.26 (– 2.27) CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

2.28 RONCONI

Sostituire il comma 3, lettera a), col seguente:

«a) a definire, con criteri omogenei, le linee di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino, con riparazione, miglioramento e adeguamento sismico, degli edifici danneggiati; le linee debbono rendere compatibili gli interventi strutturali, di miglioramento ed adeguamento sismico con la tutela degli aspetti architettonici, storici, tipologici e ambientali; ciò anche mediante specifiche indicazioni atte ad assicurare questi presupposti e stabilire i parametri necessari per la valutazione del costo degli interventi che tenga conto delle diverse tipologie strutturali degli edifici danneggiati incorporando, altresì, eventuali prescrizioni tecniche derivanti dagli studi di cui alla lettera d); tali linee sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati».

2.10

RONCONI

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «con criteri omogenei».

2.11

CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «con criteri omogenei».

2.12

CAPONI, CARCARINO

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «con criteri omogenei».

2.13

IL RELATORE

Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: «miglioramento» con la seguente: «adeguamento».

2.14

ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «una architettura ecologica» con le seguenti: «il rispetto delle tipologie, degli elementi costruttivi e dei materiali originari.».

2.9

SEMENZATO

Sostituire il comma 3, lettera c), col seguente:

«c) a definire, con criteri omogenei in base ai quali i comuni perimetrano entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i centri, parte di questi e i nuclei di particolare interesse maggiormente colpiti dove gli edifici distrutti, gravemente danneggiati superano il 40 per cento del patrimonio edilizio nei quali gli interventi sono attuati attraverso programmi di recupero e piani attuativi ai sensi dell'articolo 3».

2.15

RONCONI

Al comma 3, lettera c), sopprimere la parola: «omogenei».

2.18

CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Al comma 3, lettera c), sopprimere la parola: «omogenei».

2.19

CAPONI, CARCARINO

Al comma 3, lettera c), sopprimere la parola: «omogenei».

2.20

IL RELATORE

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «i centri e nuclei» aggiungere le seguenti: « , o parte di essi,».

2.16

MAGNALBÒ, SPECCHIA, MAGGI, MARRI, COZZOLINO

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «i centri e nuclei» aggiungere le seguenti: « , o parte di essi,».

2.17

POLIDORO, RESCAGLIO, MONTICONE

Al comma 3, alla lettera c), sostituire la parola: «programmi» con la seguente: «piani».

2.21

CAPONI, CARCARINO

Al comma 3, lettera e) dopo le parole: «dissesti idrogeologici» aggiungere le seguenti: « , con particolare riferimento a quelli di Massa Martana, Assisi, Nocera Umbra e Pale di Foligno,».

2.22

RONCONI

Al comma 3, lettera e), dopo le parole: «sui dissesti idrogeologici» aggiungere le seguenti: «d'intesa con gli organi preposti alla pianificazione degli interventi nei bacini idrografici, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e comunque non in contrasto con quanto in essa contenuto».

2.23

VELTRI, CARCARINO

Al comma 5, dopo le parole: «per ciascuna regione» inserire le seguenti: «dal vice-commissario per i beni culturali di cui all'ordinanza n. 2669 del 1° ottobre 1997,» e dopo le parole: «di cui all'articolo 3» aggiungere le seguenti: «e per i piani di cui all'articolo 8, comma 3.».

2.29

IL RELATORE

Al comma 6, aggiungere in fine le parole: «e con il Dipartimento della protezione civile».

2.30

CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Al comma 6, aggiungere alla fine le seguenti parole: «e con il Dipartimento della protezione civile».

2.31

IL RELATORE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine dell'applicazione del presente articolo le Regioni provvedono d'intesa con propri atti legislativi».

2.32

CAPONI, CARCARINO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

«7-bis. Le Regioni Umbria e Marche provvedono:

a) a realizzare, avvalendosi anche del Servizio geologico nazionale, del CNR e di istituti e dipartimenti universitari, rilevamenti geologici e geotematici, alla scala 1:10.000 su carta tecnica regionale inquadrata nel sistema europeo E.D. 1950, comprese tutte le attività strumentali connesse. Tali rilevamenti sono finalizzati anche al completamento dei programmi nazionali di realizzazione della nuova carta geologica d'Italia nei rispettivi territori, sulla base di apposite intese;

b) a realizzare avvalendosi anche dell'Istituto Nazionale di geofisica, l'analisi delle modificazioni del regime idrologico e delle manifestazioni gassose intervenute nelle acque sotterranee delle strutture carbonatiche interessate dal sisma ed influenti negativamente sugli usi idropotabili.

7-ter. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 7-bis le Regioni Umbria e Marche istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture organizzative e sino al termine delle attività di ricostruzione, servizi geologici regionali e un centro di coordinamento interregionale per le attività conoscitive, geologiche e geotematiche».

2.33

SEMENZATO

Art. 4.

All'articolo 4, comma 1, le parole da: «da attuarsi» a «è concesso», sono sostituite dalle seguenti: «da attuarsi secondo i criteri e le priorità nei limiti dei parametri di cui all'articolo 2, nonché delle disponibilità di cui all'articolo 15, è concesso:».

4.57

IL GOVERNO

Art. 8.

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Il piano deve assicurare, anche attraverso un intervento stralcio prioritario, il coordinamento e la contemporaneità dei lavori di recupero dei beni culturali danneggiati dal terremoto e quelli relativi agli stessi beni previsti dalla legge 7 agosto 1997, n. 270. A tale fine agli interventi finanziati dalla legge sopracitata nei comuni terremotati delle Marche e dell'Umbria si applicano le procedure di cui all'articolo 14».

8.29

IL RELATORE

Art. 12.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli incrementi di contributi di cui al presente articolo hanno carattere straordinario e non costituiscono base di calcolo per la determinazione dei contributi degli anni successivi».

12.16

IL GOVERNO

Art. 15.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. A decorrere dall'anno 1999 fabbisogni di spesa connessi ad ulteriori interventi a carico e con il contributo dello Stato, saranno finanziati mediante appositi accantonamenti da inserire nella legge finanziaria».

15.12

IL GOVERNO

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. A decorrere dall'anno 1999 fabbisogni di spesa connessi ad ulteriori interventi a carico e con il contributo dello Stato, potranno essere finanziati mediante appositi accantonamenti da inserire nella legge finanziaria».

15.12 (nuovo testo) ovvero 15.12-bis

IL GOVERNO

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 1998

69ª Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

Interviene il ministro per i rapporti con il Parlamento, Giorgio Bogi.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1780-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1995-1997, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e conclusione. Parere alla 1ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame rinviato nella seduta dell'11 febbraio.

Il Presidente BEDIN ricorda che nella seduta dello scorso 11 febbraio il relatore ha svolto l'esposizione introduttiva sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Il relatore BESOSTRI sottolinea l'esigenza di una rapida approvazione del disegno di legge in titolo, considerando che il Consiglio dei ministri ha già approvato il disegno di legge comunitaria per il 1998, ed illustra le osservazioni specifiche che intende sottoporre alla Giunta. L'oratore ribadisce in primo luogo il carattere inappropriato della formulazione dell'articolo 1, comma 6, che indica i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega volta a modificare il decreto legislativo n. 494 del 1996, che recepisce la direttiva 92/57/CEE. In particolare tale formulazione sembrerebbe non prevedere un tempo delimitato ed oggetti definiti per l'esercizio della delega configurando un procedimento non previsto dalla Costituzione, in quanto l'esercizio della delega verrebbe condizionato dalle parti sociali.

L'oratore esprime inoltre la propria perplessità per il procedimento che viene configurato dall'articolo 6 per il recepimento di direttive in

via amministrativa che, prevedendo il parere del Consiglio di Stato e la trasmissione alle Camere e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome degli schemi dei decreti ministeriali, appare ingiustificatamente più aggravato del procedimento previsto per l'attuazione delle direttive da recepire con decreto legislativo.

Il relatore rileva altresì che la formulazione dell'articolo 11 viola il diritto comunitario in quanto sopprime il requisito dell'iscrizione ad un albo dei fornitori presso le pubbliche amministrazioni per la partecipazione di imprese di altri Stati dell'Unione europea ad appalti pubblici solamente con riferimento agli appalti pubblici di forniture e non a quelli di lavori e servizi. In relazione allo stesso articolo la nuova formulazione del comma 2 restringe l'applicazione delle forme di pubblicità in merito all'iscrizione ad albi di fornitori al solo caso di appalti di forniture escludendo gli appalti di lavori e servizi. L'articolo 25 reca errori materiali che necessitano di correzioni formali che non hanno potuto essere apportate in sede di coordinamento.

In relazione agli articoli 29 e 49, comma 3, l'oratore osserva che l'introduzione di disposizioni sull'etichettatura, rispettivamente, di prodotti cosmetici e di prodotti alimentari, non conformi con il diritto comunitario, non potendo essere applicate nei confronti dei prodotti di paesi dell'Unione europea immessi sul mercato nazionale, determinano una situazione di incertezza giuridica per i produttori di tali paesi ed un onere aggiuntivo per i produttori italiani. In relazione all'articolo 37, recante norme per il mercato dell'energia elettrica, l'oratore sottolinea l'esigenza di approfondire ulteriormente l'esame delle disposizioni inerenti la liberalizzazione del settore energetico considerando che la disciplina disposta dal citato articolo pone eccessivi vincoli contrattuali ai soggetti del settore e sembra volta a tutelare maggiormente il soggetto gestore della rete di trasmissione nazionale rispetto ai soggetti produttori di energia elettrica locali. L'articolo 42, infine, introduce l'obbligo per il venditore, nei contratti di godimento a tempo parziale dei beni immobili, di garanzie fideiussorie, bancarie o assicurative – che peraltro sono volte a perseguire l'interesse condivisibile di una più adeguata tutela degli acquirenti – il quale, in assenza di una concertazione a livello europeo, potrebbe produrre un aggravamento di oneri per gli operatori italiani compromettendone la competitività sul mercato europeo.

Considerando l'impegno assunto dal Governo nel senso di recepire le osservazioni del Senato sul disegno di legge in titolo quali disposizioni modificative da inserire nel disegno di legge comunitaria 1998, il relatore Besostri propone infine di esprimere un parere positivo con le osservazioni indicate.

Il Presidente BEDIN conviene con l'esigenza di pervenire a una rapida approvazione del provvedimento in esame nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati sia per evitare contrapposizioni tra i due rami del Parlamento su specifici aspetti politici sia perchè, se il disegno di legge venisse modificato, la Camera potrebbe non essere in grado di approvarlo in tempi ristretti. Al riguardo è particolarmente importante che l'Italia

giunga alla scadenza del prossimo 2 maggio, quando si decideranno i paesi ammessi nell'Unione monetaria, avendo approvato la legge comunitaria 1995-1997 e avviato l'esame del disegno di legge comunitaria 1998.

L'oratore sottolinea altresì come dall'esposizione del relatore Besostri si evinca l'esigenza di una partecipazione più efficace del Parlamento alla fase ascendente del diritto comunitario, esigenza che dovrebbe essere espressa anche nel parere, ed accoglie la proposta di esprimere un parere favorevole con osservazioni tenendo conto della disponibilità offerta dal Governo a recepire talune indicazioni.

Il ministro BOGI, rilevando come la legge comunitaria 1995-1997 consenta di sanare trentanove procedure di infrazione avviate dall'Unione europea, sottolinea come le osservazioni del Senato potrebbero essere trasposte in specifiche disposizioni da inserire nel disegno di legge comunitaria 1998 che, approvato dal Governo, potrebbe essere presentato a questo scopo proprio in Senato. Talune modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati, peraltro, costituiscono il frutto di una mediazione tra maggioranza e opposizione che ha condotto ad un'approvazione unanime del provvedimento in titolo nell'altro ramo del Parlamento. Tale considerazione non esclude tuttavia l'esigenza di talune correzioni indispensabili, come quelle indicate a proposito dell'articolo 1, comma 6, per il quale sono stati configurati profili di illegittimità costituzionale, e per l'articolo 25, dove alcuni errori materiali in merito all'applicazione di sanzioni connesse all'esercizio abusivo di attività di telecomunicazione non sono risultati correggibili in sede di coordinamento e necessitano di modificazioni formali.

Ribadendo l'esigenza di una rapida approvazione del provvedimento in titolo, considerando anche che la Camera, impegnata dall'esame delle riforme costituzionali, potrebbe non essere in grado di approvare un numero elevato di modifiche entro maggio, l'oratore esprime il convinto sostegno del Governo per una maggiore partecipazione del Parlamento nella fase formativa del diritto comunitario, che consentirà anche un maggiore coordinamento tra le varie branche della Pubblica Amministrazione.

L'oratore ribadisce infine la disponibilità del Governo ad accogliere talune osservazioni del Senato sul provvedimento in titolo nel disegno di legge comunitaria 1998, le quali, tenendo conto che il testo – più succinto del precedente – è stato già approvato dal Governo, potranno essere inserite in sede di esame parlamentare.

Il senatore VERTONE GRIMALDI condivide l'impostazione espressa dal senatore Besostri e dal ministro Bogi e chiede chiarimenti sulla partecipazione dell'Italia alla fase ascendente del diritto comunitario, tenendo conto che le direttive europee sembrano sistematicamente formulate in modo da mortificare le piccole e medie imprese e altri settori che sono di vitale interesse per l'Italia.

Il senatore NAVA condivide le perplessità sull'articolo 37 sollevate dal relatore Besostri e chiede se disposizioni quali la tariffa unica nazio-

nale non possano ledere gli interessi di talune collettività locali quali, in primo luogo, quelle del Mezzogiorno.

Il ministro BOGI, in relazione alla fase ascendente, sottolinea come fino al recente passato si sia riscontrato uno scarso coordinamento tra i vari settori della Pubblica amministrazione. Il fatto che il negoziato sui progetti di atti normativi sia seguito in primo luogo dall'amministrazione con la competenza prevalente comporta spesso, come nel caso recente di un provvedimento sulle biotecnologie, che vengano trascurati altri interessi rilevanti, la cui tutela sia di competenza di amministrazioni diverse. In tale prospettiva il Governo è convinto che anche una maggiore partecipazione del Parlamento alla fase ascendente possa costituire uno stimolo ad un maggior coordinamento tra i vari settori della Pubblica Amministrazione, coordinamento che nell'ambito dei negoziati connessi al mercato interno è già migliorato ma che andrebbe rafforzato nella fase che precede la presentazione dei progetti di atti normativi al Consiglio dei ministri dell'Unione europea.

In merito alle osservazioni sull'articolo 37 l'oratore rileva che, anche al fine di approfondire questa problematica, nel dibattito che si è svolto ieri nella 1^a Commissione il Governo è stato rappresentato dal sottosegretario all'industria Carpi e che ulteriori approfondimenti della materia saranno possibili in sede di esame della legge comunitaria 1998.

Con riferimento all'intervento del senatore Vertone Grimaldi il relatore BESOSTRI osserva che i Länder tedeschi si sono organizzati efficacemente per partecipare alla fase formativa del diritto comunitario designando dei ministri con tale specifico incarico, i quali risiedono a Bonn e non presso i rispettivi Länder, ed organizzando periodici incontri dei parlamentari del Bundesrat, dei rappresentanti regionali e dei deputati tedeschi al Parlamento europeo, forma di raccordo che manca in Italia e che è sicuramente più efficace delle conferenze Stato-Regione.

Il ministro BOGI precisa di non avere una delega generale per le politiche comunitarie ed informa la Giunta di aver chiesto al Presidente del Consiglio dei ministri di riconfigurare tale incarico proponendo, come peraltro indicato anche dalle Camere, la designazione di un ministro specificamente competente per tale materia. A tale riguardo l'oratore ritiene che sia prossima la definizione di una nuova soluzione da parte del Governo.

Il presidente BEDIN ringrazia il ministro Bogi per il suo intervento, esprimendo apprezzamento per il prossimo recepimento da parte del Governo di indicazioni più volte riaffermate dalla Giunta, e propone di conferire mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse nel dibattito.

La Giunta approva.

La seduta termina alle ore 9,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 1998

Presidenza del Presidente

Mario PEPE

Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro, bilancio e programmazione economica Isaia Sales.

La seduta inizia alle ore 13,45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A007 000, B40°, 0020°)

Il Presidente Mario PEPE comunica che in data 17 febbraio 1998 il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, ha deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera, alla Commissione la richiesta del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente disposizioni in materia di commercio con l'estero.

La Commissione dovrà esprimere il prescritto parere entro il 29 marzo 1998.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B40°, 0008°)

Il Presidente Mario PEPE comunica che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dell'audizione sarà assicurata attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento della Camera.

AUDIZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 143, SECONDO COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA, DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER IL TESORO, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA ISAIA SALES, SUGLI EFFETTI DELLE POLITICHE STRUTTURALI DELL'UNIONE EUROPEA CONSEGUENTI AL DOCUMENTO «AGENDA 2000»
(R046 001, B40°, 0003°)

Il Presidente Mario PEPE introduce brevemente i temi dell'audizione, precisando che la Commissione intende approfondire il problema dei

fondi strutturali europei avvertendo la preoccupazione che dall'attuazione delle linee politiche emergenti dal documento «Agenda 2000» possano derivare effetti gravemente penalizzanti per il Paese.

Il Sottosegretario Isaia SALES ricorda preliminarmente il buon andamento della percentuale di utilizzo dei fondi comunitari, che ha registrato un significativo incremento, passando, tra il marzo del 1996 e il dicembre del 1997, dal 7 per cento al 38,4 per cento. Per la prima volta si sono riscontrati un notevole livello di attenzione e un giudizio positivo da parte dell'opinione pubblica, nonché una accresciuta capacità della burocrazia regionale nell'affrontare questo tipo di tematiche. Inoltre per la prima volta le regioni meridionali hanno sopravanzato quelle del centro-nord nell'utilizzo delle risorse comunitarie. Ciò ha comportato nell'anno 1997 un «rientro» di risorse pari a 8.300 miliardi. Un aspetto in corso di analisi da parte di un apposito nucleo di valutazione attiene alla qualità della spesa. Al riguardo si rileva una eccessiva frammentazione degli interventi. Infatti, la strategia da seguire preferibilmente dovrebbe consistere nel concentrare le risorse su pochi obiettivi (dieci-quindici infrastrutture) qualitativamente importanti e di rilievo sovraumunale, individuati in accordo con le regioni, lo Stato e le parti sociali. In altri termini, non si intende ripercorrere la logica dei programmi straordinari di intervento a suo tempo attuata dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Per quanto concerne il documento «Agenda 2000», il Sottosegretario sottolinea che la capacità dimostrata dall'Italia di spendere bene i fondi comunitari ne ha accresciuto la credibilità e il potere contrattuale in vista di una serrata trattativa sulle politiche di coesione. Su questo argomento la strategia del Governo consiste nel chiedere con forza che le politiche di coesione non siano penalizzate nel quadro complessivo delle politiche comunitarie, soprattutto in vista dell'allargamento all'Europa orientale dei confini comunitari. Questa linea si scontra con la previsione di una riduzione delle risorse destinate alle politiche di coesione. Nel 2006, inoltre, il criterio del reddito *pro-capite* determinerebbe l'esclusione di tutte le regioni del Mezzogiorno d'Italia, ad eccezione della Calabria, dalle politiche medesime. Va inoltre ricordato che l'Italia non partecipa al fondo di coesione.

Per quanto riguarda l'obiettivo 1, è stato contestato il criterio del 75 per cento del PIL, che comporterebbe l'esclusione dall'obiettivo stesso delle regioni Sardegna e Molise. Per la Sardegna (e, in futuro, per la Sicilia) potrebbe essere valorizzato il criterio dell'insularità, che al contrario la Commissione vorrebbe applicare alle sole isole greche. Un altro problema è costituito dall'Abruzzo, che, secondo la Commissione, esce dall'obiettivo 1 e avrebbe già fruito del *phasing out*. Per le regioni che rientrano nella soglia del 75 per cento del PIL, ai fini della determinazione del livello di aiuto comunitario, il Governo propone di escludere il parametro della prosperità nazionale e di introdurre il criterio del tasso di attività.

Nel nuovo obiettivo n. 2, destinato alla riconversione economica e sociale, entreranno anzitutto le regioni che escono dall'obiettivo 1 e

quindi, innanzitutto, le regioni Molise e Sardegna. Ciò comporterebbe l'esclusione di numerose zone del centro-nord. La Commissione europea presenterà i regolamenti il prossimo 18 marzo, ma è da ritenere che la Germania non si pronuncerà se non dopo l'esito della tornata elettorale; pertanto, si dovrebbe disporre di un adeguato margine temporale per trattare sul punto.

Per quanto riguarda il nuovo obiettivo 3, con il quale si intende sviluppare una strategia delle risorse umane, il Governo intende avvalersi delle risorse comunitarie per finanziare i progetti in materia di politica del lavoro, come la riduzione dell'orario di lavoro, la flessibilità e le borse-lavoro.

In merito ai programmi di iniziativa comunitaria il Governo italiano propone che sia mantenuto il programma denominato URBAN, che è l'unico ad aver dimostrato di funzionare in modo efficace.

Infine, in merito al premio di efficienza, si ritiene che esso debba essere gestito dagli Stati e non dalla Comunità.

Il senatore Salvatore LAURO ritiene che il Governo non abbia posto all'Europa con la dovuta determinazione il problema del Mezzogiorno. Al riguardo chiede quale sia l'opinione del Sottosegretario in ordine alla proposta di rendere area franca per il Nord Africa l'intero Mezzogiorno. Segnala, inoltre, un ritardo e una disattenzione da parte del Governo sul problema dell'insularità. Chiede, infine, come il Governo intenda semplificare la normativa per consentire alle regioni una procedura meno difficoltosa per il raggiungimento degli obiettivi.

Il deputato Umberto GIOVINE rileva che la Commissione europea ha espresso un forte scetticismo sulla possibilità che l'Italia consegua l'obiettivo del 55 per cento di utilizzo dei fondi comunitari nell'anno in corso, scetticismo motivato dal fatto che il raggiungimento dell'obiettivo del 38 per cento nel 1997 sarebbe stato agevolato dalla giacenza di un notevole numero di progetti «maturi». Del resto il Governo non sembra aver fatto molto per sopperire alle carenze progettuali degli enti locali. Si dichiara pertanto perplesso in merito alla richiesta dell'Italia di attribuire agli Stati anziché agli organi comunitari il compito di gestire il premio di efficienza. Chiede, inoltre, l'opinione del Sottosegretario in ordine all'ipotesi di finanziare la consistente progettualità connessa all'evento del Giubileo per la parte che si svolgerà fuori della regione Lazio attraverso i fondi strutturali europei.

Il deputato Riccardo MIGLIORI, dopo aver dichiarato di condividere molte delle considerazioni svolte dal Sottosegretario, denuncia il pericolo di una marginalizzazione della questione mediterranea conseguente allo spostamento del baricentro politico nell'Europa centro-settentrionale. In particolare, ritiene che debba essere approfondito il problema degli indicatori macro-economici che dovranno caratterizzare la politica dei fondi strutturali. Rileva, inoltre, una frammentazione a livello di interlocutori politici che rappresentano l'Italia di fronte alle istituzioni comunitarie, frammentazione che comporta inevitabilmente un in-

debolimento della linea politica. Condivide, infine, l'esigenza che la Commissione addivenga ad una presa di posizione politica sull'argomento dei fondi strutturali di carattere unitario.

Il deputato Vassili CAMPATELLI, dopo aver sottolineato che si stanno susseguendo in varie sedi iniziative tese a comprendere che cosa accadrà con l'attuazione degli indirizzi previsti dal documento «Agenda 2000», rileva che è necessario individuare un momento di rappresentanza politica unitaria degli interessi nazionali, facendo sì che la voce degli esecutivi regionali affianchi quella del Governo. Sottolinea, inoltre, la problematicità dell'obiettivo 2 nonché quella del rapporto tra interessi nazionali e spostamento del baricentro delle politiche di coesione per effetto dell'allargamento dell'Unione europea.

Il senatore Armin PINGGERA denuncia che la politica dell'economia montana non svolge più un ruolo nell'Unione europea. Ciò specialmente per quanto riguarda l'economia agricola: sono evidenti i conseguenti effetti di spopolamento, il degrado ecologico e la perdita di infrastrutture per il turismo montano. Quanto al fatto che l'Italia non riesca a utilizzare pienamente i fondi comunitari, ritiene che ciò sia il frutto di una responsabilità delle amministrazioni, che non formano adeguatamente i propri funzionari. Cita al riguardo l'esempio del Portogallo, che, al contrario, ha saputo preparare in tempi brevi un efficiente *staff* di funzionari, raggiungendo un'altissima percentuale di utilizzo delle risorse comunitarie.

Il deputato Eugenio DUCA chiede se il Governo abbia chiaramente individuato quali siano le cause dell'inefficienza nell'utilizzo dei fondi. Sottopone, inoltre, il caso dei territori su cui non opera più alcun tipo di sostegno a causa di uno sviluppo fortemente squilibrato nello stesso ambito provinciale. Chiede al riguardo quali misure si possano prevedere per interventi di riequilibrio. Chiede, infine, relativamente ai programmi di intervento comunitario, per quali motivi uno solo dei progetti abbia dato positivi risultati al contrario degli altri 12 programmi.

Il Sottosegretario Isaia SALES fa presente che sull'argomento in discussione il Governo intende sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza Stato-regioni, un apposito documento. Ricorda peraltro che nella materia la Commissione europea deve decidere secondo le regole dell'unanimità e quindi con l'assenso di tutti i commissari. Ritiene positivo che la linea del Governo possa risultare rafforzata da specifiche iniziative politiche delle commissioni. Per quanto riguarda la presenza di una pluralità di dicasteri competenti in ordine alle politiche strutturali rileva che, attraverso un apposito gruppo di lavoro tra ministero del lavoro, ministero per le politiche agricole, ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica e ministero degli esteri, il Governo esprime una posizione unitaria. Deve invece denunciare il fatto che taluni funzionari italiani della Comunità abbiano recentemente criticato il raggiungimento dell'obiettivo del 38

per cento; in merito a questa vicenda precisa che vi è stata una protesta ufficiale del Governo alla nostra rappresentanza presso l'Unione europea.

Per quanto riguarda il raggiungimento dell'obiettivo del 55 per cento nel 1998 e, in ulteriore prospettiva, del 100 per cento nel 2001, sottolinea che il dato più significativo è che è stato trascurato l'80 per cento degli impegni.

Dopo aver assicurato che, per quanto concerne i comuni montani, nulla appare compromesso, si dichiara d'accordo con la proposta del deputato Giovine e, più in generale, con la possibilità di utilizzare le risorse comunitarie ogni volta che si riscontri una adeguata base progettuale.

Ritiene, invece, impraticabile la proposta del senatore Lauro di creare un'area franca per tutto il Mediterraneo, mentre è allo studio la possibilità di costituire in porti franchi alcune realtà che incrociano il flusso di merci dall'Asia.

Sul tema dell'insularità, il Sottosegretario ne sottolinea la delicatezza, in quanto per le isole maggiori si pone il problema della potenziale concorrenza dell'Irlanda, mentre per le isole minori vi è la concorrenza delle isole greche.

Infine, sulla questione dell'inefficienza nell'utilizzo dei fondi comunitari, ritiene che la maggiore causa sia un eccesso di frammentazione, ma non va dimenticato nemmeno che spesso la stessa burocrazia comunitaria costituisce un fattore di ritardo.

Il Presidente Mario PEPE, quindi, ringrazia il Sottosegretario Isaia Sales e dichiara conclusa l'audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, B40^a, 0020^a)

A causa del protrarsi dell'audizione, il Presidente Mario PEPE propone che la Commissione torni a riunirsi domani, 19 febbraio, alle ore 13,30, con il seguente ordine del giorno:

esame del disegno A.S. 1780-B recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza alle comunità europee – legge comunitaria 1995-1997»;

seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante la riforma della disciplina in materia di commercio;

al termine: ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La Commissione consente.

La seduta termina alle ore 15,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 1998

32ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

indi del Vice Presidente
MANCA

La seduta inizia alle ore 20,20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A008 000, B55ª, 0028ª)

Il presidente PELLEGRINO comunica che, dopo l'ultima seduta, sono pervenuti alcuni documenti, il cui elenco è in distribuzione, che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

Ha la parola il senatore MANTICA, il quale sottopone all'attenzione della Commissione due episodi occorsi a due giornalisti – Pasqualetto del «Giornale» e Buttafuoco de «Il Foglio» – i quali, recentemente, avevano firmato articoli relativi agli sviluppi delle indagini sulla strage di Piazza Fontana. Entrambi i giornalisti – riferisce il senatore Mantica – sarebbero stati diffidati da parte di un magistrato della procura di Milano, titolare dell'indagine, dall'occuparsi ulteriormente della strage ovvero dell'assumere posizioni innocentiste relativamente ad alcuni indagini.

Il PRESIDENTE prende atto della segnalazione del senatore Mantica, riservandosi ogni valutazione in merito al momento in cui sarà stata resa disponibile la documentazione giornalistica citata.

*INCHIESTA SU STRAGI E DEPISTAGGI: SEGUITO DELL'AUDIZIONE
DELL'ONOREVOLE MARCO PANNELLA*

(A010 000, B55ª, 0001ª)

(Viene introdotto l'onorevole Marco Pannella).

La Commissione procede al seguito dell'audizione dell'onorevole Marco Pannella nell'ambito dell'inchiesta su stragi e depistaggi.

L'onorevole PANNELLA risponde ai quesiti posti dal PRESIDENTE, dai senatori MANCA, PALOMBO e PACE e dal deputato CORSINI.

Il presidente PELLEGRINO, ringrazio l'onorevole Pannella, dichiara conclusa la sua audizione.

La seduta termina alle ore 23,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 1998

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

La seduta inizia alle ore 13,40.

Comunicazioni del Presidente

(A007 000, B31^a, 0017^o)

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica che il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali ha trasmesso, con lettera in data 13 febbraio 1998, lo schema di decreto legislativo concernente disposizioni in materia di commercio con l'estero.

Il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, ha assegnato in data 17 febbraio 1998 tale schema alla Commissione, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 29 marzo 1998.

Sui lavori della Commissione

(A007 000, B31^a, 0017^o)

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica che durante l'Ufficio di Presidenza del 17 febbraio 1998, ore 20, si sono svolte audizioni informali delle associazioni di settore relativamente allo schema di decreto legislativo concernente la riforma della disciplina del commercio.

Parere su atti del Governo

Schema di decreto legislativo recante la riforma della disciplina in materia di commercio, in attuazione della delega di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, B31^a, 0009^o)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo sospeso, da ultimo, nella seduta del 17 febbraio ultimo scorso.

Il senatore Renzo GUBERT rileva che nel provvedimento in esame è ravvisabile un difetto di legittimità costituzionale per eccesso di delega. A tal proposito ricorda che il suo gruppo (Federalisti CD-CDU) ha presentato sia alla Camera sia al Senato un'interpellanza. Considerando che all'articolo 1 lo schema di decreto legislativo recita che «I principi desumibili dalle disposizioni del presente decreto costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale (...)», si domanda come sia possibile che una riforma economico-sociale venga esaminata da una Commissione che ha solo poteri consultivi e senza la presenza di criteri direttivi che riguardano, invece, l'articolazione delle funzioni tra Stato, regioni ed enti locali. Invita, pertanto, il Governo a ritirare il provvedimento.

Quanto alla questione del liberismo, osserva che si tratta di un liberismo senza regole. A tal proposito nota che oggi la sinistra fa proprie le posizioni che un tempo erano del centro-destra. Emerge, pertanto, il dubbio che alla base del provvedimento vi sia non tanto un motivo ideologico, quanto la tutela di un interesse economico forte. Rileva che tutta l'economia territoriale evidenzia la necessità di una programmazione; inoltre lamenta l'assenza nel provvedimento del metodo della concertazione, con conseguente riaffermazione dell'autorità dello Stato. A ciò si aggiunge l'assenza della riflessione sulle conseguenze sociali dello stesso provvedimento. Richiamando il programma politico di centro-sinistra, osserva che esso non prevede la liberalizzazione del settore del commercio, ma solo la semplificazione delle procedure di autorizzazione per l'ingresso nel settore del commercio.

Quanto, poi, ai riflessi territoriali dello schema di decreto, constata che la liberalizzazione è dannosa per le aree a minore densità abitativa, dove sussiste anche un problema di accessibilità ai servizi. Diventa, quindi, necessaria una pianificazione con maggiore attenzione ai piccoli insediamenti: nel provvedimento tale attenzione risulta essere solo figurativa.

Richiamando i dati riportati nella precedente seduta dal senatore Nieddu, secondo cui vi sarebbe stata negli ultimi anni una riduzione del numero degli operatori commerciali – al pari di quanto avvenuto in Francia –, evidenzia come ci si trovi dinanzi ad un fenomeno di forte ridimensionamento della struttura commerciale. Occorre operare eliminando gli aspetti negativi di tale processo di ridimensionamento in corso.

A tal proposito ravvisa che nel provvedimento una riedizione della preferenza del centro-sinistra per una visione capitalista che vede, da una parte, il capitale, e, dall'altra, il lavoratore dipendente piuttosto che il lavoratore autonomo. Auspica una modifica di tale visione.

Entrando nel merito del provvedimento, contesta l'elemento di differenziazione tra esercizi di vicinato (fino a trecento metri quadrati) e la grande struttura di vendita. Richiamando le teorie economiche di domanda e offerta di beni, fa presente che non è la superficie a determinare la gerarchia di servizio, ma il tipo di bene e la qualità della domanda. È necessaria quindi una programmazione che tenga conto del tipo di bene offerto e del fatto che un negozio sia «effettivamente» configurabile come un esercizio commerciale di vicinato.

In tale prospettiva di programmazione ed al fine di individuare l'esercizio di vicinato, diventa fondamentale considerare l'effettivo bacio di utenza dell'esercizio commerciale.

Quanto alla grande distribuzione, propone di riflettere sul blocco previsto all'articolo 25, comma 3, del provvedimento.

Relativamente agli orari, ne contesta la libertà di fissazione che sfavorisce l'azienda autonoma.

Osserva che l'apertura degli esercizi commerciali durante le giornate della domenica rischia di favorire il primato del consumismo su altri valori, quale l'arte.

Aggiunge – quanto all'elemento della professionalità – che occorre tutelare il consumatore attraverso la garanzia di un minimo livello di istruzione dell'operatore commerciale. Il combinato disposto tra la legge sull'immigrazione, attualmente all'esame del Senato, e le disposizioni dello schema di decreto sull'ambulantato rischia di favorire l'abuso di attività commerciali senza alcuna garanzia.

Conclude, facendo presente la necessità di prorogare il termine di sei mesi previsto per il recepimento del decreto nelle province autonome di Trento e di Bolzano, dove sono previste votazioni per il mese di novembre: fa presente la difficoltà di legiferare durante il periodo pre-elettorale.

Il deputato Lapo PISTELLI apprezza e condivide la filosofia dell'intervento del Governo a ventisette anni dalla legge n. 426 del 1971. Sottolinea, inoltre, che l'esercizio della delega pone oggettivamente il tema della riflessione sulla validità degli strumenti legislativi ordinari, i cui tempi sono troppo lunghi.

Esprime, da una parte, perplessità su giudizi politici molto severi espressi in Commissione e, dall'altra parte, apprezzamento per chi si è dichiarato disponibile ad un confronto sereno e laico sul testo, tanto più nella misura in cui il testo riprende parte dell'impianto della discussione parlamentare.

Precisa che la realtà vede un netto e continuo mutamento dei comportamenti dei commercianti e dei consumatori sugli orari, sulle nuove nicchie qualitative, sugli accostamenti merceologici originali. Tale continuo mutamento ha già cambiato il mercato degli operatori con una diminuzione complessiva di quasi mezzo milione di attività negli ultimi cinque anni e con il cambiamento qualitativo degli operatori.

Fa presente, poi, la necessità di europeizzare le politiche di settore proprio nel momento della fase 2 dell'Unione europea.

Quanto al merito del provvedimento, osserva, in primo luogo, l'opportunità di revisione della definizione degli esercizi di vicinato con la proposta di una forbice che colga la diversa morfologia territoriale e commerciale e che sia affidata ad una puntuale determinazione degli enti locali: questo diventerebbe valido sia per la soglia dei trecento metri quadrati sia – nel caso della concentrazione di due attività – della soglia raddoppiata di seicento metri quadrati.

Quanto alla questione delle tabelle merceologiche, nota che il decreto pone opportunamente la semplificazione drastica delle tredici più

una (che ne conteneva otto) tabelle e delle oltre ottanta sottovoci (classificate in modo differenziato dalle Camere di commercio), sia per un fatto di sburocratizzazione oggettiva, sia perchè molti constatano una originale proliferazione di accostamenti all'interno di settori ampi. Inoltre i comuni hanno diversamente interpretato i contenuti delle tabelle merceologiche e questo ha avuto conseguenze – con la vecchia pianificazione commerciale – sulle cosiddette attività contingentate. Dichiara, a tal proposito, di non essere contrario ad un diverso accorpamento rispetto alla attuale proposta di due tabelle, ma si deve trattare di proposte convincenti e spiegate e non di una lotteria aritmetica.

Appare opportuno valutare con attenzione l'istituzione di autorizzazione mista *food/no food* per chi abbia la possibilità di variare la propria offerta merceologica in spazi stretti in virtù dei diversi periodi dell'anno e dunque portare a tre le tabelle.

Rileva l'opportunità di considerare anche gli incaricati alla vendita diretta a domicilio di prodotti alimentari non deperibili (in rappresentanza di un'azienda nei confronti del cliente) (articolo 5, comma 6). Si tratta di un settore ad alto *turnover* annuale e caratterizzato da grande informalità che viene confuso e assimilato all'esercizio di una vera e propria attività commerciale.

Quanto, poi, alla programmazione della rete, il testo non è molto chiaro nel rapporto fra normativa regionale e gestione del territorio da parte dei comuni. Manca, inoltre, il riferimento al concetto di bacino d'utenza delle strutture commerciali medio-grandi, prevedendosi solo l'aspetto della loro localizzazione amministrativa.

Sembra, poi, come logica generale, che alla tradizionale pianificazione commerciale si sostituisce, o meglio si preferisce, lo strumento della pianificazione urbanistica. Ad oggi, le regioni non possono certo dettare norme di contenuto nella programmazione generale del commercio, se non limitandosi alle strutture di grande distribuzione, anche se la relazione di accompagnamento del decreto si cautele nel sottolineare comunque anche in questo settore la libertà dei comuni nella gestione concreta del proprio territorio. Nell'articolo 6, comma 3, però, oltre alla disciplina di carattere generale prevista al comma precedente, si dettagliano le norme di programmazione commerciale relative a centri storici, centri minori e dispersi, grandi aree omogenee anche se si prevede la consultazione con gli enti locali.

Considerando l'aspetto dell'indennizzo per cessazione e riconsegna delle autorizzazioni, dichiara la sua personale diffidenza verso tutti gli strumenti di ammortizzazione non necessaria. Fa presente l'oggettiva constatazione del *gap* fra gli ammortizzatori dei dipendenti e degli autonomi; rileva, inoltre, la cifra risibile dei venti miliardi stanziati sulla riconsegna delle autorizzazioni.

Relativamente alla grande distribuzione di cui all'articolo 25, comma 3, dichiara le sue perplessità sui sei mesi previsti per decidere il destino di circa quattrocentomila metri quadrati coperti per oltre sessanta megastrutture le cui domande sono già state presentate entro il 16 gennaio 1998. Si domanda quale sia il rapporto fra l'iniziativa di sospensione che ha trovato tanto sostegno in Parlamento e l'enorme fetta di nuo-

va distribuzione che procede sotto le norme transitorie. Si interroga, inoltre, sul rapporto che c'è fra i centottanta giorni dati alle regioni per decidere in materia e l'intervento sostitutivo del Ministro previsto dall'articolo 31.

Conclude, rilevando che il decreto vieta all'articolo 18 alcune particolari forme (l'asta televisiva), ma non contempla il divieto di vendite piramidali che sono, in molti ordinamenti europei, proibite (tranne che in Italia e in Olanda). Propone, pertanto, di prevederne il divieto anche in Italia, inserendolo all'interno dello schema in esame.

Il deputato Giacomo GARRA, considerando che il provvedimento in esame è emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, che attiene alla ridefinizione, riordino e razionalizzazione della disciplina relativa alle attività economiche ed industriali, osserva che si tratta di una delega all'interno della quale rientrano, oltre all'industria, il commercio, l'artigianato, il comparto agroindustriale, il comparto dei servizi alla produzione, gli interventi nelle aree depresse, la ricerca applicata, l'innovazione tecnologica, l'internazionalizzazione della rete commerciale, la cooperazione, il sostegno all'occupazione, la disciplina delle aree industriali. Il Governo risulta, pertanto, essere delegato ad incidere liberamente sulle attività produttive del Paese. Si domanda quale sia l'attinenza dell'insieme di deleghe in argomento con la riforma in senso federale dell'amministrazione pubblica: non risulta esservene alcuna. Il dato reale è rappresentato dalla volontà di incidere sulle attività produttive, vanificandosi, così, i propositi liberali del Governo.

Ricorda che nella Costituzione vi è l'articolo 76, che vieta al Parlamento di delegare al Governo la funzione legislativa – come nel caso della lettera c) – su una gamma di settori amplissima, senza previa determinazione di principi e criteri, comunque per tempo limitato e, soprattutto, per oggetti definiti. Sulla base di tale presupposto domanda quali siano gli oggetti definiti previsti alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 4 per la delega di legislazione sulle attività produttive. Domanda, inoltre, quali siano i principi e i criteri cui il Governo è tenuto ad attenersi nell'emanazione di decreti legislativi per il riordino delle attività produttive. Fa presente che anche la migliore dottrina si è chiesta se la delegazione legislativa di cui alla lettera c), comma 4, dell'articolo 4, abbia i caratteri occorrenti per rendere ammissibile la legislazione delegata emananda. In pratica, si è delegato al Governo un universo di materie del mondo economico, nonché della produzione, dal quale nulla potrebbe essere ragionevolmente escluso sia per quanto attiene agli oggetti sia per quanto riguarda i parametri di riferimento. Si è realizzato, pertanto, un trasferimento temporaneo della funzione legislativa.

Non è stato nemmeno rispettato il parametro di cui al comma 3 dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, giacché nelle deleghe previste dalla lettera c) non vi sono oggetti distinti, ma l'intera disciplina delle attività economiche ed industriali. L'oggetto, dunque, non è definito, nè possono essere richiamati i principi di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 59 del 1997, che attengono evidentemente

all'operazione di trasferimento delle funzioni statali alla regione, e non riguardano per nulla la disciplina economica, che non viene trasferita nè delegata dalla legge alle regioni. Inoltre, tali principi direttivi non possono essere rintracciabili tra i principi di cui al comma 1 dell'articolo 12 della stessa legge n. 59, che attengono invece alla razionalizzazione delle amministrazioni centrale e periferiche dello Stato.

Conclude, ricordando che la dottrina ha sempre rifiutato ipotesi di deleghe generali in bianco: non è, poi, pensabile che alla mancanza di criteri possano sopperire i pareri, compreso quello della Commissione, non trattandosi di pareri vincolanti per il Governo.

Il senatore Giancarlo TAPPARO ritiene fondamentale esaltare una visione sistematica e non settoriale del commercio: occorre perciò una progressività superiore rispetto a quella stabilita con i vari passaggi nel provvedimento, che introduce una trasformazione profonda che deve essere recepita e non imposta, per non creare diseconomie.

Evidenzia un limite nella valutazione del consumatore solo sotto il profilo del prezzo: il consumatore ha interessi poliedrici che vanno dal prezzo all'accessibilità del punto di vendita, alla qualità della vita che si determina intorno al sistema commerciale. Non è poi trascurabile la condizione degli operatori commerciali, al fine di evitare una visione duale tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi.

Fa, inoltre, presente la necessità di evitare la formazione di condizioni che minimizzino le opportunità di ingresso nel settore del commercio. Occorre, però, anche minimizzare il rischio di un utilizzo distorto della facilità di accesso al commercio, determinato anche dalla difficoltà di trovare lavoro.

Passando all'analisi puntuale del provvedimento, osserva che l'indicazione dei trecento metri quadrati come limite massimo per l'esercizio di vicinato è troppo rigida. È preferibile lasciare alle regioni la scelta tra un minimo, che parta dalla dimensione media del settore al dettaglio, ad un massimo: la regione potrebbe poi operare su aree subregionali che hanno una certa specificità, graduando ulteriormente tale aspetto.

Relativamente agli orari, fa presente che per i piccoli punti di vendita occorre una decisione a rete, una decisione consortile che deve trovare incentivi immediati, contestuali a rapporti associazionistici, in modo da superare i limiti che la polverizzazione può avere in questo ambito. Ritiene, a tal proposito, che congiuntamente a tale provvedimento è necessario attuare una politica di sostegno alla trasformazione del commercio, in modo da inserire in rete la piccola distribuzione senza danneggiare la politica degli orari.

Quanto alla formazione professionale, ritiene opportuna una formazione di base a libero accesso che permetta a tutti i piccoli operatori commerciali di avere gratuitamente un arricchimento. Ritiene imprescindibile, però, una preparazione di base obbligatoria relativamente agli aspetti di sicurezza e di igiene, a tutela del consumatore.

Quanto, poi, alle tabelle merceologiche, ritiene opportuno trovare nell'area *no food* una distinzione per i prodotti che richiedono una competenza più specialistica, sempre al fine di tutelare il consumatore.

Relativamente alla programmazione, che non può esaurirsi solo nella questione urbanistica, propone di eliminare all'articolo 6, comma 3, l'espressione «anche» che depotenzia gli obblighi prescritti.

Sottolinea l'esigenza di limitare l'utilizzo di stabilimenti industriali dismessi con forme di variazioni di destinazione d'uso, al fine di evitare la speculazione urbanistica.

Passando all'esame del pluralismo distributivo, ne individua il limite nella mortificazione del piccolo commercio che è gestito con maggiore difficoltà rispetto alla grande distribuzione che ha maggiori capacità gestionali. Al di là di tali aspetti, ritiene opportuno rafforzare all'interno della Conferenza di servizi il ruolo dei comuni contermini che esprimono un parere che, seppure non vincolante, è in grado di porre in modo chiaro le posizioni degli stessi comuni.

Conclude con un giudizio positivo sull'impianto del provvedimento all'interno del quale sono auspicabili correzioni.

Rispetto alle polemiche sul depotenziamento del ruolo del Parlamento nella fase di attuazione della delega, fa presente l'opportunità di invitare il Governo a recepire i contributi critici emersi durante la discussione.

Il senatore Massimo WILDE ritiene che nel provvedimento sia ravvisabile un eccesso di delega: il decreto si inserisce in modo inopportuno tra gli interessi dei privati. Fa presente, inoltre, che lo schema sembra porsi come una sorta di legge quadro.

Richiamando il parere dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato sul tema della liberalizzazione del settore del commercio, dichiara di non comprendere come si possa auspicare la liberalizzazione pur riconoscendosi la frammentazione delle piccole imprese.

Non è possibile considerare nel settore del commercio esclusivamente la grande distribuzione e l'utente consumatore: occorre valorizzare anche la piccola impresa che ha il merito di creare posti di lavoro.

Relativamente alle vendite sotto costo, fa presente l'opportunità di prevederne la disciplina all'interno dello schema di decreto.

Ricordando la diversa realtà italiana rispetto ad altri Paesi europei, auspica che di tale differenza si tenga conto.

Si dichiara, poi, favorevole al superamento della legge n. 426 del 1971 e della licenza commerciale. Considerando, però, che dal 1971 ad oggi si è passati da un compromesso tra liberismo e programmazione ad una fase di maggiore liberalizzazione, reputa poco opportuno ricorrere ad una disciplina organica di riforma del commercio attraverso uno schema di decreto legislativo; poteva ritenersi sufficiente presentare un disegno di legge per disciplinare i restanti aspetti da innovare.

Relativamente all'eliminazione del REC, ne condivide lo spirito. Ritiene, però, fondamentale avere requisiti professionali per l'ingresso nel settore del commercio. È importante anche il requisito della scuola d'obbligo al fine di una certificazione minima per lo svolgimento dell'attività commerciale.

Quanto all'avviamento commerciale, ritiene opportuna una precisazione da parte del Governo.

Passando a considerare l'aspetto della superficie come elemento di distinzione delle diverse tipologie di esercizi commerciali, reputa opportuno prevedere parametri minimi e parametri massimi all'interno dei quali operare una differenziazione che tenga conto delle diverse realtà territoriali. Si potrebbe pensare, per esempio, di prevedere per i comuni con quindicimila abitanti il limite dei cento metri quadrati in sostituzione degli attuali trecento, previsti dall'articolo 4, lettera *d*). Tale variazione risulta imposta dalla necessità di lanciare la grande impresa, senza danneggiare le piccole imprese.

Quanto alle tabelle merceologiche, ritiene insufficiente la riduzione a due sole categorie essendo necessario procedere ad accostamenti più omogenei.

Affrontando la questione della grande distribuzione, fa presente l'opportunità di disciplinarla accentuando l'autonomia regionale, visto che anche in tale settore è ravvisabile una sostanziale diversità tra le varie realtà territoriali.

Quanto, infine, alla disciplina transitoria di cui all'articolo 25, comma 6, propone di prevedere un'estensione dell'applicazione della legge n. 426 del 1971 fino all'entrata in vigore del decreto. Auspica, inoltre, una certa gradualità nell'entrata a regime della riforma prospettata nel provvedimento in esame.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento in titolo.

La seduta termina alle ore 15,10.

SOTTOCOMMISSIONI

FINANZE E TESORO (6^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 1998

21^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Thaler Ausserhofer, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 1^a Commissione:

(1780-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1995-1997, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 1998

19ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del Presidente Scivoletto, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 13ª Commissione:

(3039) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi: parere favorevole con osservazioni.

LAVORO (11^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 1998

22^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Duva, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 13^a Commissione:

(3039) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi: parere favorevole.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 1998

18^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Sottocommissione Capaldi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1^a Commissione:

(1780-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1995-1997, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 19 febbraio 1998, ore 14

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione*

I. Seguito dell'esame di questioni concernenti i senatori Francesco Speroni e Vito Gnutti.

II. Esame della seguente richiesta di deliberazione:

- Richiesta avanzata dal senatore Antonio Falomi in relazione al procedimento penale n. 2928/97R R.G.N.R. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma.

*Autorizzazioni a procedere ai sensi dell'articolo 68,
secondo comma, della Costituzione*

Seguito dell'esame di questioni concernenti il senatore Eugenio Filograna.

Autorizzazioni a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Paolo Cirino Pomicino, nella sua qualità di Ministro del bilancio e della programmazione economica *pro tempore*, nonché del signor Francesco Vittorio Ambrosio (Doc. IV-bis, n. 18).

Autorizzazioni a procedere ai sensi dell'articolo 313 del codice penale

Esame dei seguenti documenti:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti della signora Rita Bernardini (*Doc. IV, n. 1*).
 - Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del signor Italo Delmenico (*Doc. IV, n. 2*).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 19 febbraio 1998, ore 8,30 e 15

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria.

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (2425).
- SALVATO ed altri. – Disciplina del diritto d'asilo (203).
- BISCARDI ed altri. – Disciplina del diritto di asilo (554).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1995-1997 (1780-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali (1388-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 settembre 1997, degli articoli 16, 17 e 18 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).

- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015). (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri*).

III. Esame dei disegni di legge:

- DIANA Lino. – Modifica dell'articolo 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di disciplina della propaganda elettorale (1222).
- Disposizioni in materia di giustizia amministrativa (2934).
- LUBRANO DI RICCO ed altri. – Modifiche alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (1369).
- DE LUCA Athos ed altri. – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (2232).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PELELLA. – Attribuzione della funzione e del ruolo di interesse nazionale alle Associazioni storiche di promozione sociale (983).
- CORTIANA. – Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale (2312).
- BIANCO ed altri. – Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale (2448).
- BOSI ed altri. – Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse pubblico (2510).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputato CONTENUTO. – Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di autenticazione delle firme degli elettori (2944) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per la commercializzazione dell'olio extravergine e vergine d'oliva (3020).
- FUSILLO ed altri. – Norme di identificazione dell'olio di oliva, vergine e extravergine di oliva italiano (2938).

- GRECO ed altri. – Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva italiano. Modifiche all'articolo 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, e all'articolo 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35 (2998).
 - MURINEDDU ed altri. – Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio extravergine d'oliva, dell'olio vergine d'oliva e dell'olio d'oliva (3041).
 - SPECCHIA ed altri. – Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva italiano. Modifiche all'articolo 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, e all'articolo 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35 (3050).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 19 febbraio 1998, ore 8,30 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali (2782) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SPERONI ed altri. – Modificazione all'articolo 241 del codice penale (143) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione, nella seduta del 15 aprile 1997*).
- Delega al Governo per la nuova disciplina dei reati in materia di imposta sui redditi e sul valore aggiunto (2979).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati BONITO ed altri. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (2570) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SALVATO. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (206).
- e della petizione n. 167 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).

- VEGAS ed altri. – Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. – Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. – Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

Procedure informative

Interrogazione.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 19 febbraio 1998, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 12 febbraio 1997 (2597).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Uzbekistan, fatto a Tashkent il 3 maggio 1997 (2689).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Georgia sulla collaborazione in materia di cultura e scienza, fatto a Roma il 15 maggio 1997 (2872).

II. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione degli Atti finali, con allegati, adottati dalla Conferenza dei plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), tenutasi a Kyoto, 19 settembre-14 ottobre 1994 (2598).
- Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica l'Accordo del 13 giugno 1985 tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese, in materia di coproduzione cinematografica italo-francese, fatto a Venezia il 28 agosto 1997 (2914).

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione e relazioni cinematografiche tra la Repubblica italiana e il Regno di Spagna, con allegato, fatto a Bologna il 10 settembre 1997 (2915).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per l'utilizzazione da parte della Repubblica di San Marino dell'aeroporto italiano di Rimini-Miramare per l'esercizio di servizi aerei internazionali di linea, fatto a San Marino l'11 giugno 1990, con scambio di lettere interpretativo, effettuato a San Marino il 7 maggio 1997 (2993) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

DIFESA (4^a)

Giovedì 19 febbraio 1998, ore 15

Procedure informative

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Capo di Stato Maggiore della Marina militare in relazione all'esame del programma pluriennale di A/R SM Marina 1/98 relativo all'acquisizione di un'unità maggiore.

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- DOLAZZA. – Modificazioni della legge 4 ottobre 1988, n. 436, recante norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della difesa (2999).
- CARCARINO ed altri. – Norme per l'assunzione nei ruoli degli operai della Difesa del personale con contratto individuale addetto ai servizi generali e alle lavorazioni nonchè del personale delle ditte e delle cooperative assuntrici di servizi generali e manovalanza del Ministero della difesa (961).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MANCA ed altri. – Modifiche dell'articolo 1 della legge 4 ottobre 1988, n. 436, recante norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della Difesa (2160).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).
- COVIELLO. – Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva (329).
- BEDIN. – Istituzione del servizio civile nazionale (1015).
- NAVA e TAROLLI. – Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale (1165).
- DE CAROLIS ed altri. – Norme concernenti la riorganizzazione delle forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria e l'istituzione del servizio nazionale civile (1290).
- AGOSTINI ed altri. – Istituzione del servizio civile nazionale (1382).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Programma pluriennale di A/R SM Marina 1/98 relativo all'acquisizione di un'unità maggiore (n. 208).

BILANCIO (5^a)

Giovedì 19 febbraio 1998, ore 14

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COVIELLO ed altri. – Norme per l'attività e il riordino degli enti di promozione imprenditoriale, per la progettazione e realizzazione delle infrastrutture nelle aree depresse e per l'istituzione del fondo per il loro finanziamento (2886).
 - VEGAS ed altri. – Nuove norme in tema di occupazione e sviluppo nelle aree depresse, di crisi e di declino industriale (2975).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 19 febbraio 1998, ore 9 e 15

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (2793-ter) *(Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997, dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni 5^a e 6^a riunite)*.
- CUSIMANO ed altri. – Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato (282).
- FIRRARELLO e RONCONI. – Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché per gli appuntati, i carabinieri ed i finanzieri (1181).

II. Esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per la nuova disciplina dei reati in materia di imposta sui redditi e sul valore aggiunto (2979).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 19 febbraio 1998, ore 15,30

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione dal servizio e trattamento di quiescenza del personale della scuola (n. 207).

Affare assegnato

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente «Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi d'istituto delle istituzioni scolastiche autonome».

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DE LUCA Athos ed altri. – Trasformazione dell'Istituto di fisica in via Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche (2605).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (2881) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli*).
- MANIERI ed altri. – Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti (132).
- MARCHETTI ed altri. – Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive (179).
- COSTA ed altri. – Riforma delle accademie di belle arti e degli altri istituti artistici superiori (1116).
- NAPOLI Bruno. – Nuove norme riguardanti la disciplina dell'insegnamento di educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado (1437).
- SERVELLO ed altri. – Riforma dei conservatori di musica e riordino degli studi musicali (2265).
- SERENA. – Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica (2315).
- e della petizione n. 129 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (662).

- MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703).
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376).
- MINARDO ed altri. – Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).

IV. Esame del disegno di legge:

- COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione (2965).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina generale dell'attività musicale (2619).
- MELE ed altri. – Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari contemporanee (1547).
- POLIDORO. – Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari e dei relativi interpreti ed esecutori (2821).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per il diritto allo studio e per l'espansione, la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nel sistema pubblico dell'istruzione e della formazione (2741).
- FOLLONI ed altri. – Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (61).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado. Norme sul riconoscimento del trattamento di parità alle scuole non statali (547).
- GUBERT. – Norme per la piena attuazione del diritto all'istruzione (553).
- ELIA ed altri. – Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (595).
- BRIENZA. – Norme in materia di parità scolastica (1140).
- LORENZI ed altri. – Istituzione e disciplina del *bonus* per la parità nell'istruzione dell'obbligo (1458).
- RONCONI ed altri. – Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori. Norme per la parità per le scuole statali e non statali (2217).
- MAGGIORE. – Norme in materia di parità scolastica tra scuole statali e non statali (2304).
- DE ANNA ed altri. – Norme sul governo dell'istruzione pubblica fondata sulla libertà di educazione e di insegnamento (2331).

- CORTIANA ed altri. – Disposizioni in materia di parità scolastica (2827).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 19 febbraio 1998, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:
 - Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti per l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori (n. 206).
 - Schema di decreto legislativo concernente l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi (n. 209).
 - Schema di decreto legislativo concernente l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi (n. 210).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:
 - Proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (n. 61).

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione del disegno di legge:
 - Modifiche al codice della strada in materia di trasporti eccezionali ed interventi in favore del settore dell'autotrasporto (3010).
 - II. Discussione del disegno di legge:
 - Remunerazione dei costi relativi alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari effettuata dal Centro di produzione S.p.A. (3053).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 19 febbraio 1998, ore 9 e 14,30

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1995-1997 (1780-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Proroga di termini nel settore agricolo (2981).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- FUSILLO ed altri. – Norme di identificazione dell'olio di oliva, vergine ed extra vergine di oliva italiano (2938).
- GRECO ed altri. – Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva italiano. Modifiche all'articolo 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, e all'articolo 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35 (2998).
- Disposizioni per la commercializzazione dell'olio extravergine e vergine d'oliva (3020).
- MURINEDDU ed altri. – Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio extravergine d'oliva, dell'olio vergine d'oliva e dell'olio d'oliva (3041).
- SPECCHIA ed altri. – Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva italiano. Modifiche all'articolo 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, e all'articolo 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35 (3050).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto interministeriale relativo alla ripartizione del capitolo di bilancio n. 1278 del Ministero per le politiche agricole per l'anno finanziario 1998 (n. 212).
-

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 19 febbraio 1998, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo (EAMO) (n. 60).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 19 febbraio 1998, ore 8,30 e 14

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi (3039).
 - RONCONI ed altri. – Provvedimenti per le zone terremotate dell'Umbria e delle Marche (2839).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul sistema sanitario**

Giovedì 19 febbraio 1998, ore 15

- I. Seguito dell'audizione di direttori di Dipartimenti e di Servizi del Ministero della sanità sulle tematiche inerenti le inchieste.

- II. Inchiesta sugli ospedali incompiuti: relazione sui sopralluoghi effettuati in Puglia e in Abruzzo.
- III. Inchiesta sui servizi di emergenza sanitaria nelle zone colpite dagli eventi sismici del settembre 1997: relazione sui sopralluoghi svolti in Umbria e nelle Marche.
-

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 19 febbraio 1998, ore 8,30

In sede consultiva

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- CORTIANA ed altri. – Norme per la promozione e l'incentivazione del telelavoro (2305).
 - Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri*).
 - DIANA Lino ed altri. – Riconoscimento del plusvalore sociale nei servizi svolti dalle cooperative di inserimento al lavoro di persone svantaggiate (2439).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- CUSIMANO ed altri. – Modifiche all'ordinamento dei Consorzi agrari (278).
 - FUSILLO e BEDIN. – Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e servizi di sviluppo in agricoltura (1633).
 - Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari (2274).
 - LA LOGGIA ed altri. – Riforma dell'ordinamento dei consorzi agrari (2630).
- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- MICELE ed altri. – Riforma della legislazione nazionale sul turismo e norme quadro per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese turistiche (391).

- WILDE e CECCATO. – Disciplina per il rilancio del turismo (435).
- COSTA ed altri. – Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, e norme sull'accesso a talune professioni del turismo (1112).
- GAMBINI ed altri. – Riforma della legislazione nazionale del turismo (1655).
- POLIDORO ed altri. – Revisione della legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro sul turismo (1882).
- DEMASI ed altri. – Istituzione del Fondo di rotazione a sostegno dell'innovazione tecnologica e la riqualificazione del patrimonio ricettivo e delle attività economiche relative alla produzione ed alla commercializzazione dei servizi turistici (2090).
- TURINI ed altri. – Legge-quadro sul turismo (2198).

IV. Esame del disegno di legge:

- Modifiche al codice della strada in materia di trasporti eccezionali ed interventi in favore del settore dell'autotrasporto (3010).

Osservazioni e proposte su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto terzi (n. 209).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Giovedì 19 febbraio 1998, ore 13,30

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza alle comunità europee - legge comunitaria 1995-1997 (1780-B).

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante la riforma della disciplina in materia di commercio.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedì 19 febbraio 1998, ore 13,30

Audizione del Ministro delle comunicazioni, circa l'affidamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, e l'interpretazione di alcune disposizioni normative.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse

Giovedì 19 febbraio 1998, ore 14

Audizione del procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, dottor Mariano Maffei, del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo, dottoressa Franca Imbergamo, e del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torino, dottor Giuseppe Ferrando.

Comunicazioni del Presidente.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen

Giovedì 19 febbraio 1998, ore 13,30

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della convenzione degli accordi di Schengen.

Audizione del Primo Segretario dell'Ambasciata dei Paesi Bassi, dottor Klaas Huisman.

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione
della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Giovedì 19 febbraio 1998, ore 13,30

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante la riforma della disciplina in materia di commercio, in attuazione della delega di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante la trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, in attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
